



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di Genova

**RICHIESTA PER L'APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI
PERSONALI E REALI**

Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il TRIBUNALE - SEDE

I Pubblici Ministeri dott. Mario Romeo Morisani, dott. Enrico Zucca, Dr. Walter Cotugno

Visti gli atti del procedimento evidenziato confronti di:

- NOVI GIOVANNI GIULIO
- NOVARESI GIUSEPPE
- CARBONE SERGIO MARIA
- CARENA ALESSANDRO
- MOSCATELLI ERIDO
- SPINELLI ALDO
- GRIMALDI ALDO

Tutti in atti generalizzati

Ed altri

per i reati sottoriportati

CAPO 1

NOVI - CARENA - CARBONE - GRIMALDI ALDO

ARTICOLO 110 353 comma 2 C.P. perché in concorso tra loro, il Carena quale pubblico ufficiale preposto agli incanti od alle licitazioni per l'Autorità Portuale di Genova ai sensi dell'articolo 353 comma 2 c.p., il Novi quale Presidente dell'Autorità portuale di Genova con funzioni di cui all'articolo 8 comma 3 della legge 84/94, il Carbone quale consulente della Autorità portuale e del citato presidente turbavano la procedura di gara indetta dal presidente dell'Autorità Portuale di Genova con bando di gara del 23 ottobre 2003 volta all'assegnazione di concessione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 18 della legge 84/94 relativa ad un'area di circa 245.120 mq comprendenti i pontili Canepa e Libia ed aree retrostanti (cd compendio MULTIPURPOSE).

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 1 di 129

In particolare in concorso tra loro mediante collusione e promesse ai rappresentanti legali di due società concorrenti in particolare Aponte Gianluigi per la M.S.C. ed Aldo Grimaldi per la GRIMALDI HOLDING ne ottenevano la rinuncia alla gara. In particolare ponevano in essere un accordo collusivo fondato sulla rinuncia alla gara Multipurpose a fronte della promessa da parte degli indagati di far ottenere agli stessi la futura concessione sulla area che sarebbe derivata dal riempimento della calata Bettolo.

Determinavano alcuni concorrenti rimasti in gara ad aderire ad un progetto di riparto delle aree preparato dagli stessi indagati inserendo tra i soggetti anche la società TIRRENIA S.P.A. che addirittura mai aveva presentato offerte nella procedura evidenziata.

In particolare mediante il reato meglio descritto in altro capo di imputazione costringevano Messina Ignazio e Messina Gianfranco ed in generale i legali rappresentanti della società Ignazio MESSINA S.P.A. (che a quel punto era quella con le maggiori probabilità di ottenere l'intero compendio) ad accettare il citato piano di riparto.

Invitavano inoltre altre ditte concorrenti non rientranti nel disegno preordinato dagli indagati a rinunciare alla propria istanza.

In particolare allontanavano con promesse e mezzi fraudolenti il concorrente STC dal quale ottenevano un ritiro, nonché il concorrente THERMOCAR dal quale ottenevano un ritiro.

Il concorrente PASTORINO pur invitato a ritirare l'offerta rifiutava e veniva allora escluso illegittimamente e senza motivazione con provvedimento successivo anche alla stipulazione dell'accordo imposto alle altre ditte.

Non procedevano così alla regolare valutazione delle offerte ma allontanavano gli offerenti e turbavano la regolarità della gara ottenendo la ratifica da parte dei concorrenti di un disegno già predeterminato e deciso autonomamente e su proposta ed in concorso con Grimaldi Aldo.

Facevano poi risultare falsamente in atti ed in particolare nella relazione alla deliberazione del Comitato Portuale 18 3b 2004 del 7 aprile 2004 che l'accordo di riparto era stato proposto dagli operatori interessati nell'ambito LIBIA CANEPA.

Attestazione questa falsa sia in quanto l'accordo comprendeva non soltanto soggetti partecipanti alla procedura di gara ma anche soggetti estranei quale TIRRENIA S.P.A. sia in quanto non era affatto stato proposto dai partecipanti ma anzi preparato dagli indagati ed imposto ai concorrenti.

In tale modo turbavano completamente la regolarità della procedura in corso, procedura dichiarata chiusa formalmente solo con ratifica del predetto accordo con deliberazione del 15 aprile 2004

In Genova nel 2004

NOVI - CARENA - CARBONE

CAPO 2

Articolo 81 c.p. 479 110 48. 61 n. 2 c.p. perché con le qualifiche indicate al capo precedente, in concorso tra loro e con altre persone in via di identificazione ed al fine di compiere il reato descritto sopra, formavano falsamente un atto pubblico

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 2 di 129

attestante fatti non veri. In particolare al fine di indurre in errore i membri del comitato portuale formavano una falsa relazione in data 7 aprile 2004 nella quale si dava falsamente atto che era stato proposto un accordo da parte degli operatori interessati e partecipanti alla procedura e che alcuni ulteriori partecipanti avevano rinunciato. Attestazione questa falsa in quanto l'accordo non era affatto stato proposto dai partecipanti ma anzi era stato preparato dagli indagati (su proposta e concorso del solo Aldo Grimaldi) e da loro stessi imposto ai concorrenti anche con la realizzazione del reato di concussione ai danni dei Messina meglio descritto in altro capo di imputazione.

Tramite la citata relazione del 7 aprile e la successiva del 15 aprile 2004 che richiamava la precedente, e tramite le dichiarazioni rese nelle sedute del 7 e del 15 aprile inducevano in errore i membri del comitato portuale nella seduta del 15 aprile 2004 in relazione alle circostanze descritte sopra ed alla presentazione di rinunce spontanee da parte di alcuni concorrenti segnatamente il concorrente STC ed il concorrente Thermocar-

Formavano quindi un falso provvedimento del Comitato Portuale del 15 aprile 2004 con induzione in errore dei membri dello stesso-

In Genova intorno all'aprile 2004

NOVI - CARENA - CARBONE

CAPO 3

Art. 640 comma 2 c.p. 110 c.p. perchè in concorso tra loro e nelle qualifiche sopra indicate ai capi precedenti con artifici e raggiri consistiti nell'ottenere la rinuncia da parte di alcuno dei concorrenti, nel preparare un progetto di riparto delle aree da affidare in concessione nel quale inserire anche la società Tirrenia non partecipante alla procedura e nel far risultare falsamente in atti che il progetto era stato proposto dai partecipanti alla procedura, inducevano in errore i membri del comitato portuale in ordine alla regolarità delle rinunce, al fatto che la proposta fosse stata effettuata spontaneamente dai concorrenti ed in ordine al fatto che fosse lecito che anche la società Tirrenia avesse la possibilità di ottenere una concessione nell'ambito della gara.

Determinavano pertanto il comitato portuale così indotto in errore a ratificare le esclusioni e l'accordo citato.

Procuravano così alla società TIRRENIA s.p.a. un ingiusto profitto derivante dall'ottenimento della concessione demaniale marittima in modo illegittimo ed addirittura in assenza di una richiesta con danno per i legittimi concorrenti che si trovavano ad ottenere una parte minore della superficie richiesta in quanto parte delle aree venivano affidate in concessione alla società TIRRENIA S.P.A. e con ulteriore danno per l'autorità Portuale di Genova che doveva sopportare i danni derivanti dall'annullamento della gara e dalle procedure amministrative conseguenti.

In Genova 2003 - 2006

CAPO 4

NOVI CARENA CARBONE

Articolo 110 317 c.p. perché in concorso tra loro NOVI Giovanni Giulio quale Presidente dell'Autorità Portuale di Genova e Carena Alessandro quale direttore e segretario del predetto ente con abuso delle proprie funzioni e dei propri poteri costringevano Messina Ignazio e Messina Gianfranco a dare o promettere indebitamente allo stesso Novi ed alla Società Tirrenia un'utilità costituita dalla materiale possibilità per la Tirrenia di ottenere una concessione demaniale marittima per 50.000 mq pur non avendo partecipato alla relativa gara.

In particolare durante ed in correlazione con la realizzazione del reato di turbativa d'asta meglio descritto in altro capo di imputazione, durante la procedura di gara per l'assegnazione delle aree Multipurpose, costringevano Messina Ignazio e Messina Gianfranco, responsabili della società Ignazio Messina S.P.A. e concorrenti nella gara, a sottoscrivere un accordo di spartizione (predeterminato dagli indagati) con altri partecipanti alla gara predetta imponendo tra l'altro l'inserimento nell'accordo della società Tirrenia che non aveva partecipato alla gara.

Costringevano in tale modo le citate persone offese, che avevano una qualificata aspettativa a vedersi assegnato in sede di gara l'intero compendio, a rinunciare sostanzialmente a gran parte delle proprie pretese in favore di altri concorrenti e in particolare della società Tirrenia.

Con la sottoscrizione dell'accordo predetto le persone offese fornivano alla predetta società Tirrenia una utilità consistita dall'acconsentire formalmente al rilascio di una illegittima concessione demaniale marittima in assenza di qualsiasi diritto della Tirrenia, con danno evidente per le stesse persone offese che a quel punto avevano ottime possibilità di aggiudicarsi l'intero compendio e comunque, anche in caso di accordo con gli altri concorrenti, avrebbero potuto ottenere parte delle aree poi concesionate alla Tirrenia.

Tale rilascio di aree messe a gara a favore di un soggetto non concorrente non sarebbe stato infatti in alcun modo possibile in assenza di un formale consenso da parte dei concorrenti e dei Messina in particolare.

In particolare nei giorni immediatamente precedenti il 1 aprile 2004 Ignazio Messina veniva avvisato da altro concorrente che il giorno successivo erano stati convocati dal Novi in Autorità portuale per sottoscrivere un accordo. Solo dopo avere minacciato di non presentarsi riusciva ad ottenere, nella serata del 31 marzo 2004, l'invio da parte del Carena della bozza dell' accordo redatta dall'Autorità Portuale. In sede di riunione il giorno successivo 1 aprile 2004 il Novi ed il Carbone ed in parte anche il Carena intimavano la firma dell'accordo. Al rifiuto del Messina indicavano come conseguenza in caso di rifiuto la chiusura della gara, ed il rifacimento della stessa. Alla affermazione del Messina che in quel caso avrebbe ripartecipato alla gara il Novi ed il Carbone rispondevano testualmente "ma pensi di vincerla?" e facevano riferimento alla propria intenzione di far partecipare alla gara concorrenti di dimensione assolutamente

non paragonabile con la società Messina in modo da rendere anche in tale modo impossibile una vittoria della Messina.

Alla richiesta del Messina di come potevano chiudere la gara in corso il Novi ed il Carbone rispondevano "per quello non c'è problema".

Costringevano inoltre le persone offese citate a promettere al Novi ed al Carbone di ritirare tutti i ricorsi proposti nei confronti dell'Autorità Portuale tra i quali anche il ricorso nei confronti della Cooperativa Santa Barbara difesa proprio dal Carbone, ricorso che in nessun modo riguardava la vicenda Multipurpose.

In relazione a questo punto il Messina Ignazio rifiutava nuovamente di rinunciare. In Novi il Messina ed il Carbone si portavano quindi nell'ufficio del Novi e qui il Messina Ignazio contattava nuovamente al telefono il padre Gianfranco che rifiutava di rinunciare. Di fronte alla irremovibilità del Novi e del Carbone tuttavia alla fine i Messina cedevano alla costrizione richiedendo soltanto l'impegno (poi disatteso dal Novi) di riportare la questione in comitato portuale al fine di potere almeno avere l'aspettativa di coltivare un nuovo ricorso.

A quel punto Messina Ignazio e Messina Gianfranco non vedendo alcuna utile via di uscita e temendo fortemente di essere del tutto esclusi da ogni possibilità di ottenere una qualsiasi concessione accettavano di firmare l'accordo che comprendeva anche la rinuncia ai ricorsi presentati nei confronti dell'Autorità Portuale. Accettavano così un'assegnazione di 80.000 mq che era inferiore al limite minimo che gli stessi avevano indicato nell'offerta che infatti riguardava l'intero compendio od una parte con un minimo di 120.000 mq.

I Messina venivano inoltre costretti ad accettare, nell'ambito del documento preparato dagli indagati, di sottoscrivere la rinuncia a circa 7000 mq di concessione a nord del magazzino ex DERN per essere assegnati alla Centro Servizi Derna ed ad acquistare quattro Gru portacontenitori.

Il Novi inoltre successivamente alla firma dell'accordo del 1 aprile ma prima di rilasciare le concessioni tentava di costringere Messina Ignazio e Messina Gianfranco a ritirare ulteriori ricorsi nei quali la Autorità Portuale non era neppure parte ed in particolare due ricorsi (pubblica amministrazione impugnata la Autorità Marittima di Genova) nei confronti del corpo dei Piloti del porto di Genova società sempre difesa dal Carbone.

A tale fine riusciva ad ottenere l'approvazione in sede di commissione consultiva di una aggiunta alla proposta di deliberazione del comitato portuale secondo la quale si sarebbe dovuto inserire tra le condizioni per l'assentimento della concessione ai Messina la rinuncia da parte di questa ai ricorsi presentati anche nei confronti della Autorità Marittima, condizione che non era neppure contenuta nell'accordo del 1 aprile.

Tentava poi di ottenere dal comitato portuale l'inserimento della ulteriore condizione affermando falsamente che "è stata loro iniziativa dire rinunciare" in riferimento alla rinuncia ai ricorsi del Messina.

Non riusciva nell'intento per l'intervento del sindaco di Genova Prof Pericu che, su richiesta del Messina Ignazio, nel comitato portuale del 15 luglio 2004 evidenziava che la richiesta di ritirare ricorsi non relativi alla vicenda Multipurpose avrebbe costituito un autentico caso di "abuso di potere". Per tale motivo nel comitato portuale citato fu approvata una deliberazione che restringeva le condizioni al ritiro dei ricorsi relativi alla questione Multipurpose.

Malgrado tale deliberazione e dopo di essa il Novi continuò ad imporre ai Messina ed infine ottenne la rinuncia al ricorso nei confronti della Santa Barbara che come accennato non riguardava in nessun modo la questione MULTIPURPOSE.

Il tutto al fine di favorire indirettamente la società Compagnia Unica S.C.R.L. in quanto affidando l'area in questione alla società Tirrenia, che non disponeva di personale per le operazioni di carico e scarico, veniva garantito l'affidamento in toto delle lavorazioni alla citata società Compagnia Unica.

In Genova dal 2004 al 2005

Con l'aggravante di avere agito al fine di compiere il reato di turbativa d'asta descritto in altro capo di imputazione

Capo 5

NOVI SPINELLI MOSCATELLI

Articolo 353 comma 2 c.p. 110 c.p. perché quale presidente dell'Autorità Portuale di Genova il Novi turbava la regolarità della gara indetta dopo l'annullamento da parte del T.A.R. LIGURIA della gara per il compendio multipurpose. Dopo l'annullamento da parte del TAR LIGURIA della procedura di gara per l'assegnazione del compendio multipurpose bandiva infatti una nuova gara con bando finalizzata a scegliere i soggetti contraenti di accordi sostitutivi del provvedimento concessorio ai sensi dell'articolo 18 comma 1 e 4 della legge 84/94.

La gara veniva poi sospesa con provvedimento del MAGGIO 2007 a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato

In particolare perseguendo l'intento di determinare secondo le sue volontà e secondo il placet della società Compagnia Unica gli assetti della nuova gara tramite alcuni concorrenti contattava gli altri tra i quali nuovamente i Messina al fine di determinare un nuovo accordo tra gli stessi durante la procedura di gara. Tramite il concorrente Spinelli al quale prometteva la vittoria in altra procedura di gara influiva sugli altri concorrenti in modo da ottenere un assenso alla sottoscrizione di un nuovo accordo secondo i desiderata della Compagnia Unica.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 6 di 129

Concordava inoltre con alcuni concorrenti (Tirrenia, Grendi) il rigetto di alcune domande .

Al fine di preparare i nuovi assetti e di portare a termine la gara turbata prima della pronuncia del Consiglio di Stato sulla prima procedura di gara tentava di ottenere dal Comitato Portuale l'autorizzazione a riprendere la seconda gara. A seguito dell'opposizione di alcuni membri e segnatamente del rappresentante del sindaco di Genova il Comitato Portuale condizionava la riapertura al parere favorevole dell'Avvocatura (la quale aveva già peraltro espresso parere negativo a maggio)

Mediante l'avvocato dello Stato Novaresi Giuseppe, attraverso il reato di corruzione meglio descritto in altro capo di imputazione, tentava dunque di ottenere un parere favorevole dall'Avvocatura dello Stato riguardo alla sua volontà di riaprire la gara.

Quanto sopra la fine di evitare di dovere riprendere la vecchia procedura che avrebbe portato secondo le sue previsioni alla assegnazione all'impresa Messina del compendio.

Ottenuto tuttavia un parere negativo faceva contattare lo stesso Novaresi dal segretario dott. Moscatelli al fine di convincere il Novaresi a modificare il precedente parere. Il Novaresi si dichiarava disponibile a condizione che venisse presentata una nuova richiesta di parere in occasione dell'istanza di prelievo presso il consiglio di Stato in modo da poter sostenere che la situazione si era modificata ed a condizione che il nuovo parere, contrario al precedente, non venisse divulgato ma rimanesse del tutto riservato.

Ripresentava successivamente la richiesta di parere.

Turbava così la regolarità della seconda gara agendo su vari concorrenti al fine di ottenere un esito non derivante dalla regolare comparazione delle offerte ma aderente ai propri desiderata.

In Genova reato in atto.

Capo 6

NOVI NOVARESI

Articolo 110 C.P. 640 comma 2 n. 1 perché in concorso tra loro con artificio e raggiro costituiti dalla produzione di un parere di comodo dell'Avvocatura dello Stato di Genova ottenuto mediante il reato di corruzione indicato in altro capo di imputazione, inducevano in errore i membri del comitato portuale ed i revisori dei conti in ordine alla legittimità della delibera proposta dal Presidente e li determinavano ad approvare una deliberazione che affidava al citato presidente Novi il potere di concludere una transazione con la società Compagnia Unica s.r.l. a fronte di una richiesta del tutto ingiustificata della predetta società ed in assenza di qualsiasi titolo giuridico.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 7 di 129

Procuravano così un profitto ingiusto di oltre 1.728.000,00 euro alla citata società costituito dalla dazione e promessa della somma non dovuta con contestuale danno per l'autorità Portuale di Genova.

La prima metà della somma veniva versata nel 2007 per la seconda è previsto il versamento nel 2008.

In particolare in data 13 febbraio 2006 con provvedimento n. 4/3/2006 il Novi senza il parere del responsabile del procedimento, il visto della ragioneria ed il direttore della struttura proponente e quindi proponendo in prima persona la delibera richiedeva al comitato portuale di dargli mandato per la stipulazione di un accordo transattivo con la Compagni Unica S.C.R.L. e di operare le necessarie variazioni nel bilancio di previsione.

Il comitato nella seduta del 13 febbraio 2006 non approvava la proposta del Presidente a cagione della rilevata insussistenza di un titolo giuridico a fondamento della pretesa della società privata. In particolare i revisori dei conti ed il Prof Pericu evidenziavano la insussistenza di un titolo giuridico.

Dopo la mancata approvazione nella seduta del comitato portuale del 13 febbraio 2006 della proposta di concedere al Presidente i poteri di effettuare la transazione di cui sopra (e di disporre delle risorse relative) per la rilevata assenza di titoli giustificativi il Novi con missiva del 22.03.2006 richiedeva un parere al citato Avvocato Novaresi, soggetto che aveva un illegittimo rapporto di consulenza personale con l'Autorità Portuale. Il parere non veniva tuttavia richiesto al Novaresi in qualità di consulente né all'Avvocato Distrettuale dello Stato in modo impersonale.

Il parere veniva invece richiesto all'Avvocatura dello Stato alla attenzione dell'Avvocato Novaresi "nell'ambito della consulenza in corso" al fine di indirizzare la trattazione proprio all'Avvocato Novaresi.

Il Novaresi con plurime violazioni dei doveri di ufficio non si asteneva dalla trattazione ma anzi istruiva la pratica e rilasciava il parere richiesto (in data 10 aprile 2006) che consentiva l'induzione in errore dei membri del comitato portuale.

Nel parere indicato non si teneva conto della conclamata assenza di qualsiasi arricchimento da parte della Autorità Portuale di Genova (elemento che aveva portato al blocco del primo tentativo di approvazione) ed al fine di fornire un appoggio all'azione del Novi si asseriva falsamente la sussistenza dei presupposti dell'arricchimento senza causa di cui all'articolo 2041 cc.

Nella relazione del 21 aprile 2006 il Novi richiedeva nuovamente all'esito del parere dell'Avvocatura dello Stato sopraindicato il mandato per concludere l'accordo transattivo.

in particolare faceva approvare una deliberazione nella quale preso atto del parere citato e quindi della sussistenza dei presupposti per l'indebito arricchimento otteneva il mandato per la quantificazione dell'indennizzo.

Induceva pertanto in errore i membri del comitato portuale del 21 aprile 2006, tra i quali non era presente il prof Pericu, in ordine alla legittimità delle pretese della Compagnia Unica Scrl e in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'indebito arricchimento.

Nel comitato portuale citato infatti non vi erano interventi ed i componenti si limitavano a prendere atto del parere dell'Avvocatura dello Stato.

A seguito di tale procedimento in data 29 dicembre 2006 veniva concluso l'accordo transattivo che comportava l'impegno da parte dell'Autorità Portuale di Genova al versamento di una somma di euro 1.728.000,00 da versare in due rate la prima in data 30 giugno 2007 e la seconda in data 30 giugno 2008.

In Genova reato in atto

CAPO 7

NOVI NOVARESI

Articolo 319 321 c.p. perché quale pubblico ufficiale Presidente della Autorità Portuale di Genova il Novi dava e prometteva denaro od altra utilità al pubblico ufficiale Avvocato dello Stato Giuseppe Novaresi affinché questo compisse atti contrari ai propri doveri di ufficio.

In particolare quale presidente dell'Autorità Portuale di Genova stipulava con lo stesso NOVARESI vari contratti di consulenza non autorizzati dall'Avvocato Generale dello Stato.

Stipulava singoli contratti di consulenza per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 per cifre annuali intorno ai 19.000 euro.

Il tutto al fine di al fine di potere contare sulla redazione di pareri di comodo redatti in qualità di Avvocato dello Stato dal citato Novaresi in violazione degli evidenti obblighi di ufficio di imparzialità e di astensione nonché degli obblighi di correttezza.

A fronte di tale rapporto il Novi, al fine di indurre in errore i membri del comitato portuale sulla legittimità di una delibera proposta e già in sostanza respinta (meglio descritta al capo che precede) richiedeva al citato Novaresi un parere, non a titolo personale ma quale Avvocato dello Stato, inviando una richiesta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova ma alla specifica attenzione dell'avvocato Novaresi "nell'ambito del rapporto di consulenza".

A fronte di tale richiesta il Novaresi in violazione dei doveri di ufficio non si asteneva come doverosamente avrebbe dovuto fare dall'occuparsi di una richiesta proveniente da soggetto con il quale era in essere un illegittimo contratto di consulenza continuativa a livello personale per somme rilevanti.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 9 di 129.

Malgrado inoltre il Presidente avesse già provato senza successo ad ottenere dal Comitato Portuale l'approvazione di una delibera a lui favorevole, il Novaresi si attivava istruendo la pratica, richiedendo ulteriore documentazione e rilasciando successivamente un parere, favorevole alla posizione già manifestata del Presidente Novi, ma contrario alle norme ed in particolare all'articolo 2041 codice civile.

Evidenziava infatti che nel caso di specie ricorrevano gli estremi dell'arricchimento senza causa in evidente assenza di qualsiasi arricchimento patrimoniale da parte dell'Autorità Portuale.

Nel parere non motivava inoltre in nessun modo circa le osservazioni dei revisori dei conti e di alcuni membri del comitato portuale che nella seduta del 13 febbraio 2006 avevano già specificatamente indicato l'assenza di un arricchimento da parte dell'Autorità Portuale.

In tale modo a fronte del ricevimento di denaro od altre utilità (legate al contratto rapporto di consulenza in atto per l'anno 2006 nullo di diritto in quanto in violazione dell'articolo 53 comma 8 del T.U. 165/2001) in violazione dei propri doveri di ufficio (in violazione del citato articolo 53 d.p.r. 165/01, nonché in violazione dell'articolo 2 e ss del D.P.R. 584/1993) accettava la richiesta del Novi di occuparsi personalmente del parere in ulteriore violazione dei propri doveri di ufficio che avrebbero imposto la sua astensione (e dell'articolo dell'articolo 53 comma 5 del citato testo unico 165/01).

Rilasciava a fronte di tale retribuzione e di tali richieste un parere evidentemente illegittimo sotto più profili, non a titolo personale ma in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, parere che era indispensabile al Novi per superare le obiezioni espresse dai Revisori dei conti e da alcuni membri del Comitato Portuale

Il tutto con violazione dei doveri di ufficio e attraverso la ricezione di denaro od altra utilità (costituiti dalle somme percepite illecitamente e dal mantenimento del rapporto di consulenza) al fine di compiere o di avere compiuto l'evidenziato atto contrario ai propri doveri d'ufficio.

Oltre al comportamento descritto sopra e nell'ambito di un sostanziale asservimento della propria funzione dopo avere espresso in data 5 ottobre 2007 l'ennesimo parere su richiesta del Novi sulla procedura MULTIPURPOSE (ma questa volta in senso negativo rispetto alle richieste del NOVI) a seguito di avvicinamento di emissario di questi si dichiarava disponibile a rivedere la propria posizione (rectius quella dell'Avvocatura dello Stato) ed a fornire nuovo parere questa volta favorevole.

In particolare sfruttando un atto interlocutorio e cioè l'istanza di prelievo presso il Consiglio di Stato si dichiarava disponibile ad emettere un parere di segno contrario a quello negativo precedentemente espresso, parere che richiedeva specificatamente di non rivelare a nessuno per evitare problemi.

In Genova reato in atto

osservano:

La cornice di diritto

Prima di addentrarsi nell'esame analitico dei fatti in contestazione appare opportuno premettere qualche cenno sulla cornice di diritto nella quale tali fatti si inseriscono.

La materia riguarda essenzialmente le procedure di scelta del futuro concessionario di aree demaniali marittime.

Si deve evidenziare che nel codice della navigazione e nel relativo regolamento sono comprese specifiche norme che disciplinano la scelta del concessionario.

In ambito portuale la disciplina del codice della navigazione va integrata con la disciplina prevista dalla legge 84/94 che riguarda specificatamente le aree di pertinenza delle Autorità Portuali e detta una serie di norme relative alle concessioni demaniali marittime, su aree in ambito portuale e non.

Va subito evidenziato per chiarezza che le aree di interesse nel presente procedimento sono pacificamente inserite in ambito portuale e che le concessioni sono state rilasciate allo scopo di consentire operazioni portuali.

Il referente normativo è quindi costituito dall'articolo 18 della legge 84 che riguarda il rilascio delle concessioni in ambito portuale per operazioni portuali e dall'articolo 16 che prevede l'autorizzazione ad esercitare operazioni e servizi portuali.

Vanno inoltre precisati i compiti dei vari organi dell'autorità portuale.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 3 lett. H ed I le concessioni sono rilasciate dal Presidente dell'Autorità Portuale previo parere del Comitato Portuale. Solo per le concessioni superiori a quattro anni il potere deliberativo compete al comitato portuale ai sensi dell'articolo 9 comma 3 lett. G comunque su proposta del Presidente.

Va inoltre evidenziato che l'articolo 8 comma 3 prevede che l'amministrazione delle aree della circoscrizione territoriale sia effettuata sulla base degli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 18 della legge 84 disciplina il rilascio delle concessioni finalizzate ad operazioni portuali. La norma merita qualche approfondimento.

Il comma 1 disciplina l'oggetto della concessione e le modalità del rilascio. Si evidenzia che la norma dispone

"Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, **sulla base di idonee forme di pubblicità**, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

- a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
- b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.

Come si vede viene previsto l'affidamento sulla base di idonee forme di pubblicità riprendendo così quanto previsto dal codice della navigazione e dalle relative disposizioni di attuazione.

Si rimanda poi ad un decreto che non risulta mai concretamente emanato.

Proprio sulla base del riferimento alla necessità di idonee forme di pubblicità e sulla base della disciplina generale del codice della navigazione la giurisprudenza amministrativa ritiene comunque necessaria la gara.

In ogni caso il problema dell'obbligatorietà o meno della gara non appare in questa sede rilevante dal momento che, pacificamente, l'autorità portuale di Genova ha emanato in data 23 ottobre 2003 un bando appunto di gara.

Di rilievo per la valutazione dei fatti appaiono anche il comma 4 ed il comma 5 dell'articolo 18 che prevedono:

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, **il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7**

agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

Si tratta di uno dei casi specifici previsti dall'originario articolo 11 della legge 241/90¹. Un accordo sostitutivo del provvedimento di concessione. Nel caso accordo concluso dal presidente dell'autorità portuale previa deliberazione del comitato.

Il comma 5 specifica che sia le concessioni sia gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

¹ Con la riforma del 2005 della legge 241/90 la possibilità di avvalersi di accordi sostitutivi del provvedimento è stata generalizzata.

La sostituzione del provvedimento finale con un accordo sostitutivo è ormai prassi comune per la pubblica amministrazione. Sovente infatti vi è la necessità di inserire in un unico atto tra privato e pubblica amministrazione non soltanto una parte squisitamente provvedimentale (ampliativa, come nel caso, o restrittiva della sfera del privato) ma anche ulteriori parti "negoziali" riguardanti il complessivo assetto dei rapporti.

Naturalmente la particolare forma nella quale si inserisce il titolo concessorio (provvedimento o accordo sostitutivo) appare del tutto irrilevante in relazione alla fase della scelta del soggetto che quel titolo concessorio potrà ottenere dalla (o quell'accordo sostitutivo potrà concludere con la) P.A.

In altre parole, anche per gli accordi sostitutivi sussiste un evidente quanto banale problema di scelta del contraente.

I fatti:

In data 20 ottobre 2003 la concessione a favore del Consorzio Multipurpose veniva revocata dall'Autorità Portuale.

In data 23 ottobre 2003 l'Autorità Portuale emanava conseguentemente un bando di gara per l'assegnazione delle aree del compendio od multipurpose.

Il bando invitava eventuali offerenti interessati a presentare offerte per tutto il compendio o per parte.

La procedura aveva carattere dichiaratamente comparativo.

Tra gli innumerevoli documenti che lo testimoniano si può ad esempio citare pagina 65 della relazione di accompagnamento alla deliberazione del comitato portuale del 29 dicembre 2003 ove si legge *"al riguardo è parso altresì necessario, ai fini della successiva fase comparativa, ..."*

Di più

A pagina 88 della citata relazione si legge *"ai fini della valutazione delle istanze pervenute l'Autorità Portuale ha disposto di adottare modalità procedurali secondo i principi di evidenza pubblica coerenti con l'articolo 18 della legge 84/94 nonché in via generale con l'articolo 37 del codice della navigazione..."*

Presentavano domanda 8 concorrenti

1. Ignazio Messina &c
2. MSC,
3. CONSORZIO GENOA DISTRIPORT in rappresentanza di Terminale Frutta, Forest, Terminal San Giorgio,
4. Grimaldi Holding spa e Consorzio Grimaldi Group
5. Angelo Pastorino S.R.L.

6. S.T.C. spa
7. Thermocar
8. Centro servizi Derna

Le domande venivano valutate comparativamente dall'Autorità Portuale a mezzo di una particolare commissione denominata conferenza di servizi interna alla quale partecipavano ulteriori membri esterni qualificati.

Dai lavori della commissione emergeva che le istanze di quattro dei partecipanti alla gara (Angelo Pastorino S.r.l.; Thermocar S.r.l.; Centro Servi Derna ; S.T.C. S.p.A.) avendo ad oggetto solo una porzione dell'intera area dovevano essere considerate di minore interesse. Veniva così effettuata una più analitica comparazione tra i concorrenti che avevano effettuato offerte per l'intero compendio.

Si osserva che tra le offerte accantonate figuravano sia i soggetti che furono indotti a rinunciare (PASTORINO, STC THERMOCAR) sia il Centro Servizi DERNA di Spinelli che viceversa risulterà poi inserito dal Novi tra i soggetti concessionari.

Analizzate le istanze per l'intero compendio la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 09/01/2004, stabilì che l'offerta migliore fosse quella della società Mediterranean Shipping Company s.a - M.S.C.-

Sulla base della scelta della commissione in data 23 gennaio 2004 in sede di comitato portuale, il Presidente Giuliano Gallanti proponeva l'immediato affidamento al miglior offerente individuato in M.S.G., legale rappresentante Aponte Pierluigi.

Vari interventi proponevano un rinvio; dalla lettura del verbale del comitato portuale traspare con chiarezza la volontà di alcuni partecipanti al comitato portuale di non assegnare il compendio ad M.S.C. che era un importante armatore ma estraneo al porto di Genova.

Si vedano gli interventi nel comitato portuale del 23 gennaio 2004

Si vedano le sit del Prof Pericu

omissis

Ricordo che nel Comitato Portuale del 23 gennaio 2004 era all'ordine del giorno l'aggiudicazione alla MSC delle aree di cui alla gara Multipurposo. Specifico che la gara si era resa necessaria perché dopo un lungo periodo nel quale il Presidente Gallanti aveva cercato una soluzione condivisa, non sapendo più come sbloccare una situazione che danneggiava gravemente l'economia portuale, decise di procedere con una gara che in ogni caso avrebbe consentito di identificare un soggetto concessionario.

In occasione del Comitato Portuale del 23.01.2004 tuttavia molti interventi erano finalizzati a rinviare o comunque a non assegnare le aree a MSC malgrado i competenti Uffici tecnici avessero formalizzato che quella era di gran lunga l'offerta migliore. Io ho percepito la contrarietà, sostanzialmente da parte dei rappresentanti dei terminalisti, all'aggiudicazione ad Aponte. Ricordo che fu proposta

da qualcuno una sospensione finalizzata a cercare un accordo ed io dissi chiaramente che una sospensione per quel motivo non si poteva fare, che in nessun caso avrei dato la mia adesione, e che secondo me un accordo di quel tipo durante la gara era qualificabile come turbativa d'asta. Acconsentii invece ad un rinvio sulla base della proposta effettuata dall'ammiraglio Pollastrini, finalizzato ad approfondimenti tecnico-nautici, in particolare sul pescaggio. Ciò voleva dire che la procedura sarebbe stata sospesa in attesa dell'acquisizione di questo ulteriore elemento istruttorio e che si sarebbe poi proceduto a nuova valutazione sulla base dei nuovi elementi acquisiti.
omissis

Qualcuno degli interventi proponeva addirittura un rinvio finalizzato a consentire che i concorrenti trovassero un accordo.

Il Sindaco di Genova prof. Giuseppe Pericu evidenziava con parole di rara chiarezza che era impensabile un rinvio finalizzato a consentire che i concorrenti si mettessero d'accordo e che in quel caso vi sarebbe stata una chiara turbativa d'asta.

L'ammiraglio Pollastrini a quel punto proponeva un rinvio finalizzato ad approfondire ulteriori profili tecnici.

Veniva così sospesa la procedura di gara prima della valutazione comparativa finale che spettava al Comitato Portuale ai sensi dell'articolo 9 della legge 84/94 in attesa degli ulteriori approfondimenti tecnici.

Nel frattempo in data 5 febbraio 2004 cessava il mandato del presidente Gallanti e cominciava il mandato del presidente Novi oggi indagato.

IL Novi già prima del formale conferimento delle funzioni di presiderite aveva cominciato a contattare vari soggetti anche in relazione alla vicenda Multipurpose.

Risulta infatti dalle annotazioni contenute nella agenda del dott. Novi che lo stesso si interessò fin da prima della formale presa di possesso dell'ufficio della questione Multipurpose.

Per la verità risulta dalla annotazione in data 28 GENNAIO 2004 della citata agenda (per le annotazioni contenute si veda la fotocopia integrale dell'agenda ed il sunto in allegato alla informativa della Stazione Navale della G.D.F.) che il dott. Negri, legale rappresentante della società SECH (e soggetto non partecipante alla gara) aveva proposto al dott. Novi di:

ESTRATTO AGENDA 2004 DEL DOTT. NOVI

Giorno 28: Alle 13.00 colazione con Gigi Negri
parlato di molte cose e in particolare del Multipurpose.

MSC alla Sec - Culata Bettolo incorporata alla Sec - Negri / Grimaldi accordo tra di loro. Multipurpose a Messina / Clerici / pochino a Spinelli
Ce la farà??

Risulta sempre dalla citata agenda che in data 16 FEBBRAIO 2004 il dott. Novi parlò della proposta del Negri con il dott. Aldo Grimaldi (concorrente nella gara) il quale cominciò evidentemente a riflettere sull'idea del Negri e sul modo per riconvertirla a suo vantaggio.

*Giorno 16: Alle 9,00 convegno palazzo San Giorgio organizzato da Rinaldo Magnani
Incontrato parecchia gente tra cui Aldo Grimaldi che mi ha parlato di Aponte. Dettagli di Gigi Negri e suggerito di mettermi in contatto con lui*

Pochi giorni dopo (1 MARZO 2004) il Grimaldi riformulò suo vantaggio l'idea del Negri. Mantenne l'idea guida di allontanare Aponte ed Msc dalla gara Multipurpose in modo da creare le condizioni per una suddivisione delle aree tra vari soggetti radicati nel porto di Genova. Inserì la propria volontà di rinunciare alla gara in modo da liberare ulteriormente il campo.

Condizionò tuttavia la propria rinuncia e quella di Aponte alla sostanziale promessa da parte dell'autorità portuale che le nuove aree frutto del riempimento previsto della calata Bettolo sarebbero state concesse al suo Consorzio Grimaldi (cfr. memo consegnato da Grimaldi al Novi ed in sequestro presso il Grimaldi e cfr la rinuncia congiunta Grimaldi - Aponte in data 1 aprile 2004, cfr inoltre le dichiarazioni del Rossi)

In data 1 marzo 2004 il Grimaldi che si era fatto preparare dal proprio legale un progetto organico chiese ed ottenne un incontro al presidente Novi e gli illustrò la sua proposta consegnandogli un "memo" che conteneva sostanzialmente (ad eccezione dell'inserimento di Tirrenia) il contenuto dell'"accordo" del 1 aprile 2004. Dimostrano l'assunto sia le dichiarazioni del Novi in sede di interrogatorio sia la pagina del 1 marzo dell'agenda consegnata, sia il ritrovamento presso gli uffici del Grimaldi del file contenente l'appunto.

IL Grimaldi in sede di interrogatorio in data 19 settembre 2007 ha negato decisamente di avere mai visto il citato memo.

*"Mi vengono lette le dichiarazioni del Presidente Novi che dice che io gli avrei consegnato il memo Bettolo - Multipurpose dopo avergli richiesto un incontro nei miei uffici il 1/03/2004. Lo escludo nella maniera più assoluta. **Non avevo mai visto questi due fogli di carta prima della giornata odierna.***

Nego anche di avergli riferito a voce il contenuto del suddetto memo. Non ricordo di averlo incontrato il 01/03/2004 ma comunque il massimo che posso aver detto in quella ed in altre occasioni è che avendo ceduto nel 01/01/2004 la G.T. Grandi Traghetti /G Navi a Costa Container Line non ero più interessato a proseguire e che pertanto mi sarei ritirato lasciando spazio ad altri operatori." omissis

La perquisizione eseguita negli uffici della Grimaldi ha smentito platealmente il Grimaldi ed ha portato al ritrovamento del memo.

Il Grimaldi in interrogatorio successivo ha consegnato memoria con la quale sostanzialmente ammette i fatti.

-Per comprendere il senso di tale proposta è necessario fare qualche precisazione.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 16 di 129

Il Grimaldi aveva la titolarità del Consorzio Grimaldi Group che aveva in concessione alcune aree per ca. 27-28.000 mq. a calata Bettolo e, come del resto la società Sech del Negri, aspirava a vedersi sostanzialmente ampliate le aree (erano previsti 250.000 mq) a seguito del tombamento della calata Bettolo.

Tale future aree erano particolarmente appetibili per la loro favorevole posizione. Cfr dichiarazioni Aponte in data 30 agosto 2007

omissis

"Devo evidenziare che nel compendio Bettolo era prevista la realizzazione di un terminal ancora più grande del Multipurpose, in posizione decisamente migliore e con un pescaggio che consentiva di attraccarvi navi molto più grandi rispetto a Multipurpose senza nessuna difficoltà di manovra."

Il Grimaldi tuttavia non aveva più interesse a mantenere la concessione in quanto non si occupava più della movimentazione di containers. (cfr sit Grimaldi in data 24 agosto 2007 rese in un momento nel quale nei confronti dello stesso Grimaldi non era emersa notizia di reato)

Per tale motivo il Grimaldi vide la possibilità di sfruttare la situazione per cedere ad alto prezzo il consorzio Grimaldi e, conseguentemente, la concessione.

La concessione per i 27.000 mq valeva ben poco senza una buona prospettiva di ottenere anche l'assentimento delle future aree. Se non altro perché il tombamento avrebbe automaticamente eliminato le vecchie banchine togliendo qualsiasi sbocco sul mare alle aree in concessione.

Una corretta attività amministrativa avrebbe infatti comportato la sostanziale necessità di revocare a seguito del tombamento la concessione su banchine che non esistevano più.

Con una "opzione" sulla futura concessione, invece, il consorzio aveva un valore notevole.

Così in una situazione nella quale gli storici operatori portuali di Genova tentavano in tutti i modi di evitare che aree cruciali fossero assentite ad un "esterno" il Grimaldi offrì la soluzione al Novi.

La soluzione era "depistare" Aponte sul progetto futuro di calata Bettolo (così da non togliere nulla dell'esistente agli operatori "autoctoni") e determinare quindi il suo ritiro dalla gara Multipurpose ed offrire anche il proprio ritiro.

La soluzione era globale, veniva trovato un assetto anche per alcuni altri concorrenti. Non occorre evidenziare che si trattava di una soluzione decisa da uno dei concorrenti all'insaputa degli altri e concretamente a loro discapito.

Una soluzione che vedeva in effetti compromessi, in particolare, i diritti di Messina e le aspettative del Negri.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 17 di 129

La soluzione proposta dal Grimaldi che doveva consentire al Novi di presentarsi come il nuovo presidente che aveva accontentato tutti aveva però un prezzo.

Un prezzo evidenziato sotto la voce "condizioni" del progetto del Grimaldi.

Le condizioni erano le seguenti. Innanzitutto la rinuncia era condizionata alla sostanziale promessa dell'assentimento in concessione delle future aree derivanti dal tombamento, inoltre vi erano alcune altre condizioni minori, piccole cose da mettere a posto per il Grimaldi.

Per inciso si anticipa che su questa base il Grimaldi riuscì a cedere ad Aponte il consorzio Grimaldi per il prezzo di sei milioni e 500.000 euro.

Particolarmente interessante è la telefonata n. 103 del 26.08.2007 tra il Novi ed il Carbone.

Nella stessa telefonata il Novi riferisce al Carbone

"omissis

E poi c'è un'altra cosa, c'è una cosa di Grimaldi che ti volevo dire, Grimaldi quando tutto questo mosaico chiamiamolo è stato messo insieme da me senza dubbio e me ne assumo tutta la responsabilità solamente il parere quando Grimaldi mi ha chiamato da lui mi ha detto guarda io do il Bettolo alla do do il Bettolo sia a MSC lo porto via, faccio cassa e tu dai tutte le altre cose no urlano più..... omissis

Sulla consegna del Memo dal Grimaldi al Novi si vedano in particolare

- o Dichiarazioni Novi con allegati
- o Agenda del Novi
- o Perquisizione nella sede del Grimaldi
- o Dichiarazioni in interrogatorio del Grimaldi

Risulta che il Novi a quel punto, volendo evitare la assegnazione ad MSC e perseguendo proprie finalità illecite in parte coincidenti con quelle del Grimaldi si accordò con lo stesso.

Immediatamente coinvolse nel proprio progetto sia il Carena sia il Carbone che in quel momento aveva la figura di consulente.

Il dato è riferito dal Novi in sede di interrogatorio e trova riscontro nella documentazione da questo allegata in quella sede.

Incurante anche del chiarissimo espresso monito del prof Pericu nel comitato portale del gennaio 2004 il Novi pose in essere una intensa attività volta a turbare la regolarità della gara.

Non solo accettò la proposta di Grimaldi e promise allo stesso e ad Aponte la concessione sul futuro tombamento di caiata Bettolo in cambio della revoca della domanda sul Multipurpose ma, riprendendo il progetto del Grimaldi, scelse alcuni concorrenti e suddivise le aree tra gli stessi.

Il Novi tuttavia sin dall'inizio del suo mandato caratterizzò la propria attività perseguendo lo scopo di favorire la società Compagnia Unica anche al di là del consentito. Come si vedrà nella parte dedicata un unico filo conduttore caratterizza molti dei reati oggi in contestazione. Un filo conduttore determinato dalla volontà di attribuire vantaggi ingiusti alla citata società.

Proprio al fine di favorire, pur indirettamente la società Compagnia Unica, il Novi decise di inserire nel progetto anche una quota di aree per la società Tirrenia. Tale inserimento costituisce una aggiunta personale del Novi al progetto Grimaldi.

L'inserimento della Tirrenia appare del tutto estemporaneo ed addirittura surreale. La Tirrenia infatti non aveva neppure partecipato alla procedura di gara.

Tuttavia la Tirrenia non avendo alcun dipendente per le operazioni di carico e scarico garantiva sostanzialmente di affidare alla Compagnia Unica tutte le operazioni portuali, contrariamente agli altri terminalisti che, potendosi avvalere di personale proprio, avrebbero eventualmente affidato alla Compagnia Unica soltanto quanto non riuscivano a gestire in proprio.

Cfr dichiarazioni di Pecorini Franco amministratore delegato di Tirrenia.

Omissis

ADR A Genova Tirrenia ha circa una decina di persone che effettuano operazioni portuali.

ADR In questo momento le operazioni portuali vengono effettuate dalla Compagnia sulla base di un contratto di un anno per così dire chiavi in mano e cioè abbiamo appaltato il carico e scarico che la Compagnia effettua in quel terminal sotto la sua responsabilità.

Omissis

(l'obbligo per Tirrenia di affidare le operazioni alla compagnia Unica verrà peraltro ripreso nella concessione)

Va detto inoltre che la finalità riferita dal Novi in sede di interrogatorio e cioè la volontà di salvaguardare i traffici della Tirrenia in nessun modo appare pertinente con l'assentimento in concessione di aree.

La salvaguardia delle linee e dei traffici della Tirrenia non centra infatti nulla con la scelta di dare in concessione aree demaniali. Infatti qualsiasi armatore (quale è Tirrenia) si serve normalmente di soggetti concessionari (cd terminalisti) per effettuare le operazioni portuali di carico e scarico delle quali necessita. Per garantire le linee non occorre certo dare in concessione le aree e rendere l'armatore anche terminalista. Basta, se proprio viene ritenuto necessario, includere nelle concessioni dei terminalisti concessionari qualche clausola che imponga di garantire le linee della Tirrenia.

Del resto il dato appare del tutto evidente. L'armatore Aponte continua infatti ad avere relevantissimi traffici sul porto di Genova anche se ha rinunciato al Multipurpose e se la concessione su calata Bettoloo è da anni inagibile. Semplicemente si serve per le proprie operazioni portuali di un terminalista (nel caso V.T.E.)

L'inserimento di Tirrenia fu imposto a tutti i concorrenti in qualche modo prescelti dal Novi. I concorrenti in questione si trovavano tuttavia in posizioni e con aspettative molto diverse tra loro e per questo la "imposizione" dell'accordo e dell'inserimento di Tirrenia prese aspetti diversi.

Messina si trovava in posizione di ottenere, se le regole fossero state rispettate, l'intero compendio. L'analisi dei lavori della commissione e del comitato portuale del 23 gennaio 2004 e soprattutto dei criteri seguiti per determinare l'offerta migliore in quella di Aponte porta ragionevolmente ad affermare che, dopo la rinuncia di Aponte e di Grimaldi, l'offerta Messina fosse quella di gran lunga più rispondente ai criteri di giudizio impiegati.

Si trattava infatti di una offerta totale (l'unica rimasta) supportata da un piano di impresa fondato su i traffici di un importante armatore.

Del resto il comitato portuale aveva già espresso un dichiarato favor per le offerte totali.

Messina aveva quindi nulla da guadagnare e tutto da perdere nel sottoscrivere l'accordo di spartizione imposto dal Novi. —

Per questo motivo la sottoscrizione da parte del Messina dell'accordo passò attraverso una evidente concussione per costrizione.

Solo reiterate minacce di chiudere immotivatamente la gara e poi ribandirne una nuova assicurandosi condizioni in grado di portare all'esclusione di Messina portò alla capitolazione di tali armatori.

E' inutile sottolineare che non esisteva alcuna condizione che consentisse di chiudere la gara. D'altra parte la frase "quello non è un problema" dà bene il segno della arroganza e della sicurezza con la quale il Novi ed il Carbone hanno preteso la sottoscrizione.

Le dichiarazioni del Messina Ignazio, peraltro confortate da quelle del Messina Paolo, danno effettivamente la dimensione della concussione realizzata.

Va anticipato che forti della posizione di supremazia nei confronti del Messina gli indagati imposero anche la rinuncia a tutti i ricorsi presentati nei confronti dell'autorità portuale anche su questioni che nulla avevano a che fare con la vicenda Multipurpose. Vi era tuttavia un interesse del Carbone che insieme al Munari difendeva i controinteressati in quei giudizi.

Inoltre in epoca successiva all'accordo il Novi tentò di costringere Messina a ritirare altri ricorsi nei quali l'Autorità Portuale non era nemmeno parte, ma nei quali i controinteressati erano sempre difesi dal Carbone e dal Munari.

Gli altri concorrenti, al contrario di Messina, avevano fatto offerte parziali (soprattutto Derna) ed erano stati se non esclusi almeno messi da parte in sede di commissione di gara e di comitato portuale del 23 gennaio 2004.

A fronte della presenza di Messina tra i concorrenti essi non avevano ragionevolmente forti aspettative di ottenere alcunché. Rispetto a tali soggetti che poco avevano da perdere l'imposizione del progetto di riparto del Novi non necessitava di particolari forzature. Era sufficiente ventilare la possibilità di assegnare tutto ad Aponte od a Messina per mettere a tacere tutti.

Così il Novi e gli altri coindagati ottennero una cosa in astratto impensabile: che quattro concorrenti in una gara per l'assegnazione di aree ambitiissime accettassero un accordo per spartirsi le aree inserendo anche un quinto soggetto che non aveva neppure partecipato alla gara.

Surreale è poi la pretesa di sostenere che un tale accordo sia stato spontaneo, sia stato proposto dagli interessati e sia stato "accettato" dalla Autorità Portuale.

Esistevano tuttavia altri concorrenti che non rientravano nel disegno del Grimaldi ripreso dal Novi e dagli altri indagati.

Tali concorrenti avrebbero potuto facilmente impugnare gli atti amministrativi legati al piano del Novi.

Impugnazione del resto di sicuro successo a cagione della insostenibilità giuridica dell'inserimento di Tirrenia.

Era dunque esiziale al fine della riuscita del piano mettersi al riparo da possibili impugnazioni.

Per tale motivo fu richiesta ed ottenuta la rinuncia alla domanda dai restanti concorrenti. Chi rifiutò di rinunciare fu escluso peraltro senza motivazione.

Nel dettaglio il disegno realizzato dagli indagati è riassumibile in grandi linee nei termini seguenti:

1. Il Novi aveva accettato la proposta Grimaldi inserendo la variante Tirrenia. Per tale motivo contattò i vari concorrenti prescelti per l'area Multipurpose dettando ed imponendo una suddivisione delle aree.
2. Ai concorrenti Grimaldi ed Aponte (MSC) fu promessa dal Novi la concessione sul tombamento della Calata Bettolo oltre ad altre promesse "minori". Tale promessa passò soltanto parzialmente in comitato portuale per l'intervento del Prof. Pericu che evidenziò l'illegittimo collegamento tra rinuncia alla gara e promessa.
3. Dagli alti concorrenti fu ottenuta la revoca della domanda.
4. In sede di imposizione dell'accordo e successivamente il Novi ed il Carbone pretesero la rinuncia da parte dei concorrenti e da parte dei Messina in particolare a vari ricorsi che non riguardavano in nessun modo la vicenda

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 21 di 129

Multipurpose ma nei quali i controinteressati che ne avrebbero tratto vantaggio erano difesi dal Carbone.

LA PROMESSA A APONTE E GRIMALDI IN CAMBIO DELLA RINUNCIA

Come si è osservato *supra* il Novi cominciò ad interessarsi del problema multipurpose già prima del proprio insediamento.

Va evidenziato che il "problema" era di per se inesistente. In presenza di vari concorrenti molti dei quali con ottime offerte nessun problema poteva in realtà porsi. Era infatti sufficiente determinare l'offerta migliore ed assegnare le aree. Anche in caso di rinuncia sarebbe stato sufficiente assegnare alla seconda migliore offerta e così via. (si veda al proposito l'intervento del Presidente della provincia Repetto nel comitato del 7 aprile 2004 che è negli esatti termini sopra riportati)

Il problema in realtà era la volontà di non seguire le regole e di assicurare ad alcuni soggetti alcune aree a prescindere dalle corrette valutazioni della gara.

In primis il problema era escludere MSC di Aponte Pierluigi dalla gara.

Ovviamente una esclusione vera e propria non era possibile data la assoluta evidenza della bontà della offerta, di gran lunga superiore a qualsiasi altra.

Così si studiarono modi per allontanare in qualche modo l'illustre concorrente estraneo tuttavia al porto di Genova.

Naturalmente il compito dell'Autorità Portuale e dei pubblici ufficiali preposti era proprio quello di garantire che le aree fossero assegnate al concorrente con la migliore offerta.

Le cose invece andarono diversamente.

Come accennato il Negri, titolare del terminal SECH posto su calata Bettolo ebbe l'idea di convincere Aponte a rinunciare alla gara invitandolo ad entrare in società con SECH. IL Negri si riprometteva di ottenere, in cambio della soluzione di questo problema, la promessa che le aree derivanti dal futuro tombamento della Calata Bertolo sarebbero state assegnate proprio al Sech.

Il Novi, interessato ad accontentare i soggetti "autoctoni" (ed in primis la Compagnia Unica) ascoltò con interesse la proposta del Negri e ne parlò con il Grimaldi Aldo. (cfr agenda Novi CITATA)

Il Grimaldi a quel punto in pochi giorni trasformò a proprio vantaggio l'idea del Negri. Ideò un progetto articolato (la cui redazione fu affidata al Rossi) che vedeva MSC entrare nel Consorzio Grimaldi (anche tale consorzio aveva una concessione su calata Bettolo) e vedeva tale ultimo consorzio ottenere le aree del futuro tombamento della calata Bettolo.

Da punto di vista del Grimaldi era certo un'idea geniale. Il Grimaldi si trovava infatti con un consorzio che non valeva più niente, sia perché il Grimaldi non lo utilizzava più avendo abbandonato il traffico containers, sia in quanto il futuro tombamento della calata avrebbe comportato necessariamente la revoca della concessione sulle

banchine. A seguito del tombamento infatti le aree in concessione al consorzio Grimaldi non sarebbero più state a contatto con il mare.

Con la promessa che le aree oggetto del tombamento sarebbero state assentite al consorzio Grimaldi lo stesso consorzio aumentava enormemente di valore. A fronte di tale prospettiva Aponte decise di rilevare il consorzio dietro il pagamento di 6,5 milioni di euro.

Si cita nuovamente la telefonata n. 103 del 28.08.2007 tra il Novi ed il Carbone.

Nella stessa telefonata il Novi riferisce al Carbone

"omissis

E poi c'è un'altra cosa, c'è una cosa di Grimaldi che ti volevo dire, Grimaldi quando tutto questo mosaico chiamamolo è stato messo insieme da me senza dubbio e me ne assumo tutta la responsabilità solamente il parere quando Grimaldi mi ha chiamato da lui mi ha detto guarda io do il Bettolo alla do do il Bettolo sia a MSC lo porto via, faccio cassa e tu dai tutte le altre così no urlano più..... omissis

La lettura del "memo" di Grimaldi appare dunque assai chiara. A fronte di una prima parte denominata "la soluzione" che vede un progetto organico di sistemazione degli altri concorrenti, vi è la seconda parte denominata in modo significativo "le condizioni", parte che evidenzia in modo chiaro che la condizione più importante era la promessa di calata Bettolo.

Naturalmente tuttavia la promessa verbale del Novi non fu ritenuta del tutto sufficiente né da Grimaldi né da Aponte. Così la rinuncia del 1 aprile 2004 di Grimaldi ed Aponte fu effettuata solo a condizione che il comitato portuale deliberasse di dare la concessione di Calata Bettolo al consorzio Grimaldi.

Risulta anche dalle dichiarazioni del Rossi che la rinuncia condizionata fu preparata a quattro mani con pubblici ufficiali dell'Autorità Portuale (sic!) e che l'autorità portuale avesse notevole fretta di concludere.

Emerge anche che vi fu una trattativa sul tipo di atto che doveva formalizzare ufficialmente la promessa del Novi. Il Prof Carbone proponeva un provvedimento del Novi mentre il Rossi voleva un pronunciamento del Comitato Portuale (organo competente per l'affidamento delle concessioni).

Naturalmente tale rinuncia alla gara concordata con i preposti alla gara dietro promessa di altra utilità (calata Bettolo) stessa appare di per se un caso clamoroso di turbativa d'asta.

Di tale evidenza si rese in effetti conto il professor Pericu che in sede di comitato portuale del 7 aprile 2004 pur avendo ricevuto gli atti poche ore prima evidenziò che la condizione nella rinuncia creava un illegittimo rapporto sinallagmatico tra la promessa e la rinuncia.

Secondo il professor Pericu inoltre era del tutto improprio che si promettesse in quel momento (e senza gara) un bene neppure realizzato.

Come si vede nel verbale del comitato portuale il Carbone tentò in tutti i modi di indurre in errore il comitato proponendo soluzioni indirette per formalizzare comunque la promessa. Tra queste si cita ad esempio il tentativo di far approvare un piano di

impresa per il consorzio che era fondato già sulla disponibilità delle future aree di calata Bettolo. (cfr pagina da 16 a 19 e pagina 24 delle trascrizioni del comitato portuale del 7 aprile 2004).

Si tentava anche di fare in modo che il controinteressato principale e cioè il Negri per il Terminal Sech venisse inserito nell'affare.

IL Prof Pericu tuttavia continuò ad evidenziare i sotterfugi proposti dal prof Carbone (la lettura del verbale è particolarmente significativa) fino ad arrivare al punto di dire:

*"l'unica cosa da fare dal mio punto di vista è rispettare le regole. Le regole sono che c'è una gara in corso, se il vincitore è d'accordo la vince, se vuole rinunciare e potrebbe rinunciare o avere interesse a farlo ... omissis
però non sono disponibile, personalmente, a dire che gli diamo tutta calata Bettolo già riempita se raggiunge l'accordo con Sech, quindi tale accordo per me è un fatto totalmente indifferente.*

Questa è la mia posizione. Se poi questo grande consesso ragiona diversamente perché trova il posto per tutti e dice che le regole in fin dei conti sono un po' come il famoso elastico, quel giorno non vengo e voi decidete tranquillamente" (cfr pagina 34 della trascrizione del comitato 7 aprile 2004)

Anche tali parole di rara chiarezza non furono tuttavia sufficienti. In questa sede si osserva che la posizione del prof Pericu sembra trovare una sua coerenza nella vicenda dei capi successivi relativi all'illecito conferimento alla Compagnia di cui al capo 6. In quel caso infatti dopo avere evidenziato l'assenza di titolo il prof Pericu non andò nel comitato portuale nel quale si doveva decidere se versare o meno i soldi richiesti dalla Compagnia Unica.

L'intervento così deciso di una personalità di indubbie competenze amministrative conseguì tuttavia l'effetto di non consentire una così smaccata promessa del comitato portuale a Grimaldi ed ad Aponte in cambio della loro rinuncia. Gli stessi se ne dovettero stare della promessa di Novi e di prese di posizione molto più vaghe del comitato portuale.

Le vive proteste del Negri resero poi indispensabile un rinvio finalizzato ad accontentare anche il Negri.

IL prof Pericu chiude quindi sostanzialmente il comitato riassumendo la situazione (cfr pagina 38 del verbale).

Interessa in questo caso osservare che di nuovo, come del resto in tutti gli interventi, si evidenzia che c'è una gara aperta sul multipurpose che deve in qualche modo essere chiusa.

Il Novi a quel punto si adopererà per far entrare anche il Negri nel consorzio Grimaldi in modo da non avere controinteressati all'operazione, al fine di far passare nel successivo comitato portuale l'operazione complessiva ed al fine di tranquillizzare Aponte circa la affidabilità della propria promessa su calata Bettolo. Se infatti era parte dell'affare anche l'unico altro controinteressato nessuno avrebbe potuto ragionevolmente impedire che il Novi mantenesse la propria promessa concedendo le aree al consorzio Grimaldi.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 24 di 129

Le dichiarazioni del Novi, di Aponte, del Grimaldi, dello Schenone evidenziano come si svolsero le trattative tra il 7 ed il 15 aprile che portarono all'inserimento di Sech nel consorzio previo l'allontanamento del socio di Sech Schenone che per le dichiarazioni rese nel comitato portuale del 7 aprile era persona non gradita ad Aponte.

Si giunse così al comitato portuale del 15 aprile nel quale in assenza di controinteressati e mistificando ulteriormente la situazione al comitato portuale fu approvato l'accordo.

Sul punto è addirittura umoristica la dichiarazione del Novi che si legge a pagina 4 delle trascrizioni del comitato del 15 aprile *"Mi fa enorme piacere ritenere tutti soddisfatti, qualcuno è dispiaciuto in minima parte della sistemazione del Mutipurpose perché non tutti hanno potuto avere quello che reclamavano, che pretendevano o che cercavano di avere, però hanno pensato che un inserimento di Tirrenia nel nostro porto nella maniera in cui è stato studiato fosse interessante per tutti"*

Di interesse al fine di inquadramento della fattispecie è anche la telefonata 261 del 12.09.2007 tra il Carena ed il Gallanti.

Nella parte centrale della telefonata il Carena evidenzia che la gara non si era mai conclusa e fornisce una chiara spiegazione di come si sono svolti i fatti. (la si veda al numero L141 E L142 del fascicolo)

La telefonata appare di particolare interesse e si rimanda alla lettura.

Si riporta soltanto la parte che spiega il perché dell'inserimento di Tirrenia.

CARENA: *OMISSI S e Tirrenia nel frattempo dica io me ne vado"*

Carena io me ne vado, io me ne vado allora tutti preoccupati da Batini in giù e in su, mettiamo dentro Tirrenia "

L'IMPOSIZIONE DELL'ACCORDO – la prima turbativa d'asta e la concussione a danno del Messina

Risulta da molteplici atti che l'accordo del 1 aprile 2004 non fu affatto spontaneo ma al contrario venne dettato dal Novi che impose l'inserimento di Tirrenia. L'alternativa per i concorrenti sarebbe stata l'assegnazione ad MSC di tutto.

Risulta da varie dichiarazioni che l'inserimento di Tirrenia fu oggetto di una vera e propria imposizione del Novi nei confronti dei concorrenti.

I motivi a delinquere relativi all'inserimento della Tirrenia vanno ricollegati alla volontà di favorire la società Compagnia Unica S.C.R.L., motivi che, come si vede ricorrono spesso nelle condotte criminose contestate al Novi. Ciò sia in riferimento al reato di turbativa d'asta sia al reato di concussione contestato sia in relazione ai reati relativi alla truffa aggravata e corruzione relativi alla transazione a favore della citata società. Per non parlare della seconda turbativa d'asta di cui al capo 5.

Costituiscono elemento di particolare peso in relazione alla vera natura dell'accordo le dichiarazioni di Messina Ignazio e Messina Paolo, Spinelli Aldo, Clerici, dei Grimaldi e dell'Avvocato Rossi

Come accennato per uno dei concorrenti poi la costrizione fu particolarmente evidente in quanto la società Messina aveva tutte le carte in regola per potere aspirare all'assegnazione dell'intero compendio.

Infatti seguendo i criteri espressi nel comitato portale del 23 gennaio 2004 e nei lavori della commissione del 9 gennaio 2004 l'offerta della Messina con la rinuncia di MSC e di Grimaldi era di gran lunga la migliore

Il dott. Ignazio Messina riferisce le attività poste in essere dal Novi nei suoi confronti quali effettiva e palese costrizione.

Cfr dichiarazioni di Ignazio Messina

Per quanto riguarda la gara Multipurpose confermo quanto dichiarato in intervista; le cose andarono così: dopo che MSC aveva deciso di rinunciare unitamente a Grimaldi (la notizia pur ufficiosa era ritenuta certa) la Società Ignazio Messina & C. S.p.A. aveva, in virtù dei criteri adottati per scegliere l'offerta di MSC, ottime possibilità di aggiudicarsi l'intero compendio.

Dopo il ritiro di MSC e di Grimaldi infatti avevamo presentato il piano industriale di gran lunga migliore e un'offerta riguardante l'intero compendio e l'acquisto di tutte le gru soddisfacendo integralmente le condizioni dell'avviso di gara a contrario di altri.

Proprio per questo motivo io, che ero il delegato della Società ad occuparmi di questa questione, contattai circa a metà marzo il Presidente Novi e gli chiesi di concludere le procedure di gara. Ovviamente era nostro interesse una pronta conclusione della gara che, secondo noi, avrebbe portato all'assegnazione a Messina dell'intero compendio. Novi rimase sul vago, disse vediamo ma non disse altro.

A quanto ricordo non ebbi più contatti con alcuno riguardo la gara fino al 31 marzo 2004 quando accadde un fatto per noi assolutamente sconcertante. Chiamò infatti uno degli altri concorrenti (non ricordo con precisione se Clerici o Spinelli) e disse se sapevamo che saremmo stati convocati dall'Autorità Portuale, il giorno dopo per siglare un accordo. Io caddi dalle nuvole perché come ho detto noi aspettavamo una favorevole conclusione della gara. Comunque per saper qualcosa di più chiamai il Dott. Carena, che al tempo era il punto di riferimento dell'Autorità Portuale, chiedendogli cosa stava succedendo e che razza di accordo dovevamo valutare. Carena rimase estremamente sul vago e non voleva dirmi delle cose precise dicendo che altri in Autorità Portuale ci stavano lavorando. Io gli dissi con molta decisione che se non mi mandava il testo non ci saremmo neppure presentati ed avremmo anzi diffidato l'Autorità Portuale per concludere la gara, secondo le procedure ordinarie.

Così nella serata del 31 marzo 2004 (tra le 19 e le 20) mi arrivò una e-mail dal Dott. Carena con il testo allegato. Lo ricordo perché ho rivisto da poco questa e-mail che mi riservo di produrre.

Mio padre e gli altri membri della mia famiglia a quell'ora erano già andati a casa e ne pariammo tutti insieme la mattina dopo. I toni furono ovviamente assai accesi, eravamo molto arrabbiati anche perché non solo ci si richiedeva di firmare un accordo spartitorio

quando a buon diritto potevamo ottenere l'intero compendio, ma c'era stata assegnata solo una quota di 85.000 mq circa che erano anche meno dei 120.000 mq che erano il nostro limite minimo nell'offerta per un'assegnazione parziale. Per di più dovevamo acquistare tutte e quattro le gru senza avere l'intero compendio che avevamo richiesto. Inoltre, cosa ancor più assurda, 50.000 mq. sarebbero stati assegnati a Tirrenia che non aveva neppure partecipato alla gara.

Ancora di più avremmo dovuto fare uno scambio di aree con Spinelli per aree che non c'entravano nulla con il Multipurpose.

Non ho mai saputo che l'idea che questo accordo di spartizione non derivasse da un'idea del Presidente Novi ma invece da una proposta articolata del Dott. Grimaldi. Ricevo lettura del memo che mi si dice il Dott. Grimaldi il 1° marzo 2004 ha consegnato al Dott. Novi e rimango assolutamente esterrefatto. Capisco solo in questo momento che le condizioni che abbiamo dovuto accettare, la "fregatura" delle quattro gru e addirittura la questione dei 7.000 mq in contenzioso con Spinelli (per Derna) avevano trovato origine, a nostra insaputa e contro di noi, dal Dott. Grimaldi.

Nel pomeriggio del 1° aprile 2004 (credo proprio che fosse ne primo pomeriggio e rimanemmo lì per varie ore) partecipai alla riunione alla quale era presente il Dott. Novi, il Prof. Carbone, il Dott. Carena che però dopo poco si allontanò, Alfonso Clerici (che in quel momento rappresentava il Genoa District Port comprendente Forrest S. Giorgio e Terminal Frutta) e il Comm. Spinelli. In quella sede il Dott. Novi introdusse l'argomento che fu poi spiegato dal Prof. Carbone. I due erano in piena sintonia. Entrambi ci assicuravano che la cosa si poteva fare, e che la Tirrenia pur non presente, era d'accordo. **La situazione ci fu posta, in particolare per quanto mi riguarda mi fu posta si potrebbe dire "o così o Pomi"; nel senso che se non avessimo accettato di sottoscrivere l'accordo si doveva rifare tutto, nel senso tutta la gara. Io allora che sono sanguigno dissi: "allora riparteciperemo alla gara"; a quel punto, non ricordo se Novi o Carbone mi risposero "e tu pensi di vincerla quella gara?".** Mi fecero capire che se non avessi accettato in una nuova gara avrebbero richiamato Aponte o altri armatori più importanti di noi, in modo da metterci totalmente fuori gioco.

ADR lo chiesi "ma come fate a chiudere questa gara?" e mi fu risposto "ma quello non è un problema."

Durante quell'incontro io ero in continuo contatto con mio padre che chiamavo continuamente e inizialmente non eravamo della idea di sottostare a questa imposizione. Poi ci rendemmo conto che non avevamo via d'uscita.

Specifico che ci veniva imposto non solo di accettare quel riparto ma anche di rinunciare a tutti i ricorsi nei confronti dell'Autorità Portuale anche alcuni non relativi in nessun modo alla vicenda Multipurpose. Tra questi quello che più ci costava era ricorso che avevamo fatto contro la Autorità Portuale e come contro interessato la Cooperativa Santa Barbara, che per inciso era difesa proprio dal Prof. Carbone. Su questo ci imputammo ancora di più perché non ci sembrava proprio giusto e ricordo che chiamai mio padre alla presenza di Novi e di Carbone (c'eravamo appattati nell'Ufficio di Presidenza) e gli dissi che si voleva anche la rinuncia a quel ricorso. Mio padre non ne volle sapere, e ricordo che urlava nel telefono, comunque poi, alla fine, acconsentimmo a rinunciare anche a quello in cambio però della promessa del Dott. Novi di riportare la questione in Comitato Portuale. In quel modo se anche non fossimo riusciti a far cambiare quel regolamento potevamo almeno riniziare le impugnazioni.

Specifico che il 16 aprile 2004 c'era proprio un'udienza per quel ricorso.
In sostanza ci siamo trovati costretti ad accettare il riparto e la rinuncia ai ricorsi perché se no le prospettive erano di non ottenere nulla. Ricordo per le gru che io avevo provato a contrattare su due e non quattro ma non ottenni nulla.
Per inciso il Novi non passò mai in Comitato Portuale il regolamento per la S.Barbara.
ADR Escludo che l'Avv. Cocchi, che rappresenta la famiglia da anni, abbia dato mai qualsiasi consenso per la Società a qualunque tipo di spartizione in quel periodo. Lo stesso non ci ha mai riferito neppure di proposte dell'Autorità Portuale tant'è che il 31 marzo 2004 la cosa mi colse totalmente impreparato

Si vedano le dichiarazioni in prosecuzione il giorno successivo

"Prosecuzione verbale sommarie informazioni del 13.11.2007
Produco e-mail inviata dal Dott. Carena il 31.03.2004 alle ore 19.12 e il testo dell'allegato. E' l'e-mail della quale ho parlato nell'esame di ieri

Per quanto riguarda la questione S.Barbara specifico che avevamo impugnato un regolamento emanato dal Presidente il 22.05.2001 che sostanzialmente stabiliva un obbligo per noi terminalisti di avvalersi della Cooperativa S. Barbara per il servizio integrativo anti-incendio. Non entro negli specifici motivi ma mi riporto al ricorso e agli atti allegati che produco e che descrivono i profili giuridici.

Come ho già dichiarato ci fu imposto dal Presidente Novi e dal Prof. Carbone di ritirare tutti i ricorsi nei confronti dell'Autorità Portuale. L'accordo che ho dovuto firmare faceva riferimento ai ricorsi nei confronti dell'Autorità Portuale ma non certo ai ricorsi nei confronti dell'Autorità Marittima.

Ciò nonostante il Presidente Novi cominciò a richiederci con una missiva in data 20.05.2004 la rinuncia anche ai ricorsi fatti nei confronti dell'Autorità Marittima.

ADR Preciso che si trattava di altri ricorsi, due nei confronti dei piloti e due sempre nei confronti della S. Barbara sia contro l'Autorità Portuale sia contro l'Autorità Marittima. I difensori dei Piloti in entrambi i ricorsi e i difensori della S. Barbara, in entrambi i ricorsi, erano sempre il Prof. Carbone e il Prof. Munari.

Produco la stampata dei quattro ricorsi indicati.

Noi a quel punto abbiamo risposto con nostra missiva del 25.05.2004 dicendo che mai ci eravamo impegnati a ritirare i ricorsi contro l'Autorità Marittima.

A seguito di questo il Presidente Novi, nella Commissione consultiva precedente al Comitato Portuale del 14.07.2004, riuscì ad ottenere la proposta di aggiungere tra le condizioni per darci la concessione anche la rinuncia ai ricorsi nei confronti dell'Autorità Marittima che specifico non era contenuta nell'accordo del 1° aprile 2004. In Comitato Portuale del 14.07.2004 non riuscì tuttavia a far passare la cosa.

In quell'occasione io uscii perché ero interessato e avvicinai il Sindaco Prof. Pericu dicendogli che già ci avevano sostanzialmente costretto a firmare quell'accordo e che oggi ci volevano costringere a rinunciare anche a degli altri ricorsi che non c'entravano proprio nulla e che mi sembrava proprio ingiusto. Seppi poi che il Prof. Pericu aveva chiaramente detto che "richiedere di rinunciare a contenziosi che non riguardavano il Multipurpose sarebbe stato un tipico abuso di potere".

Per questo motivo fu inserita tra le condizioni solo la rinuncia ai ricorsi che riguardavano il Multipurpose e che anche secondo noi poteva avere un senso.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 28 di 129

La questione tuttavia non finì lì perché successivamente, e precisamente in data 15.09.2004, il Presidente Novi ci scrisse una missiva chiedendoci ulteriormente di rinunciare a tutti i ricorsi e quindi non solo quelli riguardante il Multipurpose.

Noi rispondemmo con nota del 16.09.2004 ribadendo che non venivamo meno al nostro impegno preso e che avremmo rinunciato al momento del rilascio della concessione.

In seguito il Dott. Novi con nota del 29.09.2004 ci disse che dovevamo rinunciare entro la corrente settimana.

Personalmente abbiamo vissuto queste richieste come un'ulteriore costrizione. Abbiamo comunque risposto con nota 02.10.2004 e gli abbiamo allegato le rinunce firmate ma non ancora depositate, come atto di fiducia.

Con lettera del 05.10.2004 il Presidente Novi insiste richiedendone l'immediato deposito riservandosi di adottare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Dopo questa missiva noi abbiamo risposto con lettera del 06.10.2004 nella quale ribadiamo di essere stati costretti a firmare l'accordo che tra l'altro conteneva anche cose non vere. Prendo atto che la missiva è già contenuta negli atti della S.V. e faccio esplicito riferimento al contenuto della stessa che confermo.

Specifico che la missiva è stata firmata da mio padre a nome della Società e di noi tutti.

Dopo questa lettera, con missiva del 09.11.2004, che produco in copia, Novi richiese ancora la notifica degli atti di rinuncia.

In data 29.11.2004 mio padre, Gianfranco Messina, si vide con il Presidente Novi per chiarire la situazione. Il Novi richiese di ritirare quella lettera, adombrando anche querele, e si accordarono nel senso che il Novi ribadì il suo impegno, che aveva preso il 1° aprile 2004, a riaffrontare la problematica guardiafuochi.

A seguito dell'incontro, il 30.11.2004 Novi scrisse a mio padre richiedendo nuovamente la rinuncia anche al ricorso guardiafuochi e sostenendo, in modo evidentemente del tutto infondato, che anche quel ricorso avrebbe riguardato la concessione Multipurpose.

ADR Nello stesso periodo, in data 30.11.2004, il Dott. Filippo Schiaffino dell'Autorità Portuale, ci scrisse che la definizione dell'atto concessorio con Derna poteva essere favorita dalle intese relative all'area di 7.000 mq. che erano in contenzioso tra noi e Derna. Specifico che quel punto dell'accordo che ci avevano fatto firmare il 1° aprile 2004 era caduto nel Comitato Portuale del 15 aprile 2004. Inoltre in quel momento avevamo sì la concessione ma malgrado le nostre richieste, non ci erano state consegnate le aree.

ADR Iniziò così una nostra resistenza a ritirare i ricorsi fino alla consegna materiale delle aree che avvenne solo a fine febbraio 2005. A dimostrazione di ciò produco copia della lettera dell'Avv. Cocchi del 25.11.2005.

Per inciso il Presidente Novi non ha mai onorato l'impegno che aveva preso di riportare in Comitato la questione guardiafuochi e pertanto non solo non si è risolto un problema, ma noi ci troviamo oggi nell'impossibilità di azionare nuovamente il TAR per riprendere il nostro ricorso.

Solo ultimamente, negli ultimi due-tre mesi il Presidente Novi sta lavorando in ordine a una nuova Società che dovrebbe comprendere Comune, Autorità Portuale e alcuni privati e che dovrebbe fornire il servizio antincendio. Per quello che ho capito essendo presente nella nuova Società costituenda l'Autorità Portuale non si farebbe la gara prevista dalla Legge Portuale. L'iniziativa non è stata approvata da un recente Comitato Portuale.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 29 di 129

ADR Pror quanto riguarda le somme eventualmente versate dall'Autorità Portuale nell'ambito della vicenda Multipurpose posso dire, ma la mia conoscenza deriva fondamentalmente dagli atti, che ricordo una seduta del Comitato Portuale, credo dell'aprile 2004, dove fu proposto dal Presidente Novi di ratificare una transazione già effettuata con la Società Multipurpose Terminal S.p.A. ed un'altra con la Compagnia Unica. Risulta dagli atti della gara che fu inoltre previsto una specie di "indennizzo" a favore del precedente concessionario delle aree, e ricordo con un po' più di precisione solo l'episodio del 2006 che riguarda un'ulteriore transazione per ulteriori 1.800.000 euro.

D. Lei votò favorevolmente all'approvazione di questa transazione?

R. No, avevo ed ho molti dubbi sull'esistenza del titolo giuridico e per evitare di incorrere in responsabilità patrimoniali decisi di astenermi. Non votai contro perché comunque non ritenevo opportuna una presa di posizione degli armatori, che io rappresentavo, in quel senso a fronte di richieste che almeno dal punto di vista sostanziale non avevo motivi per rigettare in toto ma che secondo me forse avrebbero dovuto essere richieste ad altri soggetti.

ADR Se infatti il problema era che la Compagnia aveva avuto maggiori costi per alcuni lavori dell'Autorità Portuale e per occupazioni da parte di terzi, avevo evidenziato in Comitato che lavori nel 2005 sostanzialmente non ve n'erano stati e che al limite i maggiori costi si sarebbe dovuto richiederli ai soggetti che con le loro occupazioni li avevano determinati. Sempre che comunque fossero costi da risarcire.

ADR Per altro già nel 2003 la Società Messina aveva proposto formalmente all'Autorità Portuale di gestire senza richiedere alcun che la situazione transitoria, garantendo la prosecuzione dei contratti in essere.

ADR Ho avuto spesso la sensazione, ma certamente è solo una sensazione, che i pareri dell'Avvocatura dello Stato sposassero spesso le tesi sostenute dal Presidente, dall'Autorità Portuale. Per esempio mi ha colpito il fatto che alcuni pareri dell'Avvocatura di Stato ed in particolare quelle sulle concessioni temporanee al Sesto Modulo e al Multipurpose siano in contrasto ed a poco tempo di distanza. Naturalmente di per se questo non so se indichi qualcosa, ma uno degli esempi dai quali ho tratto questa mia sensazione.

ADR Non ero assolutamente a conoscenza che l'Avvocato dello Stato che nella gran parte ha rilasciato i pareri dell'Avvocatura di Stato su queste questioni, fosse a livello personale, consulente stipendiato dell'Autorità Portuale.

Per me è una sorpresa e di questo fatto non si parla assolutamente tra gli operatori portuali e neppure in ambienti interni all'Autorità Portuale.

Ad integrazione delle dichiarazioni di ieri produco un fax in data 09.05.2007 dell'Avvocato di Tirrenia che evidenzia la volontà della Società di non presentare offerte per la nuova procedura di gara.

ADR Ricordo che all'indomani della sentenza del TAR il Presidente Novi convocò noi concessionari e ci disse che non era lui che dovevamo convincere ma Batini. Si trattava per il Presidente Novi di dover decidere se accettare l'offerta congiunta Grendi-Tirrenia che avrebbe portato Grendi a ritirare il suo ricorso.

Nessuno capiva né cosa centrasse Batini e la Compagnia né in concreto cosa volesse. A testimonianza di quanto sopra ci sono naturalmente le lettere di convocazione ed una missiva indirizzata al Dott. Negri, rappresentante dei terminalisti, in data 02.04.07 che produco in copia, nella quale evidenziamo

l'opportunità che tutti invitassimo il Presidente Novi a prendersi le sue responsabilità a prescindere da Batini.

Come si capisce dal primo periodo della lettera, il Novi aveva insistito perché il Negri andasse a parlare con Batini.

ADR In questi ultimi giorni il Presidente Novi ci sta indirettamente contattando per rifare un nuovo accordo tra tutti i soggetti interessati. Accordo che dovrebbe essere poi avallato dalla Compagnia Unica.

Novi non ci ha più telefonato, anche perché non abbiamo in questo momento rapporti ottimi, ma ci ha telefonato il Comm. Spinelli chiedendoci di trovare un ennesimo accordo ma a questo punto noi francamente non siamo disponibili visti anche i precedenti. Voglio specificare che non è certo da noi che partono iniziative di quel genere.

Si vedano anche le dichiarazioni di Messina Paolo rese nell'aprile 2004 che confermano quelle di Ignazio.

Omissis

Si ritirarono anche altri concorrenti ed a quel punto io ritenevo di essere, per il piano d'impresa presente, il soggetto più idoneo; devo dire che dall'Autorità Portuale, in particolare dalla commissione di gara trapelava pressoché in tempo reale quella che poteva essere la graduatoria, ma non sono in grado in questo momento di riferire con precisione chi dell'Autorità Portuale avesse riferito queste informazioni.

D. Visto che dopo le varie rinunce eravate rimasti in quattro concorrenti come si arrivò ad una ripartizione a cinque, comprendente anche Tirrenia?

R. Ricordo che una volta mio nipote Ignazio che si occupava della questione si recò presso l'Autorità Portuale e da quanto mi disse, io non ero presente, da Autorità Portuale fu proposta una ripartizione che inseriva tra i soggetti destinati a ricevere le concessioni anche Tirrenia.

Noi non era che fossimo particolarmente contenti di questo fatto ma ritenemmo opportuno accettare la ripartizione proposta.

In ordine alla costrizione appaiono rilevanti a conferma anche la missiva in data 6 ottobre 2004 con la quale Messina Gianfranco testualmente scrive al Novi

Omissis

** Vi ricordiamo che il 01.01.2004 ci avete convocato e ci avete fatto firmare l'accordo del 01.01.2004 senza neppure avercela fatta vedere prima."*

Omissis

... eppure l'unica cosa di cui si interessa non sono le cose sostanziali ma solo di farci ritirare i ricorsi in anticipo levandoci l'unico mezzo di difesa contro lo strapotere dell'Autorità Portuale ..omissis

Volerci imporre poi di rinunciare anche ai ricorsi verso la Capitaneria che ha fatto dei regolamenti che penalizzano il porto e l'utenza non è certo nell'interesse del Porto e

che che il Presidente dell'Autorità Portuale pretenda ciò non depone certo bene e lascia esterrefatti."

omissis

(doc 138 si raccomanda la lettura)

Inoltre vanno citate tutte le missive contenute nella corrispondenza tra Autorità Portuale e Messina (documenti dal 129 a 140)

Di particolare rilevanza è la costrizione relativa al ritiro dei ricorsi.

Emerge infatti che fu inserita tra le condizioni imposte nell'accordo del 1 aprile anche la rinuncia tutti i ricorsi anche non relativi alla vicenda Multipurpose.

La rinuncia al ricorso relativo alla Santa Barbara (cfr i due verbali di sit di Ignazio Messina in data 13 novembre 2007 e 14 novembre 2007) non ha in particolare alcuna attinenza con la vicenda Multipurpose. Tuttavia la cooperativa era difesa sia dal Carbone sia dal prof avv Munari che risulta avere rapporti di stretta colleganza sia in università di Genova sia in vicenda legali con il Carbone.(cfr gli estratti dei ricorsi allegati alle dichiarazioni del Messina)

Quanto sopra indica come la richiesta e la particolare insistenza del Novi e del Carbone nel mantenere ferma l'imposizione del ritiro di quello specifico ricorso fosse collegato ad un preciso interesse del Carbone.

Il dato è confermato dalla ulteriore costrizione del Novi che tentò di inserire tra le condizioni anche la rinuncia ai ricorsi presentati contro l'Autorità Marittima e cioè la Capitaneria di porto.

In sede di commissione consultiva ottenne l'inserimento di questa ulteriore condizione che non era prevista nell'accordo coatto del 1 aprile. (cfr verbale commissione consultiva precedente al Comitato Portuale del 14.07.2004.)

Il fatto riguardava in concreto il ritiro di due ricorsi di Messina nei confronti della Capitaneria di Porto.(cfr stampata ricorsi citati in allegato alle dichiarazioni del Messina) Avrebbe beneficiato del ritiro dei due ricorsi la società PILOTI difesa sempre dal Carbone e dal Munari.

Tale accanimento nel richiedere ulteriori rinunce a ricorsi non può trovare alcuna spiegazione soprattutto tenendo conto del fatto che l'autorità Portuale in tali ultimi procedimenti non aveva alcun ruolo ne alcun interesse. L'unico interesse visibile era infatti del Carbone quale difensore della controparte privata che avrebbe beneficiato della rinuncia al ricorso.

E' utile rimarcare che malgrado l'iniziativa degli indagati sia stata in parte fermata dall'intervento del prof Pericu che nel comitato portuale del 14.07.2004 disse chiaramente che imporre la rinuncia a ricorsi non inerenti il Multipurpose costituiva un chiaro caso di "abuso di potere" e malgrado nello stesso comitato portuale fosse stata limitata la necessità di ritirare ricorsi a quelli relativi a Multipurpose, il Novi andò

decisamente avanti nella condotta di costrizione in relazione alla cooperativa Santa Barbara ed alla imposizione della rinuncia a tale ricorso.

E' anche utile anticipare che il rapporto Novi - Munari emerge nello stesso periodo anche in relazione alla rinuncia del concorrente STC, rinuncia che venne richiesta dal Carbone al Bertacchi (legale rappresentante del concorrente STC) proprio per il tramite del Munari che curava gli interessi della STC nella procedura.

Appaiono in definitiva più che evidenti le fonti di prova in ordine alla imposizione dell'accordo da parte del Novi e del Carbone ai vari concorrenti.

Al di là delle chiare dichiarazioni del Messina Ignazio emerge che in qualche modo a tutti i concorrenti fu imposta la suddivisione delle aree con l'inserimento di Tirrenia.

Quanto al Messina le dichiarazioni dello stesso sono più che confermate. Infatti da un lato non esiste alcun motivo per il quale un concorrente con ottime possibilità di successo dovesse in qualche modo rinunciare ad un passo dall'assegnazione totale, inoltre non si vede per quale motivo dovesse impegnarsi a ritirare i ricorsi presentati anche in relazione a problematiche del tutto non inerenti con la questione multipurpose.

Risulta invece chiaro l'interesse del Novi e del Carbone sia alla accettazione del piano di riparto sia alla rinuncia ai ricorsi.

Che del resto la rinuncia ai ricorsi e l'accettazione del piano di riparto sia stata imposta risulta confermato anche documentalmente.

La missiva del 6 ottobre 2004 è assai chiara nell'indicare come la sottoscrizione dell'accordo e la rinuncia ai ricorsi siano state accettate dal Messina solo mediante una costrizione.

Sul piano dei ricorsi emerge anche un ricco carteggio nel quale il Novi continua a pretendere le rinunce ed i Messina continuano a protestare soprattutto in relazione ai ricorsi non inerenti al Multipurpose.

La giurisprudenza è del resto chiara nell'individuare la condotta di costrizione o induzione.

Sez. 6. **Sentenza n. 35028 del 22/03/2005 Ud. (dep. 29/09/2005) Rv. 232071**

Presidente: Fulgenzi R. Estensore: Oliva B. Relatore: Oliva B. Imputato: Battaglia. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Catanzaro, 4 Aprile 2003)

506 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 059 ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Per induzione - Caratteri - Elementi rilevanti della condotta - Fattispecie.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 33 di 129

Ai fini della configurabilità del reato di concussione per induzione, mentre non è determinante che la vittima abbia inizialmente preso contatto di propria spontanea volontà con il soggetto attivo del reato, è invece rilevante che quest'ultimo, anche con comportamenti surrettizi, abbia indotto la vittima medesima a sottostare alle prestazioni richieste per evitare un danno. (Nella specie, l'imputato, pubblico ufficiale, inizialmente contattato dalla vittima che voleva risolvere un problema edilizio, aveva posto poi in essere una condotta inequivocabilmente indirizzata a ingenerare nella vittima stessa la convinzione che, non aderendo ai pagamenti richiesti, avrebbe subito conseguenze negative).

Sez. 6, Sentenza n. 49538 del 01/10/2003 Ud. (dep. 31/12/2003) Rv. 228368

Presidente: Romano F. Estensore: Cortese A. Imputato: P.G. in proc. Bertolotti, P.M. Hinna Danesi F. (Conf.)

(Annulla con rinvio, App. Cagliari, 24 giugno 2002).

505 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 059 ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Concussione per "induzione" - Modalità di realizzazione della relativa condotta - Indicazione - Fattispecie.

Nella nozione di concussione per "induzione" va ricompresa qualsiasi condotta capace di creare nel privato uno stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire nel senso voluto dall'agente, che può assumere svariate forme (quali l'inganno, la persuasione, la suggestione, l'allusione, il silenzio o l'ostruzionismo, anche variamente ed opportunamente combinati tra loro), in considerazione anche del diverso contesto in cui i soggetti si muovono e la loro maggiore o minore conoscenza di certi moduli operativi e dei relativi codici di comunicazione.

Naturalmente nel caso di specie si ha una conclamata ipotesi di costrizione sintetizzata icasticamente dal Messina nelle sue dichiarazioni.

Le fonti di prova al riguardo sono numerosissime.

Innanzitutto le varie dichiarazioni dei concorrenti nella procedura.

Le stesse dichiarazioni del Novi confermano del resto la maggior parte dei fatti;

Le annotazioni contenute nell'agenda del Novi confermano ulteriormente le circostanze

Sul piano logico il fatto che la rinuncia Aponte Grimaldi porti la stessa data dell'accordo (1 aprile 2004) indica una chiara regia comune da parte di Autorità Portuale.

Le sit del Rossi sono inoltre particolarmente indicative sul punto:

cfr sit Rossi

omissis

Per questo motivo ci rivedemmo qualche giorno dopo e partecipò anche il Dott. Aldo Grimaldi ed andammo nell'Ufficio del Presidente Novi. In quell'occasione non c'era Carena, c'era Novi, l'Avv. Busnelli, il Prof. Carbone, oltre naturalmente a me e al Dott. Grimaldi. In quella sede fu deciso l'intero pacchetto rappresentato poi nella lettera di rinuncia del 1° aprile 2004.

Novi e Carbone ci dissero che al Comitato Portuale, che doveva approvare il nostro piano d'impresa, avrebbero dovuto portare anche la nostra rinuncia alla gara Multipurpose, e cioè quella di MSC e Grimaldi.

A quel punto Aldo Grimaldi accettò ed io contattai Aponte per riferirgli che era necessaria la rinuncia alla gara Multipurpose cosa che per quanto ho capito non lo stupì più di tanto e disse che andava bene così.

Per quanto riguarda la redazione della missiva di rinuncia sicuramente fu fatta insieme all'Autorità Portuale ed in particolare credo con l'Avv. Busnelli. Non ricordo se fu redatta materialmente poi da me o in Autorità Portuale ma certo è che ci abbiamo lavorato a quattro mani.

Ricordo che l'Autorità Portuale aveva tempi assai ristretti per concludere la questione e ci fecero lavorare con tempi serrati.

ADR I tempi della redazione e della firma della lettera di rinuncia furono dettati da Autorità Portuale, era del resto scontato che dell'intera operazione avrebbero poi tratto beneficio gli altri concorrenti e che ci fosse fretta di definire l'intera situazione anche di Multipurpose.

Le dichiarazioni del Messina sono poi precise e circostanziate e confermate dai documenti in particolar modo da quelli prodotti in sede di esame testimoniale

ESCLUSIONI E RINUNCE DEI SOGGETTI NON GRADITI

Gli altri concorrenti non trovavano posto nella impostazione decisa dal Novi e pertanto il Novi con il Carena ed il Carbone decise di non assegnare loro nulla.

Proprio a cagione dell'inserimento della Tirrenia che non trovava alcun supporto ragionevole l'operazione si presentava a forte rischio in caso di ricorso al TAR.

Per tale motivo fu deciso da un lato di imporre la formalizzazione di un accordo tra alcuni concorrenti e dall'altro di richiedere ai rimanenti concorrenti la rinuncia alla domanda.

In tale modo infatti, avendo acquisito il consenso di alcuni e non dovendo formalmente valutare nel merito le domande dei rinunciatari ci si metteva al riparo dal pericolo di ricorsi.

ESCLUSIONE PASTORINO

Di fatto uno dei concorrenti rifiutò di revocare la domanda e fu escluso senza alcuna motivazione.

E' il caso del concorrente Pastorino al quale il Carena richiese di rinunciare (cfr verbale dichiarazioni Carena)

Il concorrente rifiutò e venne escluso. Si evidenzia che non esiste alcuna motivazione nel provvedimento di esclusione. L'atto rinvia infatti alla relazione del 7 aprile 2004. La relazione tuttavia recita soltanto che mancherebbero i requisiti previsti dal bando.

Non solo non si vede quale dei requisiti difettesse ma si osserva che la conferenza di servizi-commissione di gara ed il comitato portuale avevano preso in considerazione le varie domande e non ne avevano esclusa nessuna.

Semplicemente aveva evidenziato come alcune domande fossero di categoria "superiore" ad altre.

E' importante sottolineare tuttavia che la domanda Pastorino in quella sede non sia stata affatto esclusa per mancanza dei requisiti del bando e come sia stata inserita nella stessa categoria di altre offerte poi incluse nell'accordo. E' il caso di Derna di Spinelli. Gli altri acconsentirono a revocare la propria domanda nella speranza e con la promessa di ottenere vantaggi.

RINUNCIA THERMOCAR

Il concorrente Thermocar, nella persona dell'ing Puccetti ha dichiarato di essere stato convocato nell'aprile 2004 dal Carena e che il Carena gli aveva detto che bisognava ritirare la domanda fornendogli un modulo precompilato da firmare subito. Il Puccetti decise di assecondare la richiesta del segretario generale dell'Autorità Portuale.

Dichiarazioni PUCETTI

omissis

Quando poi fu bandita la gara per un'area nel Multipurpose presentammo formale domanda per l'assegnazione di circa 6.000 mq. Era il 26 novembre 2003.

Nell'aprile del 2004 credo intorno alla metà del mese mi chiamò, cosa piuttosto strana, il Dr. Carena Sandro chiedendomi di recarmi subito da lui nei suoi uffici a Palazzo San Giorgio. Io andai subito e lui mi disse che la situazione era complicata, che non c'era più spazio per noi soggetti piccoli e che quindi bisogna che ritirassimo la domanda. Mi disse che Pastorino era nella stessa situazione. Mi disse anche che comunque quella situazione non avrebbe potuto portare a darci una concessione e che quindi era proprio il caso di rinunciare.

Ricordo che mi propose un modello di rinuncia già precompilato da lui e io mi disse che bisognava firmare subito. Ovviamente ero un po' frastornato ma mi disse che bisognava firmare subito; io a quel punto evidenziai che avevo bisogno comunque dello spazio e Carena mi disse "sì, sì vedremo." A quel punto io comunque decisi di assecondare la richiesta del Segretario Generale dell'Autorità Portuale anche perché mi servivano degli spazi ma non necessariamente proprio quelli e confidavo che qualcuno della altre numerose domande sulle quali non avevo avuto risposta avesse poi esito positivo.

Firmai quindi la lettera di rinuncia che mi veniva sottoposta e rimasi in attesa di eventuali aperture.

omissis

il dato viene inoltre confermato dal Carena cfr verbale interrogatorio del 20.07.2007

A.D.R. Mi si evidenzia che il legale rappresentante di Thermocar ha riferito di essere stato chiamato proprio in quel periodo e che io lo avevo invitato a revocare la domanda porgendogli una revoca già da me preparata che doveva firmare.

Con molta sincerità dico che ciò è vero e che la domanda di Thermocar come ho evidenziato al Sig. Puccetti non avrebbe trovato sicuramente accoglimento perché non corrispondente ai requisiti del bando. Devo dire che questa decisione fu presa non solo da me ma anche dal Presidente Novi e dal Prof Carbone. Con loro ci accordammo per chiamare i concorrenti che secondo noi non avevano o i requisiti o una conformità al piano regolatore portuale e di invitarli a rinunciare. L'accordo era che io dovevo contattare Thermocar e Pastorino, il Prof Carbone avrebbe contattato S.T.C.. Non so se il Prof Carbone abbia contattato S.T.C. che comunque rinunciò.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 36 di 129

lo chiamai anche Pastorino che disse di non voler rinunciare. A quel punto fu escluso secondo me legittimamente,

e dallo stesso Novi nell'interrogatorio del 10 settembre 2007

nonché dal Carbone nell'interrogatorio del 11 settembre 2007

Siribadisce che non sussisteva alcun presupposto per consentire l'esclusione del Pastorino,

L'esame delle rinunce presentate dal Puccetti per THERMOCAR e dal Bertacchi per S.T.C. (acquisite in atti) evidenzia che le stesse hanno non solo un identico contenuto ma un testo letteralmente identico.

Tale identità anche nelle parole tra due documenti provenienti da due soggetti diversi prova in modo assoluto che le rinunce furono approntate dal Carena ed imposte ai concorrenti.

RINUNCIA STC

Anche in relazione alla rinuncia del BERTACCHI per STC la decisione fu presa dal Novi, dal Carbone e dal Carena.

In questo caso tuttavia la situazione era più problematica. Risulta infatti che il Bertacchi esasperato dalla impossibilità di trovare aree per lui assolutamente essenziali avesse manifestato la decisa volontà di impugnare un eventuale esito a lui sfavorevole.

Cfr dichiarazioni BERTACCHI

OMISSIS

ADR Non abbiamo aree demaniali marittime che per altro ci servirebbero particolarmente per depositare i semimorchi e per effettuare le operazioni di manutenzione necessarie. La situazione è in qualche modo drammatica tanto che abbiamo per necessità dovuto inserire tra le previsioni passive del bilancio le contravvenzioni per divieto di sosta al codice stradale. In

OMISSIS

ADR Evidenzio che prima della fine del 2003 io avevo cercato in molti modi di avere delle aree dentro e fuori dal porto, anche comprandole ovviamente fuori dal demanio, ma sempre con esito negativo e le varie Autorità alle quali mi ero rivolto per ottenere uno spazio vitale per lavorare non avevano mai accolto le mie richieste. **In relazione a questa istanza Multipurpose avevo pertanto esternato che questa volta se non me l'avessero in parte accolta avrei richiesto gli atti e avrei impugnato al TAR.**

La richiesta al Bertacchi di rinunciare appariva quindi problematica. Per questo motivo la richiesta non fu rivolta dal Carena come per gli altri due soggetti ma intervenne il Carbone.

Il prof. Carbone era infatti in ottimi rapporti di amicizia, di colleganza in università ed in svariate cause amministrative con l'avvocato Prof. Munari il quale era proprio illegale che seguiva il Bertacchi nella gara Multipurpose.

Va ricordato che il Munari proprio in quel periodo era codifensore con il Carbone dei soggetti interessati alle rinunce ai ricorsi imposte al Messina. (la cooperativa Santa Barbara e i Piloti.)

A dimostrazione dei rapporti tra il Munari ed il Carbone si evidenzia la ricca bibliografia di pubblicazioni in comune e le stesse dichiarazioni del Carbone.

A cagione di quanto sopra il Carbone intervenne tramite il Munari per richiedere ed ottenere la rinuncia del Bertacchi. E' importante sottolineare che senza tale rinuncia tutta l'operazione sarebbe probabilmente naufragata in quanto in sede di una qualsivoglia impugnazione al TAR l'inserimento di Tirrenia (a danno di STC) avrebbe portato ad un quasi certo annullamento.

Il Carbone presentò le richieste al Munari che le riferì al Bertacchi.

Il Munari riferì al Bertacchi che gli era stato richiesto da parte di Autorità Portuale di farlo rinunciare dicendo che poi l'autorità portuale avrebbe cercato di sistemare anche lui.

Il Munari precisò che aveva avuto l'impegno e la parola del Prof. Carbone e del Presidente Novi.

A quel punto il Bertacchi non avendo vie di uscita ed avendo tutto da perdere nel rifiutare acconsentì a rinunciare all'offerta in vista della promessa che il Presidente dell'Autorità Portuale ed il suo illustre consulente gli avevano fatto.

Cfr dichiarazioni BERTACCHI

omissis

Nella primavera 2004 il mio legale Prof. Munari, che aveva preparato per me la richiesta, mi disse che la situazione complessiva era complicata e che per non buttare benzina sul fuoco gli era stato richiesto da parte di Autorità Portuale, probabilmente dal Prof. Carbone, di farmi rinunciare dicendo che poi Autorità Portuale avrebbe cercato di sistemare anche me. Io subito non ero proprio di questa idea anche perché a fronte di una rinuncia oggettiva mi si proponeva un futuro assai vago.

Tuttavia l'Avv. Munari mi disse che aveva avuto l'impegno e la parola del Presidente Novi e del Prof. Carbone che anche per me sarebbe poi stato trovato uno spazio. Io a quel punto dovendo decidere se oppormi a quella richiesta, essere prevedibilmente escluso dalla gara e poi dover impugnare con esito incerto e con tempi lunghissimi oppure rassegnarmi e accontentarmi della promessa di due importantissimi funzionari decisi di accettare. Devo dire che la mia decisione è stata condizionata dal fatto che questa richiesta mi sia venuta proprio da chi sostanzialmente decideva in ambito portuale.

OMISSIS

Il Bertacchi ha inoltre dichiarato che l'accordo fu ratificato di persona in un pranzo organizzato presso il Circolo Tunnel di Genova con il Munari il Carbone ed il Novi.

A fronte della mancato adempimento delle promesse effettuate dal Novi e dal Carbone il Bertacchi ha dichiarato di avere scritto anche alcune lettere al Novi rammentandogli chiaramente l'impegno preso di trovargli delle aree a fronte della sua rinuncia.

Cfr dichiarazioni BERTACCHI

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 38 di 129

OMISSIS

Credo al fine di ringraziarmi e rassicurarmi fu poi organizzato un incontro con il Presidente Novi, il Prof. Carbone, l'Avv. Munari e il sottoscritto; fu un pranzo di lavoro al Circolo Tunnel in Via Garibaldi del quale io sono socio e credo anche le altre tre persone. In quella sede il Presidente Novi e il Prof. Carbone mi dissero che la situazione complessiva del porto era complicata, mi ringraziarono per la mia collaborazione e si impegnarono a trovare anche per me e la mia ditta uno spazio per poter lavorare. In quella sede io gli avevo precisato che a me sarebbe bastato un qualsiasi spazio, anche tra i meno richiesti e che ero disponibile a fare tutti i lavori e le costruzioni necessarie a mie spese.

Come è assolutamente evidente io non ho mai ottenuto neppure un metro quadro di concessione. In questi anni inviai, credo nel 2005, un paio di lettere al Presidente Novi cercando di ricordargli, stando attento a non utilizzare termini che ferissero la sua suscettibilità, la promessa che aveva fatto. Mi riservo di produrre, nel più breve tempo, copia di tali missive. Queste iniziative non diedero nessun esito, né alcun esito ebbero le mie richieste all'Avv. Munari che sollecitasse l'Autorità Portuale. In definitiva evidenzio con rammarico che l'unica area sulla quale ho potuto investire l'ho comprata a Tunisi dove deposito e faccio manutenzione di parte dei mezzi che avrei voluto tenere a Genova.

Le dichiarazioni testimoniali sono confermate e riscontrate da una serie impressionante di fonti di prova.

Al di là degli elementi logici e delle parziali ammissioni del Novi del Carena e del Carbone che sostanzialmente confermano di avere richiesto la rinuncia al Bertacchi esistono le missive inviate dallo stesso al Novi, missive prodotte dal Bertacchi e ritrovate in Autorità Portuale.

Nelle stesse (cfr le due missive che si trovano negli atti consegnati dopo l'interrogatorio dal Novi) il Bertacchi ricorda chiaramente la promessa del Novi ed il fatto che la promessa fosse il motivo che lo aveva indotto a rinunciare.

Nell'agenda del Novi (e nel suo interrogatorio) vi è la conferma dell'incontro al Tunnel. Incontro del resto ammesso sia Dal Carbone sia dal Novi

Inoltre le attività di intercettazione sull'utenza del Bertacchi hanno portato ad una ulteriore conferma della veridicità delle sue dichiarazioni. Nella telefonata 404 del 23.10.2007 sull'utenza Bertacchi il Bertacchi racconta all'interlocutore come si sono svolti i fatti che hanno portato alla rinuncia negli stessi termini delle dichiarazioni.

D'altra parte la spiegazione fornita dal Carbone sul punto appare del tutto inverosimile. Il Carbone dichiara infatti di avere richiesto tramite il Munari la rinuncia al Bertacchi ma di non avere né tramite il Munari né direttamente al Tunnel promesso alcunché al Bertacchi dicendogli che sarebbe stato semplicemente trattato come gli altri.

Cfr interrogatorio Carbone
omissis

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 39 di 129

Personalmente ero convinto dell'inutilità delle rinunce tuttavia quando mi fu richiesto di contattare il Prof. Munari, che conosco da tempo, per verificare la disponibilità del Bertacchi a rinunciare acconsenti.

omissis

ADR In effetti contattai il Prof. Munari telefonicamente e chiesi di verificare la disponibilità del Bertacchi a rinunciare. Ricordo che il Prof. Munari mi disse che avrebbe verificato con il suo assistito e che era consapevole che STC non aveva sostanzialmente nessuna chance. Tuttavia non ho mai assicurato al Prof. Munari che il Bertacchi potesse avere qualcosa in cambio rispetto ad una sua eventuale rinuncia. Prendo atto delle dichiarazioni del Bertacchi che invece sostiene di aver rinunciato a fronte di una precisa promessa e delle successive missive inoltrate dallo stesso e sinceramente ribadisco che non ho mai fatto alcun riferimento ad impegni ma semplicemente ho evidenziato al Prof. Munari che è un preciso obbligo dell'Autorità Portuale di valutare positivamente nella massima misura possibile le istanze di tutti gli interessati al traffico portuale di Genova e che nell'ambito di questa valutazione, come lui ben sapeva, non poteva essere operata alcuna discriminazione nei confronti del Bertacchi, discriminazioni delle quali il Bertacchi si lamentava.

Anche nell'incontro al circolo Tunnel, che confermo, io e il Presidente Novi abbiamo ribadito l'esatto concetto sopra espresso. Sostanzialmente gli abbiamo confermato che non sarebbe stato discriminato (cosa che non è mai avvenuta nel passato almeno a quanto ne so).

omissis

Il contrasto frontale con le dichiarazioni del Bertacchi ed in particolar modo con i documenti prodotti dallo stesso rende del tutto non credibili le dichiarazioni rese in interrogatorio dal Prof. Carbone.

Del tutto incredibile è poi il fatto che il Bertacchi in quelle condizioni si sia convinto a ritirare la propria domanda (e con essa la possibilità di ottenere aree per lui vitali) in cambio di nulla.

Si osserva anche che ad aprile 2007 il Bertacchi ha ripresentato la domanda nella nuova procedura di gara.

Inoltre va sottolineato che gli altri due concorrenti PASTORINO e THERMOCAR ottennero in effetti di lì a poco le aree promesse.

Tali aree furono addirittura concessionate agli stessi in modo illegittimo ed almeno in parte proprio sul compendio Multipurpose.

Al fine di onorare la promessa a questi due concorrenti il Novi fin dall'inizio aveva comunicato al direttore generale di Tirrenia STAGNARO FRANCO che malgrado sulla concessione fossero indicati 50.000 mq concretamente ne sarebbero stati consegnati solo 48.000 in quanto la rimanenza serviva per mettere a posto THERMOCAR e PASTORINO.

CFR SIT STAGNARO

omissis

Per questo motivo nell'accordo del 1 aprile ci venne assegnata e ci fu poi successivamente concessa l'area Libia Ponente per ca 50.000 mq.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 40 di 129

Devo dire che quando poi ci furono materialmente consegnati erano ca. 48.000 mq.
omissis

ADR Carena mi disse, fin dai primi incontri, che doveva mettere a posto Thermocar e Pastorino anche se poi non figuravano formalmente nell'accordo del 1° aprile.

In effetti nell'atto di concessione e nella piantina allegata ci fu data l'intera per 50.000 mq. ma Carena continuava ad avere necessità di piazzare queste due Ditte che concretamente fin dall'inizio occupavano parte dell'area..

ADR La piantina che mi si sottopone, che menzione anche Pastorino e Thermocar ed è sta firmata da me, da Pastorino, Thermocar e San Giorgio mi fu sottoposta dall'Autorità Portuale non so se da Moscatelli o da Carena circa almeno credo un anno fa.

Non credo di aver informato l'Amministratore Delegato circa la firma sulla piantina.
omissis

Ricordo che Carena mi disse fin dall'inizio che comunque a lato monte doveva inserire due ditte Pastorino e Thermocar e che quindi dovevamo concordare la cosa tra noi e San Giorgio.

Omissis

Si vedano anche le dichiarazioni del RAIMONDI

A domanda: com'è che da quattro concorrenti rimasti in gara si arrivò ad una spartizione delle aree che comprendeva cinque soggetti tra i quali anche Tirrenia che non aveva partecipato?

Risponde: Non ho ricordi precisi e non ho partecipato alla riunione indetta per il giorno 1 aprile 2004 presso l'Autorità Portuale di Genova nella quale i concorrenti rimasti in gara hanno discusso anche con l'Autorità Portuale ed hanno sottoscritto un verbale a quanto mi risulta.

Comunque il Sig. Alfonso CLERICI che mi rappresentava in quanto Presidente della società consortile e che era presente alla predetta riunione, mi ha riferito che da Autorità Portuale era venuto l'invito ad inserire nel gruppo dei soggetti interessati la Tirrenia.

Sempre il Sig. CLERICI mi ha riferito che quando si sono presentati lì è stata proposta da Autorità portuale una suddivisione delle aree e una bozza di planimetria che comprendeva anche Tirrenia. Su questa bozza di planimetria è stata richiesta l'accettazione dei futuri concessionari.

A seguito di questa accettazione sono state rilasciate le concessioni, previo compimento della procedura amministrativa, le concessioni a questi cinque soggetti.

Abbiamo, quale Terminal San Giorgio, occupato la nostra area il 30.12.2005, previo atto concessorio in pari data.

A.d.r. mi viene sottoposta la piantina allegata all'atto di concessione e confermo che sussiste la mia firma ed effettivamente si tratta dell'area di cui alla concessione che ho citato e che abbiamo occupato il 30.12.2005.

A.d.r. confermo che il 30.12.2005 la nostra area era libera, nel senso che la stessa non era occupata ne dalla ditta Pastorino ne dall' ditta Thermocar.

A.d.r. intorno al febbraio 2006 il mio Direttore Generale del terminal Dott. SURIANO mi ha riferito che da Autorità Portuale era arrivata una richiesta seria da parte di Autorità portuale di inserire nell'area di nostra concessione le ditte Pastorino e Thermocar. Noi abbiamo acconsentito per mantenere buoni rapporti con Autorità Portuale ed effettivamente sono arrivati di lì a pochi giorni le due ditte interessate che hanno occupato le aree che ci aveva indicato Autorità Portuale.

Si osserva che l'Avvocato Munari si è avvalso del segreto professionale e non ha rilasciato dichiarazioni.

In definitiva si osserva che durante un periodo di frenetica attività il Novi e gli altri concorrenti stravolsero completamente la gara in corso.

A fronte della valutazione comparativa tra le offerte che avrebbe portato alla scelta del concessionario in modo legittimo il Novi con promesse a Grimaldi ed ad Aponte li convinse a ritirarsi dalla gara, impose mediante una clamorosa concussione per costrizione al Messina di accontentarsi di una minima parte del compendio e di ritirare vari ricorsi, impose ad alcuni altri concorrenti (Derna, Terminal frutta, Terminal SanGiorgio) un accordo con una determinata spartizione imponendo a tutti di acconsentire all'estemporaneo inserimento di Tirrenia che non aveva neppure partecipato alla gara.

Per finire impose ai concorrenti che erano rimasti fuori dai suoi progetti di rinunciare anche a fronte di promesse. Al rifiuto del concorrente Pastorino di rinunciare lo stesso fu escluso illegittimamente e senza motivazione.

Mediante reati di falso che meglio si spiegheranno nel paragrafo successivo il Novi ed i concorrenti indussero in errore il comitato portuale inducendolo così ad approvare la gran parte degli atti da loro predisposti ed in particolare l'accordo del 1 aprile frutto dei reati i concussione e di turbativa di asta.

Si vedano le dichiarazioni del presidente della Provincia di Genova dott. Repetto e dell'ex sindaco di Genova Prof Pericu che hanno dichiarato

Cfr sit Prof Pericu

omissis

Per come mi è stata rappresentata in quel momento la situazione l'accordo dei cinque futuri concessionari fu spontaneo (mi sembra di ricordare, ma non sono sicuro, che il Presidente Novi mi avesse a quel tempo detto che aveva ricevuto una proposta formulata dai concorrenti, forse formulata da Grimaldi), le rinunce da parte dei tre soggetti piccoli sono state da me ritenute ovviamente spontanee e mi sono preoccupato di togliere il collegamento giuridico tra la rinuncia di Aponte/Grimaldi alla gara Multipurpose e l'affidamento del tombamento di Calata Bettolo.

Mi vengono lette le dichiarazioni dei rappresentanti dei cinque soggetti concessionari dalle quali emerge che l'accordo del 01.04.2004 non fu spontaneo ma fu dettato dall'Autorità Portuale che convocò i cinque proponendo una piantina già suddivisa che comprendeva anche Tirrenia.

Mi vengono lette le dichiarazioni dei rappresentanti di Thermocar e di STC e del Dott. Carena dalle quali risulta che le rinunce, che mi si dice essere successive all'accordo 1^a aprile, non furono spontanee ma sollecitate, anche con promesse, dall'Autorità Portuale.

Io di tutte queste vicende non ero a conoscenza, ne sono venuto a conoscenza solo oggi. Ovviamente è un quadro diverso da quello che si presentava agli atti del Comitato Portuale del 7 aprile 2004.

Cfr anche dichiarazioni Pres. Repetto e le dichiarazioni Schenone

In relazione ai reati di turbativa d'asta e dei concussione ai danni di Tirrenia si vedano quindi le informative in atti:

nonché

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 42 di 129

- o gli interrogatori dei concorrenti: Raimondi, Clerici, Spinelli, Messina Paolo, Messina Ignazio, Puccetti, Bertacchi, Caroggio (per Pastorino), Grimaldi a sit (in momento nel quale non erano emerse notizie di reato a suo carico) e poi in sede di interrogatorio, le sit di Aponte, le sit dell'Avvocato Rossi,
- o le dichiarazioni dello Stagnaro e del Pecorini (per Tirrenia)
- o le dichiarazioni del Musso
- o le dichiarazioni del presidente della Provincia Repetto
- o le dichiarazioni dello Schenone
- o le dichiarazioni dell'ex sindaco di Genova Pericu
- o le dichiarazioni del Bertacchi e le intercettazioni sulla sua utenza
- o le intercettazioni sulle utenze del Novi e del Carbone
- o Le dichiarazioni del DA PASSANO
- o gli interrogatori del Carena, l'interrogatorio del Novi, l'interrogatorio del Carbone,
- o sul piano documentale oltre ai vari documenti del procedimento in particolare:
- o l'agenda del Novi,
- o il memo consegnato dal Grimaldi al Novi
- o il documento del 1 aprile 2004 costituente l'accordo
- o la rinuncia condizionata Grimaldi Aponte del 1 aprile
- o le rinunce dei concorrenti Pastorino e STC
- o le missive del Bertacchi al Novi
- o i verbali del comitato portuale in particolare quello del 23 gennaio 2004, quello del 7 e del 15 aprile 2004

La giurisprudenza sulla turbativa d'asta

La giurisprudenza ha evidenziato che il delitto di turbativa d'asta può concorrere con il delitto di concussione

Sez. 2, Sentenza n. 4925 del 26/01/2006 Cc. (dep. 08/02/2006) Rv. 233346

Presidente: Cosentino GM. Estensore: Macchia A. Relatore: Macchia A. Imputato: Piselli, P.M. Iannelli M. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Firenze, 26 Settembre 2005)

I delitti di estorsione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere formalmente nel caso in cui la condotta materiale e l'elemento soggettivo abbiano in concreto realizzato entrambi i fatti puniti dagli artt. 363 e 629 cod. pen., dal momento che l'estorsione si caratterizza per una coartazione dell'altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, ed il delitto di turbata libertà degli incanti si connota invece per il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti, e per essere reato di pericolo che si consuma nel momento e nel luogo in cui si è impedita o turbata la gara, senza che occorra né la produzione di un danno né il conseguimento di un profitto.

La turbativa d'asta può anche concorrere con il delitto di truffa

Sez. 2, Sentenza n. 46084 del 04/11/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 231057

Presidente: Rizzo AS. Estensore: Sirena PA. Relatore: Sirena PA. Imputato: Brambati ed altri, P.M. Consolo S. (Conf.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Genova, 12 Maggio 2003)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 015 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 43 di 129

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI - Concorso formale con il reato di truffa - Possibilità - Sussistenza.

Deve ammettersi la possibilità del concorso formale fra il reato di turbata libertà degli incanti e quello di truffa, attesa la loro diversa obiettività giuridica (essendo rivolto l'uno alla tutela del regolare svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private, l'altro alla difesa della integrità patrimoniale del soggetto passivo), e differenziandosi inoltre gli stessi sotto il profilo degli elementi strutturali che li compongono.

La turbativa d'asta può essere compiuta anche in momento diverso dallo svolgimento della gara purché abbia idoneità al alterarne il risultato finale

Sez. 6, Sentenza n. 11626 del 12/12/2005 Ud. (dep. 04/04/2006) Rv. 233685

Presidente: Leonasi R. Estensore: Ippolito F. Relatore: Ippolito F. Imputato: Pierozzi, P.M. Morretti V. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Firenze, 14 Gennaio 2005)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 015 TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI - Turbativa realizzata fuori della gara - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di turbata libertà degli incanti, la turbativa illecita di cui all'art. 353 cod. pen. può essere compiuta anche in un momento diverso dallo svolgimento della gara, purché abbia idoneità ad alterarne il risultato finale. (Fattispecie in cui l'imputato aveva promesso ad un altro partecipante, in cambio della sua astensione dall'asta giudiziaria, di rivendergli il bene una volta aggiudicato).

Sez. 6, Sentenza n. 4293 del 19/01/2000 Ud. (dep. 05/04/2000) Rv. 220515

Presidente: Fulgenzi R. Estensore: Milo N. Imputato: Virgili, P.M. Cedrangolo O. (Conf.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 29 giugno 1999).

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 015 TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI - Turbativa - Momento in cui la gara si svolge - Necessità - Esclusione - Turbativa realizzata nell'ambito del procedimento che porta alla gara ovvero fuori di questa - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie.

In materia di turbata libertà degli incanti, la turbativa può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima. Ciò che assume rilievo è solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi quella lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione.

Secondo la più che consolidata giurisprudenza il delitto di cui all'articolo 353 si applica anche al caso di gara informale in tutti i casi nei quali la pubblica amministrazione effettui una valutazione comparativa delle offerte.

Sez. 6, Sentenza n. 44829 del 22/09/2004 Ud. (dep. 18/11/2004) Rv. 230522

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 44 di 129

Presidente: Leonasi R. Estensore: Carcano D. Relatore: Carcano D. Imputato: Di Vincenzo. P.M. D'Angelo G. (Conf.)

(Rigetta, App. Catania, 26 Novembre 2002)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 015 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Gara informale - Sussistenza del reato.

Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il "nomen juris" conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità

Il reato di turbativa d'asta è reato di pericolo che si consuma con condotte fraudolente di qualsiasi tipo

Sez. 6, **Sentenza n. 27337** del 10/07/2003 Cd. (dep. 30/09/2003) Rv. 227320

Presidente: Romano F. Estensore: Gramendola FP. Imputato: D'Amico. P.M. Cedrangolo O. (Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib. Palermo, 28 dicembre 2002).

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 015 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Turbamento - Nozione - Attività di collusione e di impiego di mezzi fraudolenti - Definizione - Fattispecie.

Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Tra tali mezzi, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie prevista dall'art. 353 cod. pen. si qualifica come reato di pericolo.

In relazione al reato di truffa aggravata in contestazione si evidenzia che il danno nel caso di specie è costituito anche dalle spese incontrate dall'Autorità Portuale a seguito delle procedure di annullamento da parte del Tar e del secondo procedimento instaurato

Sez. 6, **Sentenza n. 8443** del 08/05/1998 Ud. (dep. 17/07/1998) Rv. 212225

Presidente: Di Noto L. Estensore: Trifone F. Imputato: Misuraca ed altri. P.M. Fraticelli M. (Conf.)
(Rigetta, App. Catanzaro, 19 maggio 1997).

594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 209 ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - Ingiusto profitto - Attuale conseguimento di un vantaggio economico - Necessità - Esclusione - Danno - Diretto collegamento tra il danno del soggetto passivo e l'altrui profitto - Necessità - Esclusione - Fattispecie di concorso del reato di truffa con quello di turbata libertà degli incanti.

Nel reato di truffa, il profitto dell'agente, che non assuma un attuale profilo di patrimonialità, ben può consistere in altra situazione di vantaggio, eventualmente propedeutica al conseguimento di un vantaggio economico, e il danno patrimoniale del soggetto passivo non deve essenzialmente apprezzarsi in termini di diretto collegamento con l'altrui profitto. (Fattispecie in cui gli agenti sono stati ritenuti colpevoli dei reati

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 45 di 129

di turbata libertà degli incanti e di truffa, in concorso formale, avendo procurato un danno alla pubblica amministrazione che aveva indetto la gara in relazione agli oneri finanziari occorrenti per la nuova gara, ed avendo conseguito l'ingiusto profitto della aggiudicazione della gara irregolarmente tenutasi).

I reati di falso

Come si accennava il Novi aveva la necessità di far approvare il suo piano dal comitato portuale.

Naturalmente in sede di comitato portuale non si poteva affatto rivelare come si erano concretamente svolti i fatti.

Così la realtà venne riferita in modo difforme dal vero al comitato portuale. In particolare mediante i falsi riportati nella relazione in data 7 aprile 2004 si diede falsamente atto che era stato proposto un accordo da parte degli operatori interessati e partecipanti alla procedura e che alcuni ulteriori partecipanti avevano rinunciato.

L'attestazione contenuta nella relazione (costituente atto pubblico) è chiaramente falsa in quanto l'accordo, come dimostrato in atti non era affatto stato proposto dai partecipanti ma anzi era stato preparato dagli indagati (su proposta e concorso del solo Aldo Grimaldi) ed era stato imposto ai concorrenti addirittura anche mediante reati di concussione.

Anche nella parte nella quale si dava conto della rinuncia di Thermocar e di STC si ometteva di riferire che le stesse non erano affatto spontanee e date liberamente ma viceversa ottenute con promesse e pressioni.

Falsa appare dunque la **relazione in data 7 aprile 2004**.

Falsa del pari appare la **relazione del 15 aprile 2004** che richiama la precedente del 7.

Tali false relazioni e le dichiarazioni rese in sede di comitato nelle sedute del 7 e del 15 aprile determinavano inoltre la **falsità della deliberazione del comitato portuale del 15 aprile 2004** che recepiva l'accordo del 1 aprile sul presupposto della sua spontaneità e della rinuncia spontanea da parte di STC e di Thermocar.

Si tratta nel caso di un falso per induzione del quale non rispondono i componenti del comitato portuale indotti in errore ma solo il Novi e gli altri indagati che hanno determinato l'induzione in errore.

In ordine alle omissioni negli atti dispositivi si cita per tutte la recentissima sentenza delle Sezioni Unite

Sez. U, Sentenza n. 35488 del 28/06/2007 Ud. (dep. 24/09/2007) Rv. 236867

Presidente: Morelli F. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Scelsi e altro. P.M. Ciani G. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Bari, 27 Gennaio 2006)

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 46 di 129

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - In atto pubblico - Oggetto - Attestazioni anche soltanto implicite - Configurabilità negli atti dispositivi - Sussistenza - Condizioni.

Il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nell'atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell'atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

I reati di truffa aggravata

Mediante le medesime condotte descritte e mediante l'induzione in errore citata veniva altresì realizzata la condotta di truffa aggravata in contestazione.

Venivano infatti indotti in errore i membri del comitato portuale in ordine alla regolarità delle rinunce, al fatto che la proposta fosse stata effettuata spontaneamente dai concorrenti ed in ordine al fatto — che fosse lecito che anche la società Tirrenia avesse la possibilità di ottenere una concessione nell'ambito della gara. Sul punto si osserva che nella relazione del 7 aprile 2004 si legge che alcuni soggetti avevano proposto un accordo "in quanto partecipanti alla gara".

Ovviamente Tirrenia non aveva partecipato alla gara.

In ben due occasioni quando due membri del comitato portuale gli avevano richiesto spiegazioni in ordine all'inserimento di Tirrenia (cfr comitato portuale del 7 aprile 2004 trascrizioni e sit. Schenone) il Novi aveva ribadito falsamente che era tutto a posto. I membri del comitato portuale a quel punto furono indotti in errore in ordine alla possibilità di ratificare un accordo con la presenza di Tirrenia. Presenza che (per quello che risultava ai membri del comitato portuale) risultava non imposta da Novi ma richiesta dagli stessi altri concorrenti.

Per parte sua il prof Pericu si era adoperato nel richiedere di spezzare il collegamento tra la rinuncia dei due concorrenti GRILALDI ed APONTE e la futura promessa circa la concessione su calata Bettolo. Ritenendo l'accordo spontaneo non evidenziò nessun impedimento sul punto.

Il comitato portuale veniva quindi indotto in errore su tutti gli elementi rilevanti. Credendo falsamente di ratificare uno spontaneo accordo tra concorrenti a fronte di alcune rinunce spontanee ratificò viceversa inconsapevolmente il frutto dei reati di turbativa d'asta falso concussione posti in essere dal Novi e dai suoi complici.

Per la verità vi era stata lo stesso giorno l'induzione in errore da parte del Novi anche della commissione consultiva.

Si vedano le dichiarazioni del membro della commissione consultiva DA PASSANO LEOPOLDO omissis

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 47 di 129

Ho in effetti partecipato alla Commissione Consultiva del 07 e 15 Aprile del 2004 come rappresentante degli Industriali.

ADR: In effetti come si vede anche dal mio intervento del 07/04/2004 a pag 7 della trascrizione che mi viene letto, gli atti ci erano stati consegnati soltanto il giorno prima.

Per tale motivo richiesi spiegazioni su alcuni aspetti tra i quali anche il fatto che alcuni dei soggetti che si erano accordati, mi riferivo ovviamente a Tirrenia, non avevano partecipato alla gara. Sul punto non ottenni alcuna delucidazione.

ADR: Devo dire che nel periodo precedente nessuno di A.P. mi tenne direttamente o indirettamente informato di quanto stavano ponendo in essere in relazione alla procedura Multipurpose; le cose le sapevamo, e nel caso specifico le abbiamo sapute, veramente poche ore prima. Per quanto riguarda me non è assolutamente vero quanto dichiarato dal Presidente a pag. 16 della trascrizione e cioè che i membri della Commissione siano stati costantemente informati. Per me quella era una assoluta novità nel senso che mai avevo ricevuto comunicazioni dirette o indirette su quanto il Presidente o altri stavano facendo.

ADR: Non mi fu mai evidenziato che l'accordo del 01/04/2004 non era stato spontaneo e che viceversa era stato dettato da A.P. che aveva imposto l'inserimento di Tirrenia. Non mi fu mai evidenziato neppure che le rinunce di alcuni dei concorrenti non erano state affatto spontanee.

ADR: mi si evidenzia che vari concorrenti hanno dichiarato che fu A.P. ad imporre l'accordo ed in particolare l'inserimento di Tirrenia.

Prendo atto adesso delle dichiarazioni di Spinetti, Clarici e Messina che mi vengono lette nella parte di interesse e assolutamente non era quello il quadro che ci era stato rappresentato in Commissione.

ADR: mi si evidenzia che altri concorrenti hanno dichiarato che persone di A.P. hanno richiesto loro, anche a fronte di promesse, di ritirarsi e ribadisco che la cosa mi sorprende.

ADR: Ricevo lettura di parte delle dichiarazioni di Bertacchi e di Puccetti nelle quali si evidenzia come fu l'A.P. a richiedere le predette rinunce. La cosa mi giunge assolutamente nuova.

Come si è visto io avevo sollevato perplessità per molto meno e cioè anche solo, per l'inserimento di Tirrenia.

ADR: sempre nella seduta del 07/04/2004 io sollevai il problema di Pastorino. Non riuscivo infatti a capire perché Pastorino fosse stato escluso. Come si vede il Dott. Carona mi disse che era stato escluso in quanto la sua domanda non rispondeva ai contenuti e alle condizioni del bando. Io a quel punto presi la risposta per buona e ritenni che ci fosse un vero e proprio problema formale.

ADR non sapevo in alcun modo che prima della esclusione anche Pastorino fosse stato invitato a revocare la propria domanda. Ricevo lettura di parte della dichiarazione del Dott. Carona che ammette di aver chiamato Thermocar e Pastorino per ottenere la revoca della domanda e di aver ottenuto la firma di Thermocar e il rifiuto di Pastorino.

Il tutto mi giunge assolutamente nuovo ed escludo categoricamente che il Presidente o altri dell'A.P. mi avessero tenuto informato mentre avvenivano queste cose. Ritengo che nessun altro della commissione fosse stato avvertito di quanto avveniva.

Cfr sit Schenone

omissis

Ho partecipato al C.P. del 7 aprile 2004 nel quale bisognava deliberare in ordine alla chiusura della gara per il Multipurpose.

Era chiaro a tutti che si trattava di decidere a chi aggiudicare le aree di cui al bando dell'ottobre 2003 e per questo io chiesi espressamente chiarimenti sul fatto che veniva proposto di assegnare le aree anche ad un soggetto che non aveva partecipato alla gara.

Ebbi dal Presidente NOVI una generica rassicurazione che era tutto a posto e tutto era stato valutato (si può vedere il verbale del C.P.).

ADR : non mi fu mai data nessun'altra spiegazione né allora né mai in seguito. A quel punto io me ne stetti delle affermazioni del Presidente non essendo tra l'altro uno giurista.

ADR : anche in quell'occasione i materiali e gli atti per il C.P. giunsero ai membri 24 o 48 ore prima. Non vi fu in sostanza alcun modo per verificare di persona le carte.

Nessuno mi disse mai né prima né dopo quel C.P. che alcuni dei concorrenti, contrariamente a quanto veniva riportato in atti, non si erano ritirati spontaneamente.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 48 di 129

ADR : prima del 7 aprile 2004 nessuno mi disse mai che non era vero che i 4 concorrenti avevano fra loro raggiunto un accordo che avevano poi portato all'A.P. e che invece era stata l'A.P. a dettare quell'accordo ai concorrenti.
omissis

Si vedano anche le dichiarazioni del prof. Pericu
omissis

Per come mi è stata rappresentata in quel momento la situazione l'accordo dei cinque futuri concessionari fu spontaneo (mi sembra di ricordare, ma non sono sicuro, che il Presidente Novi mi avesse a quel tempo detto che aveva ricevuto una proposta formulata dai concorrenti, forse formulata da Grimaldi), le rinunce da parte dei tre soggetti piccoli sono state da me ritenute ovviamente spontanee e mi sono preoccupato di togliere il collegamento giuridico tra la rinuncia di Aponte/Grimaldi alla gara Multipurpose e l'affidamento del tombamento di Calata Bettoio.

Mi vengono lette le dichiarazioni dei rappresentanti dei cinque soggetti concessionari dalle quali emerge che l'accordo del 01.04.2004 non fu spontaneo ma fu dettato dall'Autorità Portuale che convocò i cinque proponendo una piantina già suddivisa che comprendeva anche Tirrenia.

Mi vengono lette le dichiarazioni dei rappresentanti di Thermocar e di STC e del Dott. Carena dalle quali risulta che le rinunce, che mi si dice essere successive all'accordo 1° aprile, non furono spontanee ma sollecitate, anche con promesse, dall'Autorità Portuale.

Io di tutte queste vicende non ero a conoscenza, ne sono venuto a conoscenza solo oggi. Ovviamente è un quadro diverso da quello che si presentava agli atti del Comitato Portuale del 7 aprile 2004.
omissis

e del Pres Repetto che evidenziano la chiara induzione in errore degli stessi e degli altri membri del comitato da parte del Novi.

Mediante gli atti indicati ed in particolare la deliberazione del comitato portuale del 15 aprile 2004 il Novi e gli indagati procuravano un vantaggio ingiusto alla Tirrenia che poteva avere una concessione demaniale marittima pur senza neppure avere partecipato alla gara.

Il tutto con danno per tutti gli altri concorrenti ed in particolare per il Messina che, come sopra evidenziato, era il soggetto che aveva notevoli possibilità di vincere la gara.

Si osserva che i fini del Novi nell'inserire Tirrenia non erano tanto quelli di favorire la Tirrenia in se ma quello di favorire la Compagnia Unica S.C.R.L.

Come evidenziato sopra (cfr dichiarazioni Pecorini, Musso, e più in generale lo specifico paragrafo relativo ai rapporti Novi Compagnia Unica s.r.l.) la Tirrenia garantiva, ed ha garantito in concreto di affidare le intere operazioni portuali alla citata società. Al contrario degli altri soggetti concorrenti la Tirrenia infatti non disponeva di personale adeguato per lo svolgimento delle proprie operazioni portuali.

L'insostenibilità delle difese del Novi e del Carbone.

A fronte di tale quadro accusatorio il Novi ed il Carbone hanno proposto difese del tutto prive di qualsiasi valenza.

Sia il Novi sia il Carbone sia del resto il Carena sono sostanzialmente confessi sui fatti contestati (ad eccezione del reato di concussione sul qual non sono stati interrogati) che del resto appaiono più che provati aliunde..

A fronte di tale confessione sul fatto il Novi sostiene di avere posto in essere le condotte di turbativa d'asta e falso su indicazione del Carbone e previ colloqui con vari soggetti tra i quali il prof Pericu ed il vecchio presidente Gallanti.

Le indicazioni fornite dal Carbone appaiono processualmente rilevanti sotto forma di concorso nel reato.

Il prof Pericu smentisce recisamente le dichiarazioni del Novi. Il Gallanti per parte sua prende decisamente le distanze dall'operazione. Nell'intercettazione n. 9 del 27 agosto 2007 tra il Carena ed il Gallanti il Gallanti infatti commentando gli avvenimenti con il Carena giudica assai negativamente la condotta del Novi a dimostrazione di come all'epoca non avesse per nulla dato il suo assenso.

*"Carena: "ma ti ricordi la rinuncia di Aponte e l'accordo sulla Bettolo, quelle cose lì"
Gallanti "quelle cose ignobili"*

IL Novi fa confusamente riferimento alla convinzione, che gli sarebbe stata instillata dal prof Carbone, che mediante il ricorso all'articolo 18 comma 4 sarebbe stato possibile portare a termine l'operazione che aveva in mente. Lo stesso Novi indica di avere ricevuto perplessità dall'avvocatura interna nella persona dell'Avvocato Busnelli.

D'altra parte la assoluta illiceità dell'operazione emerge (non solo dalle dichiarazioni dei soggetti "accordati" e del Messina in particolare) ma anche dal fatto assolutamente evidente che se l'operazione fosse stata lecita non ci sarebbe stato alcun bisogno di far rinunciare gli altri concorrenti (STC PASTORINO E THERMOCAR)

LA consapevolezza del Novi circa l'illiceità della complessiva operazione traspare tuttavia anche dalle sue stesse dichiarazioni:

omissis

Devo precisare che inizialmente avevo proposto ai vari concorrenti di presentare un'istanza unitaria solo per loro quattro., successivamente ho deciso di inserire anche Tirrenia ed ho ricontattato i quattro per avvisarli. Nessuno dei quattro ha protestato in maniera particolare.

A questo punto desidero precisare che più volte il Prof. Carbone ha detto a me e ai cinque partecipanti all'accordo e ai loro avvocati che doveva trattarsi di un'iniziativa spontanea loro e che l'Autorità Portuale poteva solo eventualmente recepirla e portarla al Comitato.

Omissis

Il Novi confessa qui la simulazione circa la spontaneità dell'accordo. Si doveva dire che l'accordo era spontaneo, ben consapevoli che tale non era.

D'altra parte il Novi a dimostrazione del fatto che vi furono trattative produce documenti falsificati prodotti ad hoc dal Pieracci.

omissis

A dimostrazione del fatto che vi fu una certa trattativa su quell'accordo produco 5 disegni successivi dei vari accordi preliminari via via proposti tutti del mese di marzo

2004. Come si nota gli stessi sono tra loro leggermente differenti proprio perché si tratta di più rimaneggiamenti successivi della bozza d'accordo.
Sono tutti di marzo 2004 e mi riservo di fornire eventualmente le date precise
Omissis

Sta di fatto tuttavia che dalle intercettazioni in corso sulle utenze del Novi è emerso che la data dei disegni consegnati fu modificata dal Pieracci su richiesta del Novi. (cfr telefonata 215 del 30 agosto 2007)

Di più.

A seguito dell'interrogatorio il Novi richiese ulteriori modifiche ex post ai disegni prodotti. (cfr telefonata 700 del 11 settembre 2007)

Ancora di più.

Il Novi riferisce infatti di essersi accorto insieme a Carena ed al Carbone della esistenza di altri concorrenti. A quel punto il progetto avrebbe dovuto essere abbandonato. Venne presa la decisione di farli rinunciare e di portare avanti il progetto spartitorio secondo quanto previsto dagli indagati.

In ogni caso le dichiarazioni che seguono evidenziano l'impossibilità del Novi di trovare una qualsiasi difesa.
omissis

D. Per quale motivo durante una procedura di gara ancora aperta come risulta dagli atti del Comitato Portuale del 7 e del 15 aprile 2004 invece di proseguire nelle procedura fu posta in essere l'attività da lei descritta sopra?

R. Come ho già in parte evidenziato prima sulla base dei pareri che avevo richiesto e del quale ho parlato io mi ero convinto che con l'art. 18 comma 4 fosse possibile sostituire la procedura di gara con un'altra procedura diversa e ciò a prescindere da una declaratoria di chiusura della gara.

Io a questo punto non mi sono più preoccupato della questione della gara, in atto o meno che fosse, e ho concentrato le mie energie nelle attività che ho descritto finalizzate a trovare un accordo tra i vari soggetti interessati nell'interesse del porto
Omissis

Come si osserva ricorre più volte il riferimento all'articolo 18 comma 4 della legge 84/94. Tale riferimento è particolarmente evidente nell'interrogatorio del Carbone.

La tesi è francamente incomprensibile e pertanto si ritiene opportuno riportare le dichiarazioni del Carbone

omissis

. Il Presidente Novi riferisce che le ha richiesto se fosse legittimo un accordo tra i concorrenti che comprendesse anche Tirrenia e riferisce di aver ricevuto una risposta positiva. Conferma quanto sopra?

R. Preciso che a questa domanda risposi che è possibile addiverire ad un accordo tra operatori portuali, compresi anche quelli non partecipanti alla gara con l'Autorità Portuale purché venga a questo fine utilizzato lo strumento di cui all'art. 18 c. 4 l. 84/94. Confermo di avere evidenziato al Dott. Novi che era

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 51 di 129

possibile arrivare all'accordo, da parte dell'Autorità Portuale, anche con Tirrenia, purché vi fosse un'istanza da parte di tutti e cinque e che poi tale istanza fosse approvata dal Comitato Portuale organo competente.

In effetti confermai al Dott. Novi che l'eventuale conclusione dell'accordo sostitutivo ex art. 18 c.4 avrebbe sostituito la gara che da quel momento in poi non avrebbe avuto più senso.

Per parte mia ho ritenuto e ritengo che sia possibile iniziare un procedimento amministrativo parallelo che porti alla conclusione di accordi sostitutivi ex art. 18 c. 4 anche durante le procedure di gara. Ovviamente se è consentito un accordo sostitutivo dovranno essere consentite anche le trattative tra Autorità Portuale e operatori interessati volte alla stipula di quel accordo. Quanto sopra anche a prescindere da una formale dichiarazione di revoca o chiusura della gara in corso.

Non so evidenziare in questo momento atti di questo secondo procedimento parallelo ad eccezione del verbale del Comitato portuale del 15 aprile 2004 con il quale si chiude un accordo sostitutivo attraverso la formalizzazione del consenso dell'Autorità Portuale. A tale accordo sostitutivo si è poi data attuazione attraverso le varie concessioni.

D. Per quale motivo quanto sopra non si evince negli atti che non menzionano mai questa ricostruzione?

R. Non so dire perché in atti tutto questo non sia esplicitato in modo chiaro ma devo precisare che come è evidente non solo non ho redatto io i vari atti ma non mi sono naturalmente interessato di verificare la loro compatibilità con la mia ricostruzione giuridica.

omissis

La tesi giuridica proposta pare costituire un disperato quanto assurdo tentativo di difesa a posteriori di condotte penalmente rilevanti.

Secondo quanto riferito dal Carbone gli indagati, nell'ambito della gara, avrebbero iniziato un procedimento parallelo volto al rilascio di concessioni sulle stesse aree per le quali vi era la procedura di gara in atto. Tale procedimento parallelo avrebbe dovuto concludersi con un accordo sostitutivo della concessione. Quanto sopra a prescindere dalla revoca o dalla chiusura della gara in corso.

Al riguardo si può dire che in effetti il legislatore ha previsto la possibilità del preposto alla gara che durante una procedura di gara inizi trattative con i concorrenti volte a determinare un accordo tra i concorrenti stessi.

La previsione del caso descritto è infatti contenuta nell'articolo 353 comma 2 del codice penale.

L'assunto comunque è smentito in fatto e a dir poco non condivisibile in diritto.

In fatto si osserva che contrariamente a quanto sostenuto dal Carbone tutti gli atti della procedura fanno riferimento alla gara in corso e non esiste nessun atto di questo procedimento parallelo "fantasma".

Di più.

Non esiste nessun atto che neppure menzioni il procedimento parallelo. Anzi: il verbale del 7 e del 15 aprile del comitato portuale sono chiari nell'indicare che in quel momento si è chiusa la procedura di gara.

Le stesse relazioni a firma del Novi in data 7 e 15 sono ancor più chiare nell'indicare che con la ratifica di quell'accordo "si chiude la procedura di gara iniziata con il bando." (cfr relazione del 7 aprile 2004)

Le stesse concessioni sono state conferite con provvedimento formale.

L'asserzione circa la sussistenza di un ipotetico procedimento parallelo risulta quindi totalmente smentita da tutti gli atti e da tutte le dichiarazioni (rese in comitato portuale o nel corso dell'indagine) di tutte le persone in qualche modo coinvolte od interessate al procedimento.

Per ragioni di mera completezza si evidenzia che in ogni caso una tesi che veda la possibilità per una pubblica amministrazione di condurre una gara e di trattare contemporaneamente con i concorrenti la suddivisione dell'oggetto della gara appare assolutamente estemporanea e del resto contraria evidentemente all'articolo 353 comma 2 c.p. (per non parlare dei principi del diritto amministrativo).

Ne sul punto rileva in alcun modo l'articolo 18 comma 4 della legge.

La norma come si vede costituisce espressione del principio generale espresso dall'articolo 11 della legge 241/90 (richiamato espressamente dal citato comma 4 dell'articolo 18) secondo il quale sono possibili accordi sostitutivi del provvedimento finale.

In luogo del provvedimento finale del procedimento di scelta del soggetto concessionario (il provvedimento di concessione) è dunque possibile la sottoscrizione di un accordo sostitutivo appunto del provvedimento concessorio.

Ovviamente la forma nella quale la concessione si incardina (provvedimento formale o da accordo sostitutivo) nulla ha a che fare con la scelta del concessionario che sta ovviamente a monte del provvedimento finale.

L'assunto appare di estrema evidenza.

Ad *abundantiam* si sottolinea che l'articolo 18 comma 4 prevede esplicitamente che agli accordi sostitutivi si arrivi "con le modalità di cui al comma 1" che descrive il procedimento con il quale si arriva ai provvedimenti di concessione.

In definitiva rimane solo da constatare l'insostenibilità di una difesa quale quella proposta.

Inoltre si deve rimarcare la gravità delle condotte che sono addirittura passate attraverso la realizzazione di gravi forme di concussione ai danni di concorrenti.

degni di nota è anche la telefonata 1376 del 23 settembre 2007 tra il Novi ed il Carbone nella quale i due si rendono conto che la ricostruzione sopraindicata contrastava con il ricorso presentato dall'Avvocato Busnelli.

N: però c'è un'altra cosa che mi preoccupava, ne pensavo stamattina, quel ricorso a Pera che ha fatto la Busnelli, bisogna riprenderla e rifarla completamente?

C: e cosa vuoi che ti dica. lì però, purtroppo io non ci sono riuscito a entrare in nessun modo. N: sì ma voglio dire, è molto importante capisci, anche per il risultato della vicenda in se, cosa faccio, si può cambiare ancora? si può

C: no ormai , cosa vuoi è così e lasciamola così , cosa vuoi fare , lui ce l'ha in mano e non puoi mica cambiare , ce l'ha
 N: ma chi? il consiglio di stato dici
 C: no , ce l'ha Cotugno
 N: va bene , ma si può anche cambiare , ma io dico agli effetti anche del risultato del ricorso
 C: no va be ma adesso vediamo che cosa deve essere , quello è secondario guarda adesso
 N: è secondario tu dici
 C: sì sì
 N: non vorrei che , no non vorrei che fosse una contraddizione
 C: no no
 N: no eh?
 C: no no , vedrai
 N: va be
 C: perchè ci sono (omissis) possibili alternative , era un sub procedimento all'interno di quel procedimento principale e che però poteva avere una sua autonomia anche in termini di soggetti che partecipavano quindi secondo me è totalmente compatibile e che è stato fatto da coglioni purtroppo , cioè è la verità
 N: ma quale questo qui o quello prima dici?
 C: ma no , anche questo ricorso
 N: questo ricorso va be , ma non si può scusa siamo ancora in tempo
 C: sì sì ma adesso , prima lascia che lo finalizziamo adesso questo bene qua e poi glielo scriviamo
 N: va bene
 C: perchè il sub procedimento all'interno di quel procedimento che è possibile e dove potevi far entrare anche terzi
 N: chiaro , chiaro
 C: secondo me era limitato a quei soli originari concorrenti
 N: sì sì , ma è per questo che andrebbe cambiato il ricorso
 C: e l'ho capito , ma tanto c'è tempo
 N: va be c'è tempo lo vediamo sì , ok
 C: va bene
 N: mi dispiace
 C: purtroppo , è la vita (omissis)

Il reato di truffa aggravata per la transazione con la società Compagnia Unica s.r.l.

Come si è accennato in data 20 ottobre 2003 veniva revocata la concessione al concessionario del compendio Multipurpose e cioè al Consorzio Multipurpose costituito tra le società CENTRO SERVIZI DERNA S.p.A. e MULTIPURPOSE TERMINAL s.p.a..

Non sono in questo momento di interesse e saranno oggetto di successivi approfondimenti le vicende relative alla particolarità della revoca e della elargizione di indennizzi non previsti a favore del precedente concessionario ed in particolare della Compagnia Unica azionista della Multipurpose Terminal s.p.a..

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 54 di 129

Ciò che in questa sede rileva è il fatto che a seguito della revoca le aree del compendio ritornarono nella disponibilità pubblica, amministrate dalla autorità Portuale.

Si osserva che nel sistema normativo vigente le operazioni portuali possono essere effettuate da un soggetto concessionario che, ottenuta la concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 84/94 delle aree vi effettua il ciclo di carico scarico della nave e le operazioni connesse (è il cosiddetto "terminalista"), oppure possono essere effettuate da soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della citata legge che non occupano aree ma, sotto la supervisione ed il controllo dell'Autorità Portuale, effettuano per conto degli armatori (con i quali concludono contratti) le richieste operazioni di carico e scarico.

In entrambi i casi gli armatori (ossia i vettori marittimi) concludono contratti con i soggetti privati che svolgono le operazioni per loro conto. Con i concessionari delle aree ai sensi dell'articolo 18 della legge o con i soggetti che sono autorizzati ad effettuare le operazioni ai sensi dell'articolo 16 in aree pubbliche.

Dalla data della revoca la società Compagnia Unica non ha avuto più alcun diritto di occupare le aree. Per la precisione prima il diritto competeva al Consorzio Multipurpose.

Semplicemente quale soggetto autorizzato ad effettuare le operazioni portuali con autorizzazione (rilasciata nel 2002) ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/94 la società Compagnia Unica poteva concludere contratti con gli armatori ed effettuare dietro corrispettivo le operazioni portuali da questi richieste.

E' importante sottolineare che la legge 84/94 esclude espressamente che l'Autorità Portuale possa in qualsiasi modo effettuare, direttamente od indirettamente, operazioni portuali od attività strettamente connesse. (articolo 6 comma 6 legge 84/94)
Tale divieto è uno dei punti cardine della legge e fissa l'ovvio principio che l'ente regolatore e di controllo non può essere direttamente od indirettamente un operatore portuale ma deve conservare la sua imparzialità.

Così dopo la revoca le operazioni portuali, a fronte di rapporti contrattuali diretti tra Compagnia ed armatori, vennero svolte dalla società Compagnia Unica che era soggetto autorizzato a svolgere tali operazioni ai sensi dell'articolo 16 citato.

Risulta in atti che, con estrema probabilità, la Compagnia Unica occupò arbitrariamente ed in violazione dell'articolo 1161 cod nav almeno parte delle aree in questione.

Cfr dichiarazioni Clerici

omissis

ADR In effetti e sembra quasi una beffa la concessione mi fu rilasciata solo il 24 novembre 2006 a fronte di concessioni rilasciate agli altri nel 2004 ed io ho potuto occupare l'area solo per pochi mesi destinati alla pulizia dai vari rifiuti presenti.

ADR Dal 2004 alla fine del 2006 l'area in questione non era libera ma erano presenti rilevanti quantitativi di rifiuti e mezzi della compagnia e probabilmente anche di altri.

ADR Per essere chiari i mezzi della Compagnia sono tutt'ora presenti e occupano circa un terzo dell'area nonostante i nostri inviti a liberarla.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 55 di 129

ADR Preciso che la Compagnia non paga alcunché per occupare quella parte di area.
ADR Per essere chiari io mi impegno a portare via i miei materiali ed il mio personale ma nulla posso fare sul permanere di occupazioni di altri.
omissis

Dal canto suo l'autorità portuale rendendosi conto di dovere gestire in prima persona, come del resto previsto, le aree del compendio, coordinando, dirigendo e controllando come previsto dalle norme (cfr articolo 6 comma 1 lett. A della legge 84/94) i soggetti che effettuavano le operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16 istitui (con provvedimento del 24 ottobre 2003) un ufficio speciale con il compito di coordinare, nei brevi tempi richiesti, le operazioni effettuate dagli operatori portuali.

Nel caso di specie nella stessa relazione dello Schiaffino (cfr documento 250 tra quelli acquisiti dalla G.D.F.) **si esclude che mai l'ufficio Speciale abbia concluso accordi con la Compagnia Unica.**

L'Autorità Portuale non concluse mai accordi con la citata società. Oltre alla attestazione contenuta nella relazione Schiaffino si osserva che non è stato trovato alcun documento (unico modo nel quale gli enti pubblici possono obbligarsi) né alcun riferimento a contratti od altro che formalizzassero impegni tra la Autorità Portuale la società privata.

L'attività sul compendio andò così avanti per alcuni anni nei quali la società Compagnia Unica operava sulle aree provvedendo al carico scarico a fronte di rapporti contrattuali con gli armatori che provvedevano a pagare le prestazioni secondo i rapporti contrattuali indicati.

Inspiegabilmente con una scarna nota **del 3 febbraio 2006 la Compagnia Unica richiedeva il versamento di 1.843.000,00 euro all'Autorità Portuale.** (cfr doc. 249)

Pochi giorni dopo (13 febbraio 2006), senza nessuna istruttoria e senza la proposta degli uffici il Novi presentò di sua iniziativa al Comitato Portuale una deliberazione finalizzata ad ottenere i poteri per definire in via transattivi la questione e per apportare le necessarie variazioni di bilancio.

E' utile osservare che contrariamente a tutte le altre proposte che vengono firmate dalla direzione proponente e controfirmate dal responsabile della ragioneria questa è firmata solo dal Novi e dal Carena.

L'assenza di documentazione interlocutoria prima e dopo la lettera della Compagnia Unica del 3 febbraio 2007 non stupisce. Risulta infatti dalle intercettazioni che i rapporti tra il Novi ed il Batini **sono di tipo del tutto particolare** e che il Novi usa le vie brevi prendere accordi o comunicare informazioni al Batini:

cfr telefonata data 17/09/2007 nr. progressivo 1015; decr. nr. 1441/07 RIT

N: Console salute, allora io volevo dirle una cosa abbastanza importante io giovedì ho fatto una riunione con i miei ho dato istruzioni che il capannone si rimetta a posto...

B: SI

N:... e lo rimettiamo a posto, e questo non lo facciamo passare al Comitato se no ci rompono le scatole...

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 56 di 129

B: Mmm.

N: ...lo mettiamo nel...a ottobre nei lavori che dobbiamo fare.

B: Sì.

N: Ci infiliamo dentro una delle voci è questa qua, quindi volevo che lei lo sapesse quindi al capannone mettiamo mano noi.

B: Bene.

N: Invece a questo Comitato faremo portare il...vorremmo portare il canone..

B: Sì.

N: ... allora secondo i miei il canone minimo è 120 mila euro, allora gli ho detto ai miei ma scusate se fosse il signor Bisagno cosa pagherebbe? cinquantamila! gli ho detto ma è possibile (omissis) la Compagnia faceva pagare 120 mila e i nostri e... i nostri operatori là del porto 50 mila. vi rendete conto, dice sì ma legge è così non possiamo fare diversamente, allora ho fatto mandare giù ai revisori dei conti il .. questo quesito qua e (omissis) ho parlato con loro e venerdì è andato giù Moscatelli per vedere se c'è una strada per ridimensionarla questa .. questo canone qua...

B: Sì.

N: ...perché mi sembra un'esagerazione 120 mila.

B: Sembra un'esagerazione anche a me!

N: E' poi invece il pronto soccorso lo facciamo senza chiedere il permesso a nessuno e basta.

In relazione ai rapporti del Novi con la società Compagnia unica si rimanda alla parte della presente richiesta dedicata specificatamente all'argomento

In sede di Comitato Portuale del 13 febbraio 2006 tuttavia la proposta trovò serie opposizioni.

In effetti nessuno comprende per quale motivo, per quali obblighi assunti, per quale titolo giuridico l'Autorità Portuale avrebbe dovuto versare la somma richiesta alla Compagnia Unica.

I revisori dei conti in particolare evidenziano chiaramente il dato (peraltro ovvio) che nessun obbligo grava sulla Autorità Portuale. Anche a fronte delle specificazioni del Novi a favore della Compagnia i revisori continuano ad evidenziare la totale assenza di qualsiasi obbligo in capo al soggetto pubblico. A fronte della insussistenza di obblighi e dunque di pretese del privato è ovvio che nessuna transazione può essere valutata. (si veda la trascrizione del verbale)

Anche il prof Pericu, che oltre ad essere all'epoca autorevole sindaco del comune di Genova era ed è docente di diritto amministrativo evidenziò la mancanza di un titolo ed il pericolo che tutti i partecipanti al comitato portuale si trovassero personalmente esposti.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 57 di 129

Il tentativo del Novi non riuscì in quanto il Comitato Portuale si accorse della illegittimità della richiesta del Novi; il Novi tuttavia non ritirò la proposta ma la rinviò.

A quel punto appariva evidente l'impossibilità concreta di versare al privato i soldi richiesti. Occorreva in qualche modo aggirare il problema dell'assenza di qualsiasi titolo giuridico.

Occorreva in concreto un elemento forte idoneo a far mutare decisione ai membri del comitato portuale.

Un semplice parere legale del servizio legale interno non sarebbe certo bastato a fronte della fermezza dei revisori e dell'autorevolezza di alcuni dei membri che si erano opposti.

Il Novi decise così di ricorrere all'Avvocato Novaresi.

Come meglio si evidenzierà in seguito Giuseppe Novaresi è un avvocato dello Stato dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova che ha asservito totalmente le proprie pubbliche funzioni al Novi in cambio del mantenimento di un illegittimo rapporto di consulenza personale per circa 20.000 euro all'anno.

Il Novaresi nell'ambito di un grave rapporto corruttivo, meglio descritto in seguito, fornì al Novi il mezzo per superare il diniego del Comitato Portuale inducendone in errore i componenti.

Previo accordo con il Novaresi il Novi inviò una richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato.

La richiesta fu indirizzata direttamente al citato Novaresi il quale, d'accordo con il Novi, anziché astenersi dalla trattazione della pratica che riguardava esigenze del suo "datore di lavoro" a titolo personale (per incarico neppure autorizzato) istruì la pratica richiedendo ulteriori documenti e fornì un parere di comodo al Novi.

Parere che tuttavia provenendo dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato non solo era di particolare autorevolezza ma per ciò che sapevano i membri del comitato portuale proveniva da una autorità del tutto imparziale e disinteressata.

Come emerge dalle dichiarazioni di Ignazio Messina all'epoca membro del comitato portuale, il rapporto di consulenza dell'Avvocato Novaresi non era affatto noto ai membri del comitato.

Il parere tuttavia fu rilasciato in totale malafede dal Novaresi. Un parere corretto avrebbe immediatamente rilevato l'assenza di qualsiasi obbligo da parte della Autorità Portuale e l'assenza di qualsiasi arricchimento della stessa. E' infatti evidente che i rapporti contrattuali tra l'operatore portuale Compagnia Unica e gli armatori che si servivano dei suoi servizi erano regolati dalle rispettive autonomie private e che in nessun modo la Autorità Portuale aveva contratto obblighi con la citata Compagnia.

E' inoltre evidente, in quanto previsto dalla norma, che l'arricchimento senza causa presupponga un arricchimento patrimoniale (minor spesa, maggiore entrata) ed una diminuzione patrimoniale dell'altro soggetto. (maggiore spesa, minore entrata).

Nel caso di specie non solo le spese e le entrate della Compagnia Unica sono state autonomamente determinate dalla stessa ma non è rinvenibile in nessun modo un arricchimento della Autorità Portuale di Genova.

Il dato era già stato assodato dai revisori dei conti e dal Prof Pericu.

In modo piuttosto evidente il Novaresi crea qui una indebita assimilazione tra il "porto" (inteso come insieme di imprese che operano in ambito portuale) e la Autorità Portuale di Genova che è invece un ente pubblico avente tra i suoi scopi indirizzo programmazione coordinamento e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge ed **avente il divieto di effettuare direttamente od indirettamente.**(art. 6 comma 6)

Un eventuale vantaggio patrimoniale per le imprese che operano nel porto (in particolare per la Compagnia Unica) non costituisce certo un vantaggio patrimoniale per l'ente di amministrazione e controllo. Nessuna maggiore entrata e nessuna minore spesa ha avuto infatti l'Autorità Portuale.

Del resto la norma prevede espressamente che sia dovuta la minor somma tra l'ingiustificato arricchimento e l'impoverimento.

Anche prendendo per buono quanto riferito dalla Compagnia Unica circa l'impoverimento risulta impossibile individuare la somma dovuta non essendovi l'arricchimento.

Il dato è assolutamente evidente a tutti.

Il Novaresi tuttavia tentando di far confondere il soggetto giuridico Autorità Portuale con il "porto" (quale insieme di imprese) evidenzia la possibilità di considerare quale arricchimento il raggiungimento dello "scopo" di mantenere inalterata la movimentazione di merci nelle aree.

La stessa esistenza di questo "scopo" è destituita di fondamento in quanto per legge gli scopi dell'autorità portuale sono quelli indicati dal comma 1 dell'articolo 6 della legge (coordinamento, controllo ecc..)

In ogni caso appare evidente che il raggiungimento degli scopi di qualsiasi amministrazione pubblica nulla ha a che fare con l'arricchimento della stessa.

Nel caso specifico poi è evidente che l'eventuale raggiungimento di tale "obiettivo" non ha determinato alcuna conseguenza sul conto economico e sul bilancio della autorità Portuale.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 59 di 129

Inoltre in mancanza di un arricchimento risulta impossibile determinare la minor somma prevista dalla norma.

Al fine di evidenziare la chiara malafede nel rilascio del parere è opportuno ripercorrerne l'iter argomentativi.

A pagina due terzo capoverso il Novaresi rappresenta che il punto di partenza della questione è la revoca parziale della precedente concessione nei confronti del Consorzio Multipurpose. Di seguito il Novaresi evidenzia che è stato istituito un ufficio speciale (organi interno all'Autorità Portuale) "per fini di regolazione controllo e verifica dell'ambito demaniale e delle attività ..."

Nel secondo capoverso di pagina 3 il Novaresi osserva che "è dunque oggettivamente riscontrabile che la previsione di istituire il c.d. ufficio speciale trova giustificazione pressoché assorbente nella volontà dell'autorità portuale di assicurare la funzionalità **del terminal** anche nel periodo successivo alla revoca."

Il Novaresi inserisce qui surrettiziamente un concetto non giuridico "terminal".

Il termine terminal viene utilizzato nella prassi per identificare una impresa che occupa con concessione le aree e offre i suoi servizi di carico scarico ed accessori agli armatori. In sostanza una azienda composta da risorse umane e beni strumentali (quali ad esempio la concessione demaniale marittima, l'avviamento commerciale ecc..)

Come è evidente dopo la revoca della concessione un "terminal" in quelle aree non esisteva più.

In realtà la volontà della autorità portuale fu quella di assicurare la funzionalità delle aree demaniali che erano ridiventate di libera fruibilità rendendole disponibili per gli operatori non concessionari (quali ad es la Compagnia Unica).

L'inserimento del termine "terminal" viene effettuato a bella posta dal Novaresi per creare un equivoco di fondo

Infatti il Novaresi si serve del concetto "terminal" per concludere (a pagina 4 secondo capoverso) che la Autorità Portuale aveva individuato un obiettivo rappresentato dal mantenimento dei traffici portuali connessi con un terminal in fase di profonda ristrutturazione ed abbi pertanto agito in funzione della valorizzazione futura del terminal.

Come si è evidenziato non esisteva dopo la revoca nessun "terminal". Non ha alcun senso parlare di una valorizzazione futura del terminal. Semplicemente l'autorità Portuale doveva gestire direttamente le aree per porle a disposizione degli operatori e per fare ciò con la celerità e snellezza necessarie aveva istituito un particolare ufficio.

Dopo l'affidamento delle concessioni sarebbero subentrate nelle aree nuove imprese che avrebbero gestito i propri affari ed i propri rapporti negoziali con gli armatori.

Nuove imprese, nuove aziende, nuovi "terminals"

Tale confusione concettuale è inserita dal Novaresi per cercare di eludere in qualche modo il problema della conclamata assenza di qualunque arricchimento da parte dell'Autorità Portuale.

Naturalmente l'argomento non può essere portato al suo sviluppo naturale e cioè la determinazione concreta dell'arricchimento proprio in quanto non vi fu nessun arricchimento dell'A.P.

Il Novaresi tuttavia inventa asserisce che l'Autorità portuale si era data l'obiettivo di mantenere il traffico "connessi con un terminal in fase di profonda ristrutturazione ed abbia agito in virtù della valorizzazione futura del terminal".

Nessun obiettivo di tale genere risulta da qualsiasi atto dell'Autorità Portuale al momento della gestione delle aree.

Naturalmente a questo punto la questione appare del tutto scontata. Era assente qualsiasi rapporto contrattuale tra Autorità Portuale e Compagnia Unica. La Compagnia pertanto contraeva i propri rapporti negoziali nel pieno esercizio della propria autonomia imprenditoriale.

Nessun arricchimento vi era stato per l'Autorità Portuale di Genova che non aveva avuto né direttamente né indirettamente maggiori entrate né minori spese;

Le tre circostanze indicate evidenziavano con palmare chiarezza l'infondatezza di qualsiasi pretesa della Compagnia sia su un inesistente piano contrattuale sia su un altrettanto inesistente arricchimento della Autorità Portuale.

A quel punto però il Novaresi in palese violazione dei propri doveri, dovendo trovare il modo di aiutare il Novi nella realizzazione del reato in contestazione, evidenziò che risultava che l'obiettivo di mantenere i traffici era stato realizzato. Escludeva qualsiasi obbligo contrattuale e del tutto apoditticamente asseriva
Cfr pagina 5 del parere

"si ritiene sussistano i presupposti affinché gli organi deliberanti dell'Autorità Portuale, ove lo ritengano, riconoscano l'utilità della prestazione per la quale è stato chiesto l'indennizzo"

Omissis

Da un lato dunque l'Autorità Portuale dovrebbe assumere a presupposti della propria valutazione i decreti (già evidenziati) n. 1364 del 20.10.2003 e 1387 del 14.10.2003

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 61 di 129

nonché la relazione per l'anno 2005 redatta dall'ufficio speciale e verificare se l'obiettivo di conservazione dei traffici sia stato realizzato.

Omissis

All'esito di tale ponderato apprezzamento circa la ricorrenza di un depauperamento della Compagnia Unica .. omissis. potrà darsi corso al riconoscimento dell'indennizzo richiesto"

In tale modo il Novaresi rendeva un parere consapevolmente fallace.

Il presupposto dell'arricchimento senza causa è infatti come è noto a tutti (e lo era certamente anche al Novaresi) un arricchimento del soggetto.

Cfr articolo 2041 codice civile "Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale".

Nel caso nessun arricchimento vi era stato per l'Autorità Portuale. Il raggiungimento di eventuali obiettivi non poteva certamente essere assunto a presupposto dell'arricchimento.

Il dato è di palmare evidenza.

La consapevolezza del Novaresi emerge innanzitutto dalla palmare violazione dell'articolo 2041 cc.

In secondo luogo dalla malizia con la quale lo stesso inserisce falsamente la presenza di un terminal da valorizzare.

In terzo luogo si osserva che la stessa giurisprudenza citata dal Novaresi a pagina 5 del parere individua la necessità di un "oggettivo vantaggio patrimoniale" per la pubblica amministrazione.

Comunque forte del parere dell'Avvocatura dello Stato e del parere del proprio ufficio legale (ricopiato sostanzialmente da quello del Novaresi) il Novi ripresentò al comitato portuale del 21 aprile 2006 la questione.

Si deve osservare che risultavano assenti in quella occasione sia il Presidente della Regione Liguria ing. Burfando, sia il presidente della Provincia dott. Repetto sia il sindaco di Genova Prof Pericu.

In quella sede il Novi mediante la produzione del parere de quo, proveniente dalla Avvocatura dello Stato (organo in teoria imparziale) indusse in errore i membri del comitato portuale che a quel punto ritennero fondate le pretese della Compagnia Unica, presero atto del parere dell'Avvocatura, e diedero mandato allo stesso Novi di quantificare le somme da versare. (cfr documento 261)

Si osserva inoltre neppure sul versante verifica della sussistenza ed entità dei costi (peraltro ribadita quale imprescindibile dallo stesso avvocato Novaresi) le procedure furono regolari.

Emerge infatti dagli stessi atti dell'istruttoria compiuta dagli uffici dell'Autorità Portuale ed in particolare dallo Schiaffino che non fu effettuata alcuna verifica circa la sussistenza e l'entità dei costi.

L'istruttoria sulla sussistenza ed entità dei costi non fu effettuata.

Semplicemente fu effettuata una "mera rilevazione contabile/notarile" come attestato nella stessa relazione istruttoria (cfr doc 261 pagina 14 terzo capoverso)

In pratica la verifica circa la concreta sussistenza e l'entità dei costi è stata effettuata controllando i conti forniti dalla compagnia e verificando se corrispondevano con le somme fornite dalla Compagnia!!!

Si sono esclusi solo alcuni periodi già compresi in precedenti transazioni.

Di più.

Lo stesso Schiaffino evidenzia una situazione di **sovrautilizzo di uomini e mezzi** supplementari. (cfr pagina 14 quarto capoverso) In pratica evidenzia che i costi non erano credibili.

Ancora di più !!

Lo Schiaffino fornisce anche i motivi individuandoli alternativamente in una "esigenza di natura sociale della Compagnia Unica ovvero alla necessità di perequazione salariale – nel caso verso il basso – stante il livello di possibile e probabile non piena saturazione di impiego del personale socio dipendente."

In pratica si attesta che i conti sono gonfiati che vi è stato un sovrautilizzo di uomini per motivi determinati dalla volontà della società privata di far lavorare tutti i suoi uomini.

A fronte di tale sottolineatura lo Schiaffino evidenzia al Novi l'opportunità di ridurre comunque le somme da versare alla Compagnia (cfr pagina 14 penultimo capoverso)

Il Novi tuttavia ignorò sia la parte del parere del Novaresi relativa alla verifica sia l'invito dello Schiaffino e, deciso a versare fino all'ultimo soldo richiesto, decise di non prendere in considerazione alcuna riduzione rispetto alle richieste della Compagnia Unica.

Si trattava tuttavia di una transazione che presuppone reciproche concessioni. L'importo era già stato diminuito fino a euro 1.728.000 per una questione indiscutibile. Sarebbe stato necessario ridurre ulteriormente l'importo in modo che anche la Compagnia rinunciasse a qualcosa in una ottica transattiva.

Così il Novi al fine di mantenere fisso l'importo si inventò di sana pianta una ulteriore pretesa peraltro mai avanzata dalla Compagnia.

IN data 12 maggio 2007 richiese allo Schiaffino di conteggiare un ulteriore periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2006. La quantificazione di quanto eventualmente dovuto per tale periodo venne quindi fatta dallo Schiaffino e non venne inserito in una richiesta dalla Compagnia. (cfr informativa in data 27 novembre 2007 e documento 263 pagina 109)

Il Novi creò così una fittizia ulteriore pretesa di 394.250,00 euro che gli servi nella proposta di accordo da sottoporre al comitato portuale del 29 maggio 2006 per ingannare nuovamente i membri del comitato portuale circa la natura transattiva dell'accordo.

Con varie perplessità e qualche astensione il comitato portuale approvò così la bozza di transazione e diede mandato ai Novi di concluderla.

In data 29 dicembre 2006 venne così concluso il contratto di transazione tra Autorità Portuale e Compagnia Unica S.R.L.; (cfr 264 e 265)

Il reato di corruzione per l'avvocato dello Stato Novaresi

Tra i vari fatti oggetto delle odierne contestazioni la corruzione effettuata dal Novi dell'Avvocato dello Stato Giuseppe Novaresi appare di particolare gravità.

Si è sopra accennato allo sfruttamento del rapporto corruttivo da parte del Novi. In questa sede se ne analizzeranno gli elementi costitutivi e le fonti di prova al riguardo.

L'articolo 53 del testo unico sul pubblico impiego 165/01 prevede una particolare disciplina per gli incarichi dei pubblici dipendenti fondata su casi predeterminati e sull'obbligo di previa autorizzazione.

Il comma 7 precisa che i dipendenti pubblici non possano svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Il comma 8 della norma prevede che le pubbliche amministrazioni non possano conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni che non siano espressamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Il conferimento dell'incarico in assenza di **previa** autorizzazione rende nullo di diritto il provvedimento.

Il comma 5 prevede che il conferimento debba avvenire in modo tale da escludere casi di **incompatibilità**, sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

Il comma 3 prevede che con appositi regolamenti siano individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ed agli avvocati dello Stato.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 64 di 129

Nel caso in cui tali regolamenti non siano emanati all'attribuzione degli incarichi per gli avvocati dello Stato è consentita soltanto nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

Nel caso di specie il regolamento non è stato emanato e pertanto gli incarichi del Novaresi parrebbero essere non consentiti.

Va però detto che la norma precedente all'articolo 53 del t.u. 165/01 e cioè l'articolo 58 del d. legislativo 29/93 prevedeva l'emanazione di analoghi regolamenti. A seguito di tale disposizione era in effetti stato emanato con D.P.R. 584/1993 il regolamento sugli incarichi degli avvocati dello Stato.

L'applicabilità del citato regolamento dopo l'entrata in vigore del nuovo testo unico 165/01, che prevede l'emanazione di nuovi regolamenti, sembrerebbe esclusa. Pertanto come si accennava gli incarichi successivi al 2001 conferiti dall'Autorità Portuale al citato Novaresi sono da considerare non consentiti ed in violazione dell'articolo 53 comma 4 del t.u. 165/01 in quanto non previsti espressamente da alcuna fonte normativa.

In ogni caso il problema è meramente nominale in quanto anche volendo ritenere applicabile il regolamento del 1993 si deve constatare gli incarichi dell'Avvocato Novaresi a favore dell'Autorità Portuale sono privi di autorizzazione.

Risulta infatti che a fronte di un primo rapporto di consulenza continuativa del 1999 sia stata effettivamente conferita una autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del citato regolamento del 1993 di durata biennale ai sensi dell'articolo 7 comma 2.

Alla scadenza dell'autorizzazione ed all'entrata in vigore del T.U. 165/01 il Novaresi non richiese nuova autorizzazione e proseguì il rapporto in violazione di legge.

In data 25 febbraio 2004 il Novi gli conferì un incarico di consulenza per l'anno 2004. Ne il Novi né il Novaresi richiesero la autorizzazione. A seguito di specifici rilievi della Advocatura Generale dello Stato il Novaresi si scusò per la assenza di autorizzazione e richiese autorizzazione al fine di potere continuare il rapporto di consulenza fino al 31.12.2004. In data 9.11.2004 L'avvocatura Generale autorizzò la prosecuzione richiesta.

In data 13 gennaio 2005 il Novi conferì nuovamente l'incarico al Novaresi per l'anno 2005. Ne il Novi né il Novaresi portarono a conoscenza dell'Avvocatura Generale il fatto e nessuno dei due richiese l'autorizzazione. Il provvedimento di incarico va considerato nullo di diritto ai sensi dell'articolo 53 comma 8 del t.u. 165/01

In data 13 gennaio 2006 il Novi conferì ulteriore incarico per l'anno 2006. Anche in questo caso non vi fu richiesta di autorizzazione né alcuna autorizzazione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Il provvedimento di incarico va considerato nullo di diritto ai sensi dell'articolo 53 comma 8 del t.u. 165/01

Anche in data 16.02.2007 venne conferito ulteriore incarico per l'anno 2007 sempre in totale assenza di autorizzazione.

Anche tale incarico va considerato nullo di diritto ai sensi dell'articolo 53 comma 8 del t.u. 165/01.

A fronte della evidente illiceità del rapporto certamente non consentito sia perché non previsto da fonti normative sia perché non autorizzato il Novaresi vi è la dimostrazione di una grave violazione dei propri doveri di ufficio.

Ben più grava appare tuttavia una altra violazione ai propri doveri di ufficio. Il Novaresi anziché astenersi doverosamente nell'ambito del proprio ufficio dalla trattazione di pratiche attinenti al suo "datore di lavoro" in violazione di evidenti doveri di imparzialità ed in chiara situazione di incompatibilità effettuò personalmente la trattazione degli affari che il Novi sottoponeva alla sua personale attenzione. Primo tra tutti quello relativo al capo che precede.

Al di là degli evidenti obblighi di astensione si rileva che nel caso appare violata una specifica disposizione dettata dalle norme proprio in materia di incarichi. Si tratta dell'articolo 53 comma 5 del citato t.u. 165/06 che stabilisce appunto che gli incarichi debbano essere conferiti **in modo da escludere situazioni di incompatibilità non solo di diritto ma anche di fatto.**

Nel caso di specie la incompatibilità del Novaresi non potrebbe essere più evidente. Lo stesso infatti percepiva una somma di poco inferiore ai 20.000 euro per anno a fronte di incarico di per se illecito in quanto non autorizzato.

Si deve anche osservare che la legge prevede che l'Avvocatura dello Stato debba (gratuitamente) fornire ogni tipo di parere alle amministrazioni pubbliche (tra le quali le Autorità Portuali).

In particolare si cita il R.D. 1611 DEL 1933 che all'articolo 13 recita

"L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legittime richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi; esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitoli redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate o esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni; prepara contratti o suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio."

Per legge l'Avvocatura deve fornire la più completa collaborazione alle amministrazioni dello Stato. Tra le varie attività è espressamente ricompresa la consultazione legale e, specificatamente, i pareri sugli atti di transazione predisposti dalle amministrazioni ed addirittura la effettiva predisposizione di atti di transazione.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 66 di 129

Ci si domanda pertanto quale interesse potesse avere il Novi nel conferire (senza autorizzazione) un incarico al Novaresi per una attività consultiva che poteva avere gratis.

Si potrebbe allora pensare che al Novaresi sia stata richiesta una attività diversa, che lo stesso dovesse fornire pareri **personali** alla autorità Portuale.

Anche tale assunto è tuttavia smentito dalle indagini.

Va precisato che l'autorità portuale ha un proprio servizio legale che dispone di vari avvocati.

Inoltre il Novi, pochi giorni dopo il suo insediamento e per la precisione in data 11 febbraio 2004 (cfr pagina 158 della cartellina I del fascicolo), aveva stipulato una autorevolissima consulenza legale (per 50.000 euro forfetarie per anno) con il Prof Carbone, avvocato e docente universitario.

Tale consulenza gli garantiva di ottenere dal Carbone *"consulenza ed assistenza di natura stragiudiziale relativamente a questioni sottoposte dal Presidente nonché a temi di rilevante complessità giuridica afferenti l'Autorità Portuale e le società partecipate e verrà svolto, oltre che attraverso memorie e pareri scritti, mediante scambi personali di intesa con il Presidente e con i dirigenti responsabili dell'Autorità Portuale."*

Nessuna utilità se non quella di garantirsi pareri di comodo dell'Avvocatura di Stato aveva quindi il Novi nel conferire in data 25 febbraio 2004 (e quindi successivamente alla consulenza al Carbone) un incarico personale al Novaresi con lo stesso contenuto di quello del Carbone.

A riscontro ulteriore si evidenzia che non è stato ritrovato alcun parere formulato dal Novaresi a titolo personale.

Risulta invece che in cambio della reiterazione di consulenze non autorizzate abbia del tutto asservito la sua importante funzione pubblica ai voleri del Novi.

Si deve evidenziare infatti che il parere relativo al reato di truffa descritto nel capo che precede viene espressamente richiesto al Novaresi nell'ambito del rapporto di consulenza!

Si osserva infatti che la nota 5030 del 22 03 2006 del Novi con la quale si richiede il parere de quo viene indirizzata al Novaresi e recita *"nell'ambito del rapporto di consulenza concordata con la Autorità Portuale di Genova si gradirebbe acquisire un parere relativamente alla seguente fattispecie."*
(cfr documento 255)

Si tratta quindi di una chiara richiesta relativa al rapporto di consulenza personale.

Viceversa il **Novaresi** anziché rispondere in via personale (nell'ambito della propria consulenza privatistica), omettendo di astenersi dalla trattazione, **risponde con un parere dell'Avvocatura dello Stato.**

Il fine, nel caso specifico fu quello di aiutare il Novi a superare le obiezioni del comitato portuale. Vi è tuttavia ulteriore dimostrazione che il rilascio di simili pareri è il fine evidente del rapporto privato con il Novaresi.

Nessun interesse aveva infatti l'Autorità Portuale ad avere pareri privatistici del Novaresi avendo tra l'altro un proprio servizio legale e potendo contare su una autorevolissima consulenza del Prof Carbone con lo stesso oggetto.

Inoltre L'avvocatura dello stato avrebbe fornito gratis ogni tipo di supporto parere o consulenza in modo corretto ed imparziale.

L'interesse del Novi nel dare e mantenere la consulenza Novaresi non poteva quindi ne essere quello di ottenere pareri dal Novaresi quale consulente in via personale (pareri peraltro inesistenti) in quanto i pareri eventualmente necessari gli erano forniti sia dagli avvocati del suo servizio legale sia dal consulente Carbone, ne di ottenere pareri o consulenza ufficiale dell'Avvocatura dello Stato che lo stesso organo gli avrebbe fornito per legge gratis.

L'unica finalità del Novi era dunque quella di condizionare l'Avvocatura dello Stato nel rilascio dei pareri ufficiali mediante la corruzione del Novaresi.

E superfluo sottolineare che il parere dell'avvocatura dello stato è di relevantissimo peso, per l'immagine di professionalità correttezza ed assoluta imparzialità che contraddistingue l'attività di tale organo pubblico.

A fronte di un parere dell'Avvocatura dello Stato qualsiasi obiezione può venire superata.

Chi si permetterebbe infatti di dubitare della correttezza di un organo pubblico imparziale?

Se a ciò si aggiunge il fatto che il rapporto di consulenza del Novaresi non era noto (cfr dichiarazioni Messina Ignazio) neppure ai membri del comitato portuale il quadro è chiaro.

Cfr sit Messina Ignazio del 14 11 2007

ADR Ho avuto spesso la sensazione, ma certamente è solo una sensazione, che i pareri dell'Avvocatura dello Stato sposassero spesso le tesi sostenute dal Presidente, dell'Autorità Portuale. Per esempio mi ha colpito il fatto che alcuni pareri dell'Avvocatura di Stato ed in particolare quelli sulle concessioni temporanee al Sesio Modulo e al Multipurpose siano in contrasto ed a poco tempo di distanza. Naturalmente di per se questo non so se indichi qualcosa, ma uno degli esempi dai quali ho tratto questa mia sensazione.

ADR Non ero assolutamente a conoscenza che l'Avvocato dello Stato che nella gran parte ha rilasciato i pareri dell'Avvocatura di Stato su queste questioni, fosse a livello personale, consulente stipendiato dell'Autorità Portuale.

Per me è una sorpresa e di questo fatto non si parla assolutamente tra gli operatori portuali e neppure in ambienti interni all'Autorità Portuale.

Il Novaresi mantenne un rapporto di illecita consulenza per circa 20.000 euro per anno per fare la sua attività di ufficio asservendola agli interessi del Novi e non a quelli dell'Autorità Portuale.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 68 di 129

Una situazione di totale asservimento della funzione pubblica del Novaresi e di sostanziale messa a disposizione dello stesso a favore del Novi.

Il tutto con una triplice violazione dei doveri di ufficio: la effettuazione di attività provata senza autorizzazione, la omissione della doverosa astensione nella trattazione di questioni riguardanti il datore di lavoro, la violazione dei doveri di correttezza, imparzialità acclarata allo stato in relazione ad alcuni specifici atti. Tra questi il parere descritto al capo che precede.

Non basta.

Il totale asservimento delle funzioni del Novaresi emerge anche da condotte assai recenti.

Lo stesso Novaresi aveva infatti rilasciato vari pareri nell'ambito della vicenda Multipurpose.

In data 2 ottobre 2007 il Novi richiese un ulteriore parere circa la procedura della nuova gara per l'assegnazione delle aree aperta dopo l'annullamento da parte del TAR LIGURIA della vecchia procedura del 2004.

Nell'ambito dell'ulteriore reato di turbativa d'asta descritto nei capi di imputazione il Novi aveva richiesto al Novaresi un parere che gli consentisse di riaprire la procedura parallela anche prima dell'annullamento definitivo in consiglio di Stato della vecchia gara. (cfr richiesta in data 2 ottobre 2007 documento 363)

Il Novi sta perseguendo infatti un disegno volto ad alterare anche gli esiti della nuova procedura tentando di avere già pronti gli esiti predeterminati della nuova procedura al momento dell'annullamento definitivo della vecchia.

In sede di comitato Portuale tuttavia il rappresentante del sindaco Prof Maresca risulta avere espresso perplessità su tale operazione richiedendo espressamente un parere dell'Avvocatura dello Stato a supporto delle poposte del Novi. (cfr trascrizione telefonate allegate alla informativa del 16 10 2007 della G.D.F.)

Al fine di mantenere gli assetti derivanti dalla turbativa d'asta il Novi si è trovato così costretto a richiedere un ulteriore parere all'avvocato dello stato – consulente Novaresi. (cfr telefonata 1751 del decreto 1441/07,)

Come d'uso il Novi intendeva utilizzare il parere del Novaresi come strumento di convincimento del comitato portuale. (si veda la telefonata 1753 decreto 1441/07)

Dalla stessa richiesta emerge infatti che il Novi aveva proposto nel comitato portuale del 27 settembre 2007 di far ripartire la seconda procedura di gara. Il Comitato non aveva accettato ed aveva subordinato la propria approvazione al parere dell'Avvocatura dello Stato.

Dalla telefonata emerge inoltre chiaro l'incarico a Moscatelli di richiedere **PROPRIO AL NOVARESI** un parere.

Incredibilmente il Novaresi in questa occasione ha fornito un parere non conforme alle richieste del Novi.

(CFR TELEFONATA 2077 del 06.10.2007)

Dalla telefonata tra il Novi ed il Carbone emerge che a quel punto non è possibile chiedere il un parere a nessun altro che contraddica l'Avvocatura dello Stato.

Vi era tuttavia la necessità di proseguire e quindi si decise di mandare un emissario, il Moscatelli, a parlare con il Novaresi nel tentativo di indurlo a rivedere il parere.

Nella telefonata del 05.10.2007 (L317 del fascicolo) tra il Moscatelli ed il Carbone il Moscatelli avverte il carbone che il parere era negativo e che andrà a parlare con il Novaresi.

L'esito dell'incontro Novaresi - Moscatelli fu fruttuoso per il Novi.

Il Novaresi infatti si dichiarò disposto a rivedere il precedente parere nel senso auspicato dal Novi. Suggerì un artificio per evitare che il mutamento del parere fosse di eccessiva evidenza e richiese espressamente di tenere segreto il nuovo parere. (si veda al proposito la telefonata n. 2139 del 08.10.2007 nella quale il Moscatelli riferisce di avere convinto il Novaresi a cambiare il parere dell'Avvocatura.

"Moscatelli Novi

omissis

NOVI Moscatelli salute come è andata la?

Moscatelli Mah siam, direi che abbastanza bene nel senso che abbiamo fatto un approfondimento ovviamente...

Novi: con Novaresi?

M come diceva lei.. ma si come persona lui è un po...

N E' spaventato?

M Preoccupato, e si un po' preoccupato, non si può dare torto.

N è chiaro.

M comunque diciamo, facendo, rappresentandogli un po' i nostri problemi, quello che avevamo ipotizzato come percorso, in sostanza lui adesso sarebbe disponibile, a fronte dell'istanza di prelievo da parte nostra e degli altri interessati di fissazione dell'udienza al Consiglio di Stato, adesso poi dobbiamo diciamo con la Busnelli formalizzare ...poi domani

N come usarla bene, si

M tanto domani ci vediamo alle cinque, e glie ne parliamo bene, dovremo fissare l'udienza al consiglio di Stato a questo punto chiedere a lui, a fronte di questa fissazione di udienza, chiedere all'Avvocatura un ulteriore parere dove a questo punto ci dice che si può.

N che si può fare

M fare la la l'avvio la conclusione del procedimento dell'accordo aggiuntivo. Ovviamente solo nell'ipotesi in cui ci siano l'annullamento di tutti gli atti e solo in quella ipotesi.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 70 di 129

N eh be è chiaro.

M però voglio dire è un percorso che si può riavviare

N bene, bene

M e parlandone con lui insomma alla fine ha ... è detto disponibile, probabilmente i tempi non sono brevissimi nel senso che per fissare

N ahia

M No nel senso che il spero che da qui a fine ottobre si riesca a fissare l'udienza e mettere insieme tutti fissare l'udienza al consiglio di Stato a questo punto gli chiediamo l'integrazione sul parere.

N bene bene

M in questa fase è opportuno, mi diceva, che il parere rimanga interno a noi e basta che non..

N che non lo diciamo a nessuno chiaro si

M perché se no magari qualcuno comincia a (inc) il pelo a dare interpretazioni tutte diverse, potrebbe esserci qualche problema

Omissis

L'artificio era costituito da una nuova richiesta di parere all'esito dell'istanza di prelievo in Consiglio di Stato del ricorso Multipurpose.

Il dato in se non cambiava nulla ma poteva essere preso a pretesto per una nuova richiesta che portasse alla modifica del precedente parere.

Come accennato il parere doveva essere mantenuto segreto.

Emerge così palmare il pieno asservimento del Novaresi ai desiderata del Novi reso evidente addirittura dalla disponibilità a modificare pareri già rilasciati.

Emerge il rapporto sinallagmatico tra la percezione del denaro a fronte della consulenza illecita e la violazione dei propri doveri da parte del Novaresi.

In parole brutali i pareri della Avvocatura dello Stato, (per la precisione quelli del Novaresi) sono stati comprati dal Novi mediante una consulenza illecita. Consulenza che nessun senso aveva se non quello di assicurarsi pareri di comodo dell'Avvocatura dello Stato di Genova.

Giurisprudenza sulla corruzione

La giurisprudenza ha da tempo tracciato i confini del reato di corruzione anche per situazioni di sostanziale asservimento continuativo delle funzioni del pubblico ufficiale.

Si evidenzia che ricorrono nel caso di specie tutti i requisiti del reato di corruzione propria attuata mediante la violazione dei doveri di fedeltà imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici (cfr cass 21192 del 26.02.2007)

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 71 di 129

Si ha qui una totale "svendita" delle funzioni pubbliche che risultano invece asservite agli interessi del Novi.

Si ha infatti una vera e propria "messa a disposizione" del Novaresi a fronte della utilità costituita dalla consulenza per ogni parere di comodo che occorra produrre quale Avvocatura dello Stato.

Ciò costituisce un asservimento costante della funzione pubblica rivestita dal Novaresi. Una totale svendita delle funzioni pubbliche.

Sez. 6, *Sentenza n. 36780 del 02/07/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226803*

Presidente: Acquarone R. Estensore: Leonasi R. Imputato: Zabatta. P.M. Viglietta G. (Conf.) (Rigetta, Trib. libertà Napoli, 18 dicembre 2002).

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 068 PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - Atto discrezionale - Necessità di controllare le regole di esercizio del potere discrezionale alla luce del principio di imparzialità - Dimissioni da una carica politica elettiva - Atto contrario ai doveri di ufficio - Configurabilità in caso di "totale svendita" delle funzioni pubbliche.

In tema di corruzione propria, le dimissioni da una carica politica elettiva possono rappresentare un atto contrario ai doveri di ufficio, quando violano il dovere di imparzialità, ossia risultano poste in essere non già per una scelta discrezionale legittima, di natura squisitamente politica, ma a fronte del compenso promesso o ricevuto, con lo scopo di assicurare ad un soggetto privato il maggior beneficio, configurando quindi una "totale svendita" delle funzioni pubbliche.

Sez. 2, *Sentenza n. 2622 del 09/12/2003 Ud. (dep. 25/01/2004) Rv. 227246*

Presidente: Morelli F. Estensore: Fumu G. Imputato: Nucci e altri. P.M. Febbraro G. (Conf.) (Rigetta, App. Galtanissetta, 12 giugno 2002).

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 068 PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - Necessità di individuare il comportamento illecito - Esclusione - Accertamento della sostanziale rinuncia allo svolgimento della funzione di controllo e degli avvenuti pagamenti - Sufficienza.

In tema di reato di corruzione propria, non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, sussistendo la fattispecie anche quando, pur rispondendo ogni singolo atto ai requisiti di legge, nell'insieme del servizio reso dal pubblico ufficiale vi sia stato un totale asservimento della funzione agli interessi del privato, concretizzatosi in una sostanziale rinuncia allo svolgimento della funzione di controllo in cambio di provati pagamenti in suo favore

Sentenza n. 21192 del 26/02/2007 Ud. (dep. 29/05/2007) Rv. 236624

Presidente: Lattanzi G. Estensore: Conti G. Relatore: Conti G. Imputato: Eliseo, P.M. Fraticelli M. (Parz. Diff.) (Annule in parte con rinvio, App. Campobasso, 3 Dicembre 2004)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - Configurabilità del reato - Necessità di

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 72 di 129

individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio - Esclusione - Accertamento di una grave violazione dei propri doveri - Sufficienza - Fattispecie.

Per configurare il delitto di corruzione propria non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri di ufficio, qualora il pubblico ufficiale (nella specie, contabilizzatore dei lavori per conto dell'A.N.A.S.) abbia ricevuto dall'impresa controllata denaro od altre utilità in misura tale da evidenziare una commistione di interessi atta a vanificare la doverosa funzione di controllo che al pubblico ufficiale è demandata, poiché in tal modo risulta già integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono.

La Suprema Corte ha evidenziato che non occorre individuare lo specifico atto contrario ai doveri qualora il p.u. abbia ricevuto dall'impresa controllata denaro od altra utilità in misura tale da evidenziare una commistione di interessi.

Nel caso di specie la somma di quasi 20.000 euro all'anno dal 2004 determinano certamente una commistione di interessi.

Sono stati individuati allo stato almeno due distinti atti di ufficio oggetto della violazione dei doveri di fedeltà correttezza imparzialità che fanno comprendere come il rapporto in se caratterizzato dalla nullità di diritto e da tutte le violazioni di legge e di doveri di ufficio evidenziati fosse fondato sull'asservimento delle funzioni pubbliche Novaresi a fronte della consulenza che serviva al Novi per garantirsi proprio tale asservimento.

La nozione di atto di ufficio comprende certamente anche i pareri o la partecipazione alla redazione di pareri. Comprende inoltre qualsiasi atto lesivo dei doveri di **fedeltà imparzialità correttezza**.

Nel caso di specie è venuta meno sia la imparzialità (rapporto di consulenza in essere) sia la fedeltà sia la correttezza (parere del tutto illegittimo).

Pare ultroneo evidenziare che la corruzione può configurarsi rispetto a qualsiasi atto che rientri nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli possa avere una qualche possibilità di ingerenza sia pure di mero fatto.

Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 27/10/2003 Ud. (dep. 04/02/2004) Rv. 227100

Presidente: Teresi R. Estensore: Dubolino P. Imputato: P.G. Napoli, Balsano ed altri. P.M. Ciampoli L. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App.Napoli, 28 febbraio 2002).

506 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 063 CORRUZIONE - IN GENERE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Competenza specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio in relazione all'atto d'ufficio o contrario all'atto d'ufficio - Necessità - Esclusione - Possibilità di ingerenza di mero fatto nel procedimento di formazione dell'atto - Sufficienza.

Ai fini della configurabilità del reato di corruzione, tanto impropria quanto propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, essendo necessario e sufficiente che trattisi di atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli abbia o possa avere una qualche possibilità di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Nel caso la possibilità di influenza appare del tutto fuori discussione.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 73 di 129

Anche gli atti discrezionali possono rilevare per la corruzione. Addirittura un atto discrezionalissimo quale le dimissioni possono costituire condotta rilevante ai fini del reato di corruzione se violano il dovere di imparzialità.

Sez. 6, *Sentenza n. 38598 del 26/09/2006 Ud. (dep. 22/11/2006) Rv. 234992*

Presidente: Sansone L. Estensore: Rossi A. Relatore: Rossi A. Imputato: Moschetti ed altri. P.M. Mura A. (Conf.)

(Rigetta, App. Roma, 30 Giugno 2004)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 066 PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - Atto emesso nell'esercizio di potere discrezionale - Ritenuta legittimità nelle sedi di giurisdizione amministrativa - Incidenza sulla configurabilità del reato - Esclusione.

Ai fini della qualificazione dell'esercizio del potere discrezionale del pubblico ufficiale come "atto contrario ai doveri di ufficio" e della sussistenza del delitto di corruzione propria, non assume rilievo discriminante la circostanza che gli atti concretamente posti in essere abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice amministrativo, essendo tale positivo scrutinio un risultato particolare e contingente connesso alle particolari modalità di impostazione e di svolgimento del giudizio amministrativo e non potendo esso valere ad escludere l'illiceità penale della condotta.

Sez. 6, *Sentenza n. 26248 del 05/07/2006 Ud. (dep. 26/07/2006) Rv. 234343*

Presidente: Lattanzi G. Estensore: Agro' A. Relatore: Agro' A. Imputato: Campanile e altri. P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Firenze, 7 ottobre 2005)

606 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 066 PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - Accordo coruttivo - Rinuncia all'esercizio di poteri discrezionali - Corruzione propria - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di delitto di corruzione, la rinuncia del pubblico ufficiale, dietro compenso, al retto esercizio della funzione che per legge gli spetta, e quindi la rinuncia all'esercizio di poteri discrezionali, integra l'ipotesi di corruzione propria per atto contrario ai doveri d'ufficio.

Nello specifico si osserva che anche il rilascio di un parere può costituire quindi elemento rilevante per il reato di corruzione

Sez. 6, *Sentenza n. 38698 del 26/09/2006 Ud. (dep. 22/11/2006) Rv. 234991*

Presidente: Sansone L. Estensore: Rossi A. Relatore: Rossi A. Imputato: Moschetti ed altri. P.M. Mura A. (Conf.)

(Rigetta, App. Roma, 30 Giugno 2004)

- DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Atto di ufficio - Nozione.

In tema di delitti contro la P.A., la nozione di "atto di ufficio" comprende una vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

Ma soprattutto appare illuminante quanto la Cassazione recentemente osserva in tema di corruzione di corruzione in atti giudiziari.

"il giudice che riceve da una parte denaro od altra utilità (nel nostro caso consulenza) per importi rilevanti rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell'inquinamento metodologico a monte". (Cass sez 6 33435 del 4 maggio 2006 imp Battistella)

Nel nostro caso la soluzione proposta dal Novaresi nel parere del 2006 non è certo corretta sul piano giuridico, anzi appare consapevolmente redatta in modo giuridicamente infondato.

Inoltre la dichiarata disponibilità a cambiare pochi giorni dopo un parere rilasciato evidenzia chiaramente un inquinamento concreto delle funzioni del Novaresi che viceversa dovrebbero essere caratterizzate da grande imparzialità.

Appare utile sul punto la lettura della descrizione (riportata sul sito dell'Avvocatura dello Stato) della attività di consulenza. Essa viene descritta in questi termini

" collaborazione qualificata dall'indipendenza, neutralità "

La nuova gara e la nuova turbativa d'asta

All'indomani dell'annullamento da parte del TAR LIGURIA degli atti della gara del 2004, (per la precisione dall'accordo tra i concorrenti del 1 aprile 2004) il Novi ha gestito nuovamente le questioni in modo del tutto personalistico come per il passato.

L'intento tuttora perseguito dal Novi è quello di affidare in concessione le aree non sulla base di corrette procedure amministrative ma in modo del tutto arbitrario ed illecito.

IN particolare si evidenzia che dopo l'annullamento con il solito parere dell'Avvocato Novaresi (in data 19 venne richiesto il parere ed in data 20 aprile 2007 lo stesso venne rilasciato) il Novi riapri una seconda gara mediante l'emanazione di un secondo bando.

La procedura andò avanti fino al maggio 2007 quando a seguito di un ulteriore parere dell'Avvocatura (in data 24 maggio 2007) la seconda procedura di gara fu sospesa.

Va rilevato che nel frattempo aveva preso possesso il dott. Salvemini quale Avvocato Distrettuale dello Stato.

Il parere a firma congiunta Salvemini e Novaresi fu quindi nel senso dell'obbligatorietà della sospensione della nuova gara *"fino alla conclusione del giudizio di appello nell'eventualità in cui risultasse confermata la sentenza del TAR LIGURIA"* (DOCUMENTO 82)

Durante la sospensione della gara il Novi ha continuato a porre in essere condotte di turbativa di tale nuova procedura al fine di raggiungere risultati già predeterminati.

Ciò fin dall'inizio.

Significative sono infatti le dichiarazioni di Ignazio Messina sul punto
omissis

ADR Ricordo che all'indomani della sentenza del TAR il Presidente Novi convocò noi concessionari e ci disse che non era lui che dovevamo convincere ma Batini. Si trattava per il Presidente Novi di dover decidere se accettare l'offerta congiunta Grendi-Tirrenia che avrebbe portato Grendi a ritirare il suo ricorso.

Nessuno capiva né cosa contrasse Batini e la Compagnia né in concreto cosa volesse. A testimonianza di quanto sopra ci sono naturalmente le lettere di convocazione ed una missiva indirizzata al Dott. Negri, rappresentante dei terminalisti, in data 02.04.07 che produco in copia, nella quale evidenziamo l'opportunità che tutti invitassimo il Presidente Novi a prendersi le sue responsabilità a prescindere da Batini. Come si capisce dal primo periodo della lettera, il Novi aveva insistito perché il Negri andasse a parlare con Batini
omissis.

Le dichiarazioni sono riscontrate dalla missiva prodotta (allegato alle sit del Messina)

IN questo momento le condotte del Novi non sono certo terminate.

Cfr dichiarazioni Messina

omissis

ADR In questi ultimi giorni il Presidente Novi ci sta indirettamente contattando per rifare un nuovo accordo tra tutti i soggetti interessati. Accordo che dovrebbe essere poi avallato dalla Compagnia Unica.

Novi non ci ha più telefonato, anche perché non abbiamo in questo momento rapporti ottimi, ma ci ha telefonato il Comm. Spinelli chiedendoci di trovare un ennesimo accordo ma a questo punto noi francamente non siamo disponibili visti anche i precedenti.

omissis

Le dichiarazioni di Messina Ignazio sul punto sono peraltro riscontrate dalle attività di intercettazione telefonica che indicano proprio il fatto che il Novi, tramite lo Spinelli stia attualmente turbando la gara e prendendo contatti anche con i Messina anche attraverso il loro legale avvocato Cocchi.

Cfr telefonata 3884 del 9 11 2007 tra il Novi e Spinelli (si rimanda alla lettura perché molto interessante)

Ma procediamo con ordine

Dopo la sospensione la seconda gara sarebbe potuta ripartire soltanto dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Il parere dell'Avvocatura era chiarissimo nel senso indicato.

IL Novi tuttavia nell'ambito delle sue condotte delittuose aveva l'interesse a trovarsi già pronto, in casi di annullamento definitivo della prima gara, ad emanare le concessioni ai soggetti predeterminati.

Nel va evidenziato che la TIRRENIA non aveva partecipato alla gara e che pertanto la Compagnia Unica si sarebbe trovata in qualche modo pregiudicata.

Per tale motivo il quadro che nuovamente il Novi stava mettendo insieme doveva tenere conto anche di tale situazione. Questa volta dalle indagini in corso sembra che vi sia un diretto interessamento da parte della Compagnia Unica alla questione

Tuttavia in questa situazione di sospensione del procedimento anche le attività di turbativa e di preordinazione dei risultati non erano sufficienti per trovarsi pronti al momento della sentenza.

Per tale motivo il Novi decise di riprendere la nuova gara. In sede di comitato portuale propose così una deliberazione che gli consentisse di riprendere le procedure per essere pronto con la conclusione della seconda gara al momento della sentenza del Consiglio di Stato.

Si deve osservare che non vi era né vi è alcuna necessità di effettuare una seconda gara in quanto a seguito dell'eventuale annullamento definitivo da parte del TAR sarebbe sufficiente riprendere la vecchia procedura a monte degli atti annullati.

Come si evince anche dai commenti degli interessati questa soluzione porterebbe tuttavia alla necessità di assegnare l'intero compendio al Messina con buona pace per i vari interessi perseguiti dal Novi.

Vi è dunque la necessità di evitare di terminare la prima gara e di riproporne una seconda.

Per tale motivo il Novi tentò nuovamente di indurre in errore il comitato portuale e di far passare una deliberazione che consentisse di riprendere la gara.

Naturalmente il parere di maggioranza dell'Avvocatura non dava spazio. Ma il Novi si guardò bene di evidenziare l'argomento.

Si segnala che all'interno della sua relazione il Novi nel descrivere la " Sintesi dei precedenti in fatto " e nel citare al punto 3. come si era espressa l'Avvocatura di Stato, cita:

" In tal senso si era espressa l'Avvocatura di Stato con parere in data 24 maggio 2007 (vedi ALL. 7), precisando che il procedimento avrebbe potuto essere riattivato a conclusione del giudizio di appello nell'eventualità in cui risultasse confermata la sentenza del TAR Liguria "

invece il parere dell'Avvocatura dello Stato, nel penultimo paragrafo, cita testualmente:

" Tale procedimento potrà essere riattivato solo a conclusione del giudizio di appello nell'eventualità in cui risultasse confermata la sentenza del TAR Liguria ". Omettendo l'avverbio che ne delimitava l'estensione nel tempo il significato si modifica notevolmente. Non vi è più infatti una assoluta preclusione a riaprire il procedimento prima della decisione del consiglio di Stato. Si lasciano spazi di per riaprire anche PRIMA della decisione del Consiglio di Stato. L'aspetto diventa fondamentale poiché i due documenti, cioè la relazione del Novi e il parere dell'Avvocatura di Stato, difficilmente verranno messi a confronto poiché il secondo è citato nel primo. L'intento, non andato a buon fine, era comunque quello di trarre in inganno il Comitato Portuale nella libera scelta ed ottenere una votazione favorevole senza condizioni.

Tuttavia il delegato del sindaco di Genova Prof Maresca si oppose fieramente riuscendo sostanzialmente a fare bloccare l'operazione. Fu infatti approvata una deliberazione che consentiva di riaprire la gara previo parere favorevole della Avvocatura dello Stato.

A seguito di ciò il Novi si trovò costretto a richiedere un nuovo parere. Lo stesso diede mandato al Moscatelli di richiedere al Novaresi il parere (si vedano le trascrizioni).

IL parere non fu tuttavia nel senso desiderato dal Novi. Evidentemente l'Avvocato Distrettuale Sarvemini non consentì un ingiustificabile mutamento di rotta rispetto al maggio.

La riapertura della gara era tuttavia così fondamentale per i disegni del Novi che lo stesso non si fermò e come già accennato inviò il Moscatelli perché questo inducesse il Novaresi a cambiare il parere.

Si è già descritto di come lo stesso Novaresi si sia detto disponibile a capovolgere il parere richiedendo di tenerlo nascosto.

Si evidenzia dunque un quadro di estrema gravità nel quale il Novi appare impegnato a reiterare gli stessi reati già commessi e (sic!) già oggetto di contestazione in sede di interrogatorio.

Appare tuttavia opportuno esaminare nel dettaglio gli elementi di prova in ordine alla nuova turbativa di asta.

Si segnala la telefonata 87 del 28.08.2007 tra Novi e Carbone.

Carbone - Novi

Omissis

N: Perfetto

C: Poi, magari, gli ho fatto alcune riflessioni, tra l'altro quella questione del Multiporpose a che punto è adesso?

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 78 di 129

N: Adesso sta in questi termini qua, allora, noi abbiamo fatto ricorso al consiglio di stato, poi c'è stata di nuovo quella lettera sia di Grendi che di Tirrenia a cui informalmente gli abbiamo dettoSignori noi portiamo solamente una cosa in comitato se firmata da tutti, ma non la vogliono firmare tutti quanti.

C: A stò punto io la porterei.

N: Quella lì?

C: Sì si portala, portala!

N: Senza chiedere il ...tra l'altro Tirrenia mi dice mi raccomando, quando arriva in Comitato bocciatela, io l'ho fatta perchè voi me la bocciate.

C: No, questo è un altro discorso...il problema è (omissis)

N: Và be lì nè parliamo un attimo, perchè bisogna stare attenti, bisogna stare attenti.....

C: Però non è stato avviato nessun procedimento di nuova gara.

N: No, non ancora però noi quello che volevamo fare ,ti ricordi quello che avevamo parlato con te, era , con gli avvocati interni, era , noi abbiamo fatto ricorso, però noi riapriamo la gara in caso che il ricorso ci dia torto.

C: E ma non lo so io ,...riapriamo e però , noi diciamo che la gara è chiusa...

N: No, noi l'abbiamo sospesa, momento momento, io parlo della seconda gara, questa qua di quando hanno bocciato il Multipurpose

C: Ma allora abbiamo aperto una gara.

N: Sì, abbiamo aperto una gara ufficialmente (omissis) il fatto Grimaldi e tutti gli altri insieme eccetto Tirrenia.

C: Una gara nuova?

N: Una gara nuova completamente nuova, l'abbiamo aperta, l'abbiamo poi sospesa

C: Che conferma che quella gara la era chiusa da tempo.

N: E' chiaro, se no non l'avremo aperta... questo è un altro elemento perufficialmente come Comitato

C: Che conferma esattamente quello che abbiamo detto.

N: E l'abbiamo solamente sospesa in quanto ci è stata data lasospensiva ecco però adesso nell'ultima riunione che abbiamo fatto prima delle vacanze, se ti ricordi, abbiamo detto noi dovremo riaprire questa gara perchè qualora perdessimo , almeno siamo pronti e non perdiamo tempo

C: Naturale

N: Le cose stanno in questi termini però il portare in Comitato una cosa dei due e una cosa un pò anomala.

C: Sì però se te l'hanno detto sai.

N: No, ma me l'hanno detto due soli , gli altri non lo dicono.

C: Gli altri in che senso, il Comitato bocci se ritiene di bocciare.

N: Và be bisogna pensarla un pò bene questo

C: Sì

N: Và be ci sentiamo un attimo semmai grazie ciao Sergio.

La telefonata evidenzia intanto la sussistenza di accordi illeciti con Tirrenia. A proposito di una istanza concessoria di Tirrenia il Novi riferisce al Carbone
"senza chiedere tra l'altro Tirrenia mi dice mi raccomando quando arriva in comitato bocciate la io l'ho fatta perché voi me la bocciate"

La telefonata evidenzia la sussistenza di una nuova gara ufficiale prima aperta e poi sospesa.

Emerge anche che l'intento del Novi non è certo quello ricondurre la procedura della seconda gara in modo regolare ma quello di pilotare ed imporre eventuali ulteriori accordi tra i concorrenti.

Si segnala anche la telefonata 97 del 28.08.2007 tra il Novi e la Busnelli dell'avvocatura della Autorità Portuale.

B: Pronto

N: Pronto Busnelli mi scusi, mentre la chiamavo mi è venuto in mente che era in vacanza, abbia pazienza.

B: Mi dica

N: Volevo chiedere una cosa del Multipurpose, nell'ultimo incontro, perché Carbone mi ha confuso un po' le idee nell'ultimo incontro, si ricorda che avevamo detto noi abbiamo fatto ufficialmente ricorso alla sentenza del TAR nel frattempo abbiamo sospeso la gara in attesa di riaprirla qualora, giusto no? qualora la sentenza del TAR fosse negativa per noi.

B: Sì, sì io ricordo così anch'io.

N: Mi sembra che sia questa no?

B: Sì

N: Poi abbiamo anche detto se naturalmente tutti gli altri insieme portano un'istanza noi la portiamo al Comitato però questi qua l'istanza non la mettono insieme.

B: Ecco, questa seconda parte, in realtà questa seconda parte per esempio secondo me non è tanto possibile cioè si tratta di capire, è più il professore Carbone che aveva questa idea, però non so chi la intendesse (omissis)

N: Si però non possiamo fare perché abbiamo solo la Tirrenia e così, gli altri non c'è l'hanno, io tra l'altro ho delle notizie ufficiose da questi signori che mi dicono che non sono d'accordo. Capisce?

B: Che non sono d'accordo su cosa?

N: Eh No, su Tirrenia Grendi!

B: Ma chi non è d'accordo?

N: Eh eh ...

B: Tirrenia e Grendi non sono d'accordo su che cosa?

N: No no no, su quell'affare Tirrenia Grendi c'è qualcuno che d'accordo non lo è!

B: Ah sì no ho capito sì ho capito!

N: E quindi io cosa porto in Comitato quest'affare qui che (omissis) omissis

La Busnelli manifesta perplessità in ordine alla volontà del Novi di far fare una nuova istanza congiunta ai concorrenti.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 80 di 129

Si capisce comunque che qualcuno non è d'accordo. A domanda specifica della Busnelli su chi non sia d'accordo il Novi non risponde. Si capirà dalla successiva telefonata che chi non è d'accordo è la Compagnia.

La successiva 102 sempre tra il Novi e la Busnelli chiarisce ulteriormente.
Novi - Busnelli

B: Buongiorno

N: Busnelli eccomi

B: A mi scusi

N: La ringrazio ho ricevuto da lei tutti i 3 documenti

B: Ecco l'unica cosa che volevo ancora precisare, può darsi non so se era questo il problema che intravedeva il professor Carbone, è che, si ricorda che io non ero tanto d'accordo sul fatto di pubblicare quell' avviso per procedere ad un accordo sostitutivo con quelle nuove richieste che ci sono arrivate, il motivo era quello....

N: Non ha capito, della seconda gara diciamo

B: Sì la seconda gara

N: Di non dare pubblicità a chi?

B: No, no, di non fare quella seconda gara

N: a, di non fare

B: prima di aver compiuto degli altri atti ma per quale motivo; perchè una volta che il TAR o il Consiglio di stato confermando la sentenza del TAR annulla

N: Annullassero

B: le delibere che riguardavano la precedente gara, secondo me, come aveva detto anche Gerbi in quella riunione che avevamo avuto, non è che tutta la gara multipurpose è cancellata, revocata, annullata e allora se ne può fare una nuova, semplicemente bisognava riprenderle istanze

N: La vecchia gara diciamo

B: la vecchia, quelle che erano state ricevute regolarmente dove non c'era però né Tirrenia né Grendi, perchè Grendi era partito, e decidere semplicemente su quelle solo che pubblicando quel nuovo bando, diciamo così, quella nuova gara

N: Sì l'abbiamo poi annullata

B: Sembra implicitamente perchè in realtà non si è mai detto niente di chiaro su questo punto che sia stata come superata quella precedente, come se fosse stata ormai completamente

N: Sì, ma la gara era stata superata, perchè quando la si è ritirato (omissis) gli altri hanno fatto la richiesta di quella che poi (omissis)

B: Sì, questa è sicuramente una possibilità di pensarla in questo modo, cioè che è stata completamente ormai baipassata completamente superata

N: Però Busnelli come dice lei se fosse così, cosa bisogna assegnarla tutta a Messina?

B: Nono.....

N: Perchè? Era arrivato secondo lui

B: No, non c'era una graduatoria

N: A, non c'era la graduatoria

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 81 di 129

B: No, c'era MSC vincente

N: Punto e basta

N: punto e basta e gli altri che non erano di interesse all'APG

N: Però se seguissimo questa linea qua, allora dentro chi rimane,i 4..

B: Tolti quelli che han rinunciato dice?

N: Sì, chi rimane scusi?

B: Aveva rinunciato MSC quindi chi c'era..

N: Messina ...

B: Messina, centro servizi derna,

N: Derna, Scerni, Frutta, Campostano, tutti questi qui...e poi la suddivisione come la fa

B: E si non è che fosse, a poi Grimaldi.

N: No, Grimaldi non aveva partecipato

B: E si aveva partecipato come Grimaldi Holding e poi aveva rinunciato perchè aveva ottenuto la Bettolo, diciamo così....

N: E aveva fatto (omissis) sulla Bettolo, si ricorda?

B: Sì però aveva presentato una istanza

N: Aveva presentato un'istanza anche lui e?

B: Sì sì come Grimaldi Holding

N: Come Grimaldi Holding

B: Per conto quindi di una sua eventuale (omissis) controllata

N: Va be quello lì adesso lo vedremo poi però pensiamoci bene; però tirar giù la vecchia diventa un pasticcio..

B: No lo so. l'unica cosa è che ormai questa procedura è talmente confusa per....che è, ogni volta che facciamo un passo (omissis)

N: La mia preoccupazione, io mi auguro vinciamo nel Consiglio di Stato, però la mia preoccupazione è che se perdessimo il giorno dopo cosa succede? che dobbiamo prenderci a carico tutte le banchine?

B: E si è un gran problema, questo non succederebbe se Grendi rinunciasse al ricorso

N: Però (omissis) la firma tutti quanti la famosa cosa non la vogliono firmare gli altri

B: Ho capito, lei intende la compagnia o chi altri

N: Tutti, compagnia, come si chiama Scerni con Tirrenia non firmano il passaggio sa, il famoso SUOP da una parte all'altra, si stanno bisticciando su quello

B: Ho capito poi abbiamo anche la problematica aggiuntiva dell'interpretazione che da la Procura della situazione come se potesse addirittura disapplicare eventuali atti che ritiene eventualmente illegittimi

N: Se noi facessimo fare di nuovo un accordo privato in questo senso

B: Si no ma anche nel senso che Grendi rinunciasse al ricorso e quindi consolidasse la situazione (omissis)

In questa telefonata la Busnelli ricorda di avere manifestato perplessità sulla nuova gara. Anche il professor Gerbi avrebbe in un incontro manifestato perplessità. Sarebbe infatti stato più corretto riprendere la vecchia gara a monte degli atti nulli.

IL NOVI SI SPAVENTA!!

"però Busnelli come dice lei se fosse così cosa bisogna assegnarla tutta a Messina?"

Giammai!!

La riapertura della vecchia gara non può essere effettuata. *"tirar giù la vecchia diventa un pasticcio"* dice il Novi.

Di seguito c'è una autentica confessione del Novi (una delle tante) che è anche una dichiarazione di intenti:

"se noi facessimo fare di nuovo un accordo privato in questo senso?"

La telefonata 272 del 31 agosto 2007 individua invece contatti del Novi con i terminalisti del Multipurpose.

Interessante è anche la telefonata 522 del 06.09.2007 tra il Novi e il giornalista Zunino. La telefonata avviene dopo un primo contatto (telefonata 516 in pari data) a seguito di accordo per sentirsi più tardi in via più riservata.

Novi-Zunino

Z: prorio

N: Zunino scusa sono in macchina e adesso ti dico con più calma, quella rob.....

Z: ok

N: allora nio che, dopo che il TAR ha accolto diciamo l'istanza di Musso, noi su suggerimento come aveva accennato dei terminalisti e tutti d'accordo comitato con i membri del comitato portuale abbiamo fatto ricorso al consiglio di stato, chiedendo la sospensiva per non fermare il porto giusto?

Z: esatto

N: e la sospensiva è stata data e quindi il porto lavora non si è fermato niente, allora nel frattempo noi che cosa avevamo fatto il giorno stesso della..... dell'accoglimento della..... diciamo dell'accoglimento del ricorso di Musso noi avevamo indetto una gara, per non perdere tempo dicendo...riapriamo una gara...apriamo una gara nuova no. Quando fomissis forse è arrivato, il risultato della..... nostra accoglimento della sospensiva della richiesta della sospensiva, abbiamo interrotto la gara, allora fermati qui sono le cose ufficiali giusto?

Z: perfetto

N: guardi c'è qua il mercatino, una roba da matti, ma..... Zunino non la funno una fotografia sul Mercantile sul mercatino qua del nostro posteggio

Z: quello lì sotto

N: non c'entrano più le macchine vedesse che cosè una roba schifosa....

Z: madonna.....tutte cose usate

N: ho chiesto ho scritto a tutti, va be, scusi, siamo rimasti a quel punto lì, cosa sono le prospettive che abbiamo davanti, noi logicamente aspettiamo, abbiamo fatto i nostri papiri aspettiamo che il consiglio di stato si pronunci e noi ci auguriamo annullando quello che ha detto il TAR giusto? cosa può capitare?

Z: che si deve pronunciare entro l'anno, si presume

N: non c'è la data, ma mettiamo che lo si faccia entro l'anno perché ad un certo momento lo faranno

Z: appunto

N: allora noi di che cose che ci preoccupiamo che qualora... se vinciamo non c'è problema ma qualora perdessimo, tutti perdono il titolo della concessione e allora che cosa succede che noi o diciamo è banchina pubblica da domani e... regoliamo il traffico insieme alla Capitaneria questo lo possiamo fare subito, oppure e... che cosa facciamo, facciamo un'altra gara giusto? allora noi stiamo pensando ma non lo abbiamo ancora fatto se riaprire quella gara lì, condizionandola al risultato della... del Consiglio di Stato.

Z: a ecco...

N: ha capito, però questo non è deciso perché lo deve decidere il comitato, quindi non posso dirlo questo

Z: no ok

N: però è una possibilità, cosa potrebbe succedere teoricamente che tutti gli interessati, ma tutti ci facciano un'istanza tutti quanti ma nei tutti quanti ci metta anche la compagnia tutti quelli interessati al Multipurpose, in cui diciamo cura... cura comitato portuale o cura presidente noi ti facciamo questa istanza qua, la vuoi... tutti d'accordo di comune accordo lo vuoi portare al comitato portuale per l'approvazione? allora sino adesso questa noi non l'abbiamo ricevuta, perché, perché sono cani e gatti quelli lì non hai idea una firma questa istanza se gli permettono di fare lo (omissis) si capisce: suopo se al) cambiamento tra Tirrenia e San. Giorgio, l'altro vuole mezzo metro di più, l'altro mezzo metro di meno, insomma non si mettono mai d'accordo

Z: ho capito

N: cos'è... l'unico accordo che ci è arrivato e quello di... Tirrenia Negri, di Tirrenia Grendi scusi e...

Z: Grendi

N Tirrenia / Grendi... che è questo lei non lo può pubblicare senò ci uccidono lei e me, che la Tirrenia dice si io l'ho fatto perché intanto semmai il comitato portuale me lo boccia

Z: cribbio

N: ha capito? ecco, allora che cos'è che io porto dall'accordo di Grendi Tirrenia per farlo bocciare...

Z: e si non ha senso

N: ecco non ha senso

Z: ma non... (si sovrappongono le voci) io credevo che anche Messina, San. Giorgio, Tirrenia, Spinelli, e Campostano avessero?

N: no no (omissis), firmate un'istanza tutti insieme

Z: invece non ha firmato

N: non ha firmato, non la firma

Z: e allora, no io pensavo che il problema dovrebbe essere la compagnia che non aveva ancora (omissis) come si dice

N: la compagnia se loro, sì... tutti insieme sentissero la compagnia... la compagnia tra l'altro tra l'altro la compagnia e quella più possibilista, nel senso che lo dà il benessere basta che si faccia un consorzio, cosa mira la compagnia? la compagnia mira che tutta quell'area lì, anche lasciando i titoli delle concessioni come sono, si faccia un consorzio in modo tale, faccio un esempio banale arriva una nave per Scerni in quel momento non c'è la banchina libera, la mette sulla Tirrenia, arriva la Tirrenia non ha la banchina libera, la mette su Messina, ha capito?

Z: s

Omissis

N: la compagnia portuale non va sottovalutata, la compagnia non va assolutamente s....(omissis), perchè a parte parte della compagnia era proprietaria del multipurpose a fatto parte che la compagnia è direttamente interessata nel lavoro non come terminalista, non gli si può mica non prendere in considerazione, perchè motivo..?

Z: mm...

N: mica mica solo che ha la concessione deve dettar legge, capisce, ci sono degli interessi in porto che l'autorità portuale deve tutelare

Z: sì poi ovvio di sentire anche loro, infatti l'accordo doveva essere fra tutti poi

N: ma tutti quanti ci vuol talmente poco che insomma è andato a parlargliene alla compagnia

Z: mm... magari gli hanno parlato

N: sì gli ha parlato uno così e basta, ma il discorso serio non lo fanno

Z: sì tutti attorno ad un tavolo non ci sono mai messi

N: ma mai...li ho messi io una volta ma poi vanno fuori e si bisticciano

Z: e ma infatti, però può essere che se ne parli qui nel prossimo comitato già

N: io il prossimo non lo so comeno il prossimo.... non abbiamo (omissis) altra roba però gli avrei voluto dire (omissis forse lei me l'ha chiesto tutta la situazione)

Z: va bene

N: va bene

Z: allora non la cito perchè senò la metto nei guai ah.. ah..

N: no no ma gli ho detto le cose che sono ufficiali e le cose che non sono omissis

Il Novi spiega che potrebbe anche essere possibile che tutti quanti e per tutti quanti intende anche la Compagnia, tutti quelli interessati al Multipurpose facciano una istanza congiunta.

A questo punto è opportuno fare una riflessione. Sappiamo da quanto riferito dal Messina Ignazio e confermato dalla missiva che pochi mesi prima il Novi aveva invitato gli interessati a convincere Batini.

La telefonata in esame chiarisce la situazione. Il Novi vuole ottenere una istanza congiunta di tutti che veda innanzitutto il placet di Batini. Emerge che non vi assolutamente il consenso.

Si evidenzia tuttavia che la Compagnia Unica non ha neppure partecipato (ne poteva farlo) alla seconda gara. IL novi pretende quindi di imporre un accordo ai partecipanti inserendovi dentro anche la compagnia Unica. (esattamente la riedizione della turbativa del 2004)

Naturalmente il Novi richiede sul punto (ed anche sull'accordo per bocciare l'istanza Grendi Tirrenia) il segreto al giornalista, "se non ci uccidono lei e me"

Ma il Novi chiarisce quale è l'intento della Compagnia che lui intende perseguire:

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 85 di 129

"...cosa mira la compagnia? La compagnia mira che tutta quell'area lì, anche lasciando i titoli delle concessioni come sono, si faccia un consorzio, in modo tale che, faccio un esempio banale arriva una nave per Scerni in quel momento non c'è la banchina libera la mette sulla Tirrenia ..."

Questo quanto dice il Novi al giornalista. Naturalmente l'imposizione di un consorzio ai concorrenti in una gara appare da parte del Presidente dell'Autorità Portuale dichiaratamente criminoso.

Di più

Omissis *"La compagnia portuale non va sottovalutata, ... perché a parte che parte della compagnia era proprietaria del Multipurpose a parte il fatto che la compagnia è direttamente interessata nel lavoro non come terminalisti non la si può mica non prendere in considerazione...."*

....mica solo chi ha la concessione deve dettar legge, capisce ci sono degli interessi in porto che l'autorità portuale deve tutelare"

Naturalmente anche in una procedura di gara nell'ambito della scelta dei concessionari.

La telefonata 548 del 07.09.2007 tra il Novi ed il Carbone fa comprendere in quale modo venga selezionata la commissione di gara Multipurpose

La telefonata 1073 del 17 settembre 2007 chiarisce ulteriormente gli intendimenti del Novi.

Il Novi riferisce al Carbone di avergli mandato un "memo" consegnato dal Batini nel quale lo stesso faceva la sua proposta.

La telefonata 453 del 19 settembre 2007 tra il Carena e lo Schiaffino (direttore dell'autorità portuale) appare significativa in relazione a quanto il Novi sta ponendo in essere con riferimento al Multipurpose . Si chiarisce ulteriormente il disegno relativo all'intervento della Compagnia nel compendio.

Si evidenzia nel finale che il Novi dovrebbe trovare il modo di versare alla Compagnia altri 2 milioni di euro.

La telefonata 1751 del 30 settembre 2007 segna il momento nel quale il tentativo di far riaprire la gara al comitato portuale non riesce.
Il Prof Maresca si oppone infatti vivamente.

Nella successiva telefonata 1753 del 30 settembre 2007 tra il Novi e la Busnelli il Novi da mandato alla Busnelli perché faccia richiedere un parere al Novaresi.

E' significativo che il Novi non si riferisca all'Avvocatura ma al Novaresi.

Nelle telefonate intorno al 6 ottobre emerge che il parere del Novaresi è negativo.

E' dunque necessario richiederne la modifica in senso positivo. A tale fine viene inviato il Moscatelli che poi riferisce nella già citata telefonata 2139 del 8 ottobre 2007 in ordine alla disponibilità del NOvaresi di cambiare il proprio parere.

Si evidenzia che era fondamentale per il Novi poter ripartire con la nuova gara nella quale lo stesso sera di poter imporre un nuovo accordo che tenga conto dei desiderata della Compagnia Unica.

La telefonata 118 del 16 ottobre evidenzia l'incontro tra il Novid il Moscatelli con il concorrente Clerici.

Di interesse è anche la telefonata 2605 del 16 ottobre 2007 tra Novi e Carbone. I due parlano di incontri con Spinelli evidentemente finalizzati al tema Multipurpose.

Nella successiva 2678 del 18 ottobre il Novi ed il Carbone oltre a confermare il successivo incontro con Spinelli e con l'avvocato Cocchi forniscono ulteriori elementi sulle strategie illecite perseguite.

In particolare è degna di interesse la seguente frase del Novi:

"e lo tiro fuori anche quella petizione che abbiamo portato in comitato che ha fatto .. che ha fatto come si dice Batini, perché Batini, se fossero un po più furbi questi qui, Batini non interferirebbe nelle varie, nelle varie cose se gli dessero retta e dicessero facciamo un consorzio..."

Se ne trae l'insegnamento che i soggetti concorrenti devono essere un po' più furbi e fare, senza tante storie, quello che dice Batini. Si evidenzia bene nel caso la totale deriva personalistica e penalmente rilevante delle condotte del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova dott. Novi.

Sempre in data 18 ottobre la telefonata 2735 prosegue il discorso. Novi chiede a Moscatelli di darli l'appunto consegnato da Batini perché ha un incontro con Spinelli per la faccenda Multipurpose.

Si evidenzia quindi chiaramente l'intento del Novi. Gara o non gara i concorrenti vanno "accordati" secondo i desiderata di Batini.

Interessante per comprendere lo sviluppo della turbativa è la telefonata 3875 del 8 novembre 2007 tra Novi e Spinelli nella quale Spinelli conferma al Novi di stare operando al fine di far preparare un documento congiunto.

Il giorno successivo nella telefonata 3884 Spinelli conferma di avere fatto pressioni sull'avvocato Chocchi perché preparasse la lettera.

Significativa è la richiesta di Spinelli al Novi relativa ad altra gara nell'area di Cornigliano. Lo spinelli evidenzia che la sua proposta è la più valida. Il Novi risponde che è chiaro ma occorre ancora un po di tempo. In ogni caso prima della fine dell'incarico il Novi provvederà.

Si assiste qui ad un significativo scambio. Spinelli aiuta il Novi ad accordare i concorrenti Multipurpose ed in cambio il Novi o favorisce nell'altra gara su Cornigliano

Nella telefonata ancora successiva del 12 novembre n. 468 tra Novi e Spinelli emerge che in effetti non tutti i soggetti sono d'accordo nell'accordarsi. Il Novi tuttavia non vuole apparire direttamente in modo formale e continua a servirsi di Spinelli come emissario.

Come anticipato le intercettazioni telefoniche che individuano Spinelli come emissario del Novi in questa nuova evidente turbativa riscontrano le dichiarazioni del Messina il quale dichiara di

omissis
ADR In questi ultimi giorni il Presidente Novi ci sta indirettamente contattando per rifare un nuovo accordo tra tutti i soggetti interessati. Accordo che dovrebbe essere poi avallato dalla Compagnia Unica.

Novi non ci ha più telefonato, anche perché non abbiamo in questo momento rapporti ottimi, ma ci ha telefonato il Comm. Spinelli chiedendoci di trovare un ennesimo accordo ma a questo punto noi francamente non siamo disponibili visti anche i precedenti
omissis

Emerge dunque una chiara turbativa d'asta in atto in questo momento da parte del Novi. Il Novi infatti appare del tutto lontano dal rassegnarsi ad accettare il risultato della gara secondo corrette e normali procedure amministrative.

Lo stesso tentativo di riapertura della seconda gara rivela l'intenzione di non rassegnarsi a finire le procedure amministrative della prima che, secondo le sue stesse previsioni porterebbero ad assegnare le aree al Messina.

Per espressa ammissione del Novi sono tuttavia altri gli interessi da tutelare e così si assiste all'ennesima serie di condotte penalmente rilevanti che, per inciso, icalcano fedelmente il copione del 2004.

In tutto questo il Novi è solo più attento e sfrutta abilmente la collaborazione dello Spinelli il quale dal canto suo mira ad ottenere un proprio tornaconto anche su altri tavoli ed in particolare su una diversa procedura di gara.

I reati sono evidentemente in atto e non resta che riconoscere che neppure l'interrogatorio sulla turbativa d'asta del 2004 è servito da deterrente per bloccare le condotte de quibus.

I RAPPORTI TRA NOVI E LA COMPAGNIA UNICA

Nel corso delle indagini sono più volte emersi collegamenti e contatti tra il Novi e la società Compagnia Unica S.C.R.L.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 88 di 129

Tale soggetto giuridico è soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/94 ad effettuare operazioni portuali. La prevista autorizzazione ad effettuare tali operazioni è stata rilasciata dall'Autorità Portuale nel 2002.

Si deve evidenziare che ai sensi dell'articolo 18 della legge 84/94 i concessionari di aree demaniali marittime per fini di operazioni portuali possono avere soltanto una concessione e possono effettuare le operazioni soltanto sulle aree in concessione, (art. 18 comma 7 legge 84/94)

Di conseguenza un operatore che voglia proporsi (come fa la Compagnia Unica) come soggetto appaltatore delle operazioni portuali nei confronti di tutti i soggetti concessionari (cd terminalisti) non può avere una concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge. In caso contrario potrebbe svolgere la propria attività soltanto sull'area in concessione.

In vari reati contestati si vede tuttavia evidente la finalità del Novi di procurare vantaggi alla citata società.

Come accennato l'inserimento della Tirrenia nel compendio Multipurpose è legato alla volontà di procurare alla citata società un vantaggio costituito dal poter contare su un appalto totale delle operazioni da parte della Tirrenia, in sostanza di continuare a lavorare sulle aree inizialmente in concessione al consorzio Multipurpose, poi occupate illecitamente dopo la revoca e successivamente messe in gara.

Il dato è dimostrato da più elementi.

Innanzitutto le dichiarazioni del Musso Bruno.

Sono Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Grandi nell'interesse del quale ho presentato ricorso al TAR ottenendo recentemente una sentenza favorevole.

ADR Per chiarire meglio la cronologia dei fatti devo dire che fin dal 1994 ed a seguito della L. 84/94 si è posto anche nel Porto di Genova il problema della privatizzazione delle attività portuali. In particolare non risultava più conforme alla legge l'occupazione dell'area in questione da parte del Consorzio Multipurpose che faceva capo alla ex Compagnia Portuale che effettuava il servizio d'appalto di manodopera. La situazione si è trascinata attraverso alcune concessioni temporanee fino al 2003, quando è stata indetta una gara per l'affidamento in concessione di quelle aree.

Omissis

ADR Evidenzio che non è che la Grandi sia stata esclusa perché non voleva farsi carico di queste somme ma semplicemente non siamo stati tra quei soggetti "ammessi" a fare questo pagamento e a sopportare gli altri oneri ed ottenere poi la concessione.

Come risulta dagli atti del giudizio amministrativo noi abbiamo fatto istanza di partecipare a quella procedura che però c'è stata respinta per intemperività. Tirrenia viceversa (e questo lo dice lo stesso giudice amministrativo) pur non avendo mai fatto istanze per partecipare alla gara è stata illegittimamente inserita tra i soggetti partecipanti all'accordo che ho prodotto sulla base del quale Autorità Portuale ha rilasciato le concessioni.

Concretamente i lavoratori della Compagnia hanno continuato ad effettuare le stesse attività, non so giuridicamente con quale titolo.

Omissis

A mio modo di vedere, ma è un'opinione, sulla vicenda una qualche influenza può aver avuto il fatto che, come è noto, Tirrenia non ha dipendenti che effettuano operazioni portuali e fondamentalmente tutte le operazioni vengono appaltate alla Compagnia.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 89 di 129

Inoltre le dichiarazioni di Spinelli

omissis

ADR Come ho detto quindi circa nel 2002 ci fu la rinuncia con un periodo di "interregno" fino alle nuove concessioni durante il quale la Compagnia continuava a lavorare ed a occupare quelle aree. Quando fu bandita la gara ricordo che il bando riguardava l'intero complesso, io comunque come Centro Servizi Derna feci una domanda per 40.000 metri quadri in estensione.

Inizialmente avevo poche speranze e ricordo che vinse la MSC che è il secondo armatore al mondo e che aveva fatto domanda per tutto.

Per cause che non ritengo sia a me spiegare MSC decise di rinunciare. Altri concorrenti rinunciarono anch'essi fino a che non rimanemmo in quattro e cioè Centro Servizi Derna, Terminal Frutta, Terminal San Giorgio e Messina.

ADR Non fummo noi ad accordarci per spartirci l'area ma fu invece l'Autorità Portuale nelle persone di Carena e Niovi a proporre una ripartizione delle aree che però comprendeva anche Tirrenia che non aveva fatto domanda.

ADR Tirrenia non ha propri dipendenti che effettuano operazione portuali e si serve integralmente della Compagnia a cui appalta il servizio.

omissis

le dichiarazioni del Pecorini Amministratore Delegato di Tirrenia

omissis

ADR Al di là dei canoni e delle cauzioni abbiamo versato circa un milione di euro all'Autorità Portuale di Genova.

Non ricordo se ci fu detta una motivazione precisa sulla base sulla quale ci fu chiesta di tale somma. Ricordo che per quello che ci fu detto il fine era quello di indennizzare il precedente concessionario.

In effetti non vedo il motivo giuridico a fondamento di tale richiesta però per Tirrenia in quel momento avere la concessione era qualche modo necessario e anche sotto il profilo economico l'operazione era vantaggiosa anche tenuto conto dell'esborso del milione di euro.

ADR A Genova Tirrenia ha circa una decina di persone che effettuano operazioni portuali.

ADR In questo momento le operazioni portuali vengono effettuate dalla Compagnia sulla base di un contratto di un anno per così dire chiavi in mano e cioè abbiamo appaltato il carico e scarico che la Compagnia effettua in quel terminal sotto la sua responsabilità.

Omissis

le dichiarazioni del Clerici

ADR In effetti e sembra quasi una beffa la concessione mi fu rilasciata solo il 24 novembre 2005 a fronte di concessioni rilasciate agli altri nel 2004 ed io ho potuto occupare l'area solo per pochi mesi destinati alla pulizia dai vari rifiuti presenti.

ADR Dal 2004 alla fine del 2006 l'area in questione non era libera ma erano presenti rilevanti quantitativi di rifiuti e mezzi della compagnia e probabilmente anche di altri.

ADR Per essere chiari i mezzi della Compagnia sono tutt'ora presenti e occupano circa un terzo dell'area nonostante i nostri inviti a liberarla.

ADR Preciso che la Compagnia non paga alcunché per occupare quella parte di area.

ADR Per essere chiari io mi impegno a portare via i miei materiali ed il mio personale ma nulla posso fare sul permanere di occupazioni di altri.

In definitiva dalla lettura integrale delle dichiarazioni emerge che in quasi tutte si evidenzia che la compagnia unica continuò ad occupare (evidentemente illegittimamente per mancanza di concessione) le aree e che era noto che la Tirrenia non avendo proprio personale avrebbe, come del resto è poi accaduto, appaltato il servizio alla Compagnia Unica.

Va notato inoltre che nell'atto di concessione (allegato 25 alla consulenza Melidoro) vengono sì consentite alla Tirrenia le operazioni portuali **ma viene esclusa la autoproduzione**. In pratica la Tirrenia doveva rivolgersi ad altro operatore autorizzato ai sensi dell'articolo 16 (esisteva in concreto solo la Compagnia Unica) (cfr articolo 1 concessione)

La clausola non si rinvie nella concessione san Giorgio (allegato 26 alla consulenza Melidoro) né nella concessione THERMINAL FRUTTA (allegato 28 consulenza Melidoro) né nella concessione Messina (allegato 24 consulenza Melidoro). Il Centro Servizi Derna svolge attività diversa e non comparabile.

Si comprende quindi in modo chiaro che il Novi nel compiere i reati in contestazione in relazione alla gara Multipurpose del 2004 ebbe il motivo a delinquere di favorire la società Compagnia Unica.

Di più.

I reati di corruzione e truffa aggravata in contestazione relativi alla transazione con la Compagnia Unica appaiono di per sé indicare la volontà del Novi di favorire nuovamente ed ulteriormente la Compagnia Unica facendogli versare dall'Autorità Portuale delle somme assolutamente rilevanti in modo del tutto illecito.

Si deve anche osservare che tale ultimo versamento si inserisce in un quadro di ulteriori versamenti alla citata società a fronte di ulteriori pretese ingiustificate. In ordine a tali ulteriori somme si stanno svolgendo indagini che potrebbero facilmente essere inquinate dal Novi.

Ma al di là dei reati contestati e degli spunti investigativi in via di approfondimento sono proprio le attuali attività del Novi ad indicare il particolare tipo di rapporti intercorrenti con questa società.

Nelle telefonate riportate nell'informativa 27.11.2007 della G.D.F. ed ivi allegate si evidenzia chiaramente la volontà del Novi di superare in modo lecito ed illecito qualsiasi ostacolo pur di favorire la società indicata.

In particolare si osserva che la società indicata risulta occupare (forse legittimamente) un capannone demaniale marittimo.

Il Novi si impegna con il Batini Paride, legale rappresentante della società a rifare a spese della autorità portuale il capannone.

capannone C.U.I., M.V.

L'argomento in trattazione riguarda la ristrutturazione di un capannone della Compagnia Unica e ha inizio nei primi giorni di settembre quando il Novi chiama Batini rappresentando difficoltà di gestione interna e chiede la sua collaborazione per affrontare gli interessi dello stesso Batini

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 91 di 129

data 07/09/2007; nr. progressivo 585; decr. nr 1441/07 RIT

(omissis)

N: la prima è che ho fatto una riunione ieri con tutti i miei con tutti gli argomenti che abbiamo passato in rivista con lei, Marcelli e Benvenuti e dobbiamo stare dietro, perché io ho difficoltà anche all'interno, come vede non è che siano delle aquile i miei, dei fulmini di guerra quindi teniamoci in contatto vediamo quelle cose di portarle a compimento

B: benissimo

(omissis)

(allegato nr. A/2)

data 12/09/2007 nr. progressivo 803; decr. nr 1441/07 RIT

Batini(console)-Novi

Elena riferisce che c'è Batini in linea

N: Pronto

B: Pronto

N: ascolti le volevo dire 2 cose, abbiamo detto che alle parole dobbiamo far seguire i fatti, allora io ho dato istruzioni al mio ufficio che entro questa settimana e ci sono ancora 2 giorni dobbiamo prepararle la... che è già pronta, la concessione e poi il contratto del pronto soccorso con Finporto, da parte nostra se ne occupano Traverso, Bussolo, Vianello, quindi glielo dico perché così da parte sua vede di sollecitarli, Vianello viene alle 6 oggi da me, e glielo sollecito ancora però Traverso è già in contatto con Bussolo questo è uno. Secondo, ho dato istruzioni che voglio portare nel comitato del 27 il rifacimento del capannone, perché ho detto è una vergogna, abbiamo rifatto tutti i capannoni meno che questo qua, ecco vorrei che lei lo sapesse e questo ...ma dobbiamo stare con il fucile puntato perché guardi questa struttura qua è una roba da matti, lei pensi che oggi per il porticciolo Camillo Luglio io ho fatto un accordo preciso, che ho ridimensionato quei signori là, ho detto di fare la delibera, di preparare la delibera e mi dicono che non è ancora pronto perché aspettiamo l'avvocato Mauceri, ma chi è Mauceri? E' l'avvocato della controparte ossia sono abituati a farsi fare le delibere dagli interessati, ma guardi che è una roba da matti,

(omissis)

B: no no assolutamente, la condivido al mille per mille

N: ci divertiremo,

B: mi stia sempre in palla e vedrà che per poco che è la Compagnia un sostegno glielo trova

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 92 di 129

sempre sempre nei momenti piùdifficili

N: adesso però vediamo di portare a compimento questo

B: bravo

N: grazie ancora console

B: io la ringrazio a lei presidente.....fa piacere..... che qui è molto apprezzato.. qua da noi

N: grazie arrivederci

(allegato nr. A/4)

data 25/10/2007 nr. progressivo 3055, decr.nr 1441/07 RIT

Novi-Cepollina

N:pronto? Cepollina

C:si, buon giorno Presidente

N:ciaò Cepollina, scusi eh, sono qua con le firme del bilancio di previsione, mi serv. chiedere una cosa, l'abbiamo messi i 600 mila euro che servono per il capannone, per rimettere a posto il capannone della Compagnia Unica, l'abbiamo mica infilato quello eh

C:uh Presidente quello non lo so, ma comunque eventualmente lo troveremo

N:no no no no no dobbiamo mettercelo nella mole delle previsioni dei lavori eh, io son rimasto d'accordo con Batini, ne abbiamo parlato nella riunione qua, si ricorda, con tutti i Direttori

C:ho capito, io non mi ricordo ora se ci sono o non ci sono

N:(omissis) bisogna essere sicuri che ci siano

C:he, ma in ogni caso li tireremo fuori Presidente

N:no no ma io voglio essere sicuro, guardi, mi fa due righe, che le devo mandare a Batini, mi fa due righe dicendomi, nella previsione del caso sono inclusi 600 mila euro

C:(omissis) adesso non c'è l'ho sottomano perchè

N:vabbè quando ce l'hai, io non lo firmo sinché non ho quest'affare qua, mi fa due righe, mi dice guardi, nella cifra preventivata ci sono anche i 600 mila euro per il magazzino di Batini basta

C:vabbè, io in ogni caso non non glielo so dire guardi se

N:eh no, bisogna vederlo (omissis)

C:adesso il bilancio è quello che è, poi eventualmente

N:vabbè, ma bisogna, non non eventualmente, bisogna piuttosto lo modifichiamo, eh perchè io ho preso impegni (omissis)

C:(omissis) modificarlo eh Presidente il bilancio, comunque voglio dire li troviamo, nel senso

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 93 di 129

che abbiamo

N: ma io ho bisogno di una lettera in cui mi si dice che i 600 mila euro ci sono dentro tutto lì, senno' dobbiamo rifarlo

C: ma nel piano degli investimenti non me lo ricordo, però, vabbè, lo vediamo

N: ma scusi lei non se lo ricorda, ma l'abbiamo deciso insieme Cepollina, qua insieme agli altri Direttori, si ricorda, abbiám parlato di 600 mila euro della

C: se l'abbiamo deciso tutti insieme allora c'è, voglio dire

N: ecco vabbè, me lo dica, me lo dica preciso, mi da, mi fa due righe, me lo dice, io devo mandarlo a Batini

C: ok, vabbè

N: grazie

(allegato nr. A/5)

Come si vede i rapporti Novi Batini sono del tutto particolari.

Il Novi rifiuta di firmare il bilancio se non gli trovano i 600.000 euro che servono per Batini.

Se non ci sono il bilancio si deve modificare perché **il NOVI ha preso impegni con il Batini**. Naturalmente qualsiasi tipo di impegno preso dal Novi appare del tutto al di fuori del lecito.

Inoltre al Novi servono due righe di attestazione scritta dai suoi uffici perché **"deve mandarle a Batini"**

Come si vede nelle seguenti intercettazioni queste due righe da mandare a Batini sono di particolare rilevanza per il Novi

data 25-10-2007 nr. progressivo 3057, decr. nr 1441/07 RJT

Cepollina-Novì

N: pronto? Cepollina

C: (omissis) eh so Cepollina, allora è dentro a manutenzioni straordinario, ho parlato con moscatelli e

N: sì

C: Pieracci vengono lì da lei adesso e glielo confermano

N: sì ma, ma a me bastano due righe eh

C: sì sì sì vabbè, comunque è dentro le manutenzioni straordinarie

N: va bene però scrivimi due righe

C: (omissis) sì sì sì ok

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 94 di 129

N:scrivimi due righe che dentro a quello c'è i 600 mila euro di questo
C'va bene va bene
N:ok grazie

(allegato nr. A/6)

data 25/10/2007 nr. progressivo 3070; decr.nr 1441/07 RIT

Pieracci - Novi (telefonata inerente alla 3055 - 3057)

N: Pronto?

P: Presidente scusi son Pieracci.

N: Pieracci!

P: Una cosa solo al volo un dubbio personale.

N: Mi dica!

P: I 600 mila di questo aumento che ho visto....

N: Sì?

P:lei vuole 600 o possiamo mettere anche di più?

N: Anche di più, minimo 600, mi avete detto che con 600 si fa!

P: Eh! no l'aveva detto il Dott. Moscatelli in realtà l'abbiamo Quotato serve molto molto di più.

N: (ride) allora io cos., lo so adesso.

P: Apposta l'ho chiamata subito.

N: Mettete quello che serve, quello che serve.

P: Io (omissis) Cipollina mi ha detto no metti 600, ho detto no ci devo mettere la verità quello che serve.

N: Metta quello che è!

P: Ok!

N: Però rispondetemi a quella lettera mi raccomando.

P: Sì, sì subito.

N: Ok.

P: Poi Presidente un secondo dubbio, proprio al volo....

N: Sì, sì?

P: Siccome è un intervento nuovo....

N: Sì?

P: Non è una manutenzione....

N: Sì.

P: .. lei lo vuole lo stesso che lo indichiamo come manutenzione?

N: No, io non voglio.. io voglio solo che....

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 95 di 129

P: Ma guardi io l'ho capita così, però

N: Che nella previsione ci stà compresa questa voce quà e basta.

P: No sulle manutenzioni, come (omissis).

N: Ma io non me ne importa niente....

P: Ma è chiaro (omissis) io l'avevo intuito che fosse così ma....

N: Eh chiaro !

P: Adesso (omissis)

N: lo mettiamo nel progetto.. nel bilancio.

P: Nelle opere, nelle opere.

N: Nelle opere, chiaro.

P: Va bene.

N: Bene.

P: Arrivederci.

(allegato nr. A/7)

La telefonata sarebbe umoristica se non emergessero fatti assai gravi. Emerge infatti che per rifare il capannone servono molti più soldi. Al Novi questo non importa; qualsiasi cifra è irrilevante pur di compiacere il Batini. E' però necessaria la famosa lettera.

Neppure è di nessun interesse qualificare come manutenzione od opera nuova i lavori. Al Novi "non gliene importa niente".

data 25/10/2007 nr. progressivo 799; decr.nr 1520/07 RIT

(segretaria) Pinuccia - Pieracci

P: Pronto?

S: Sì, Pieracci son Pinuccia.

P: Presente.

S: Buongiorno a lei.

P: Buongiorno.

S: Eh, allora al Presidente abbiamo mandato quella e-mail con quella, diciamo quella nota sua circa il capannone Compagnia Unica.

P: Sì, sì.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 96 di 129

S: Però il presidente mi diceva che doveva fare anche una lettera in cui si definiva il prezzo del dell'intervento del capannone?

P: Mah! a questo punto no, perchè il Presidente mi aveva detto una cosa, Moscatelli poi mi ha chiamato lui dopo e ha detto che lui aveva concordato con il suo primo intervento, che è quello che avrebbe inserito nel bilancio, l'altro che diceva il Presidente andrebbe messo l'anno prossimo e quindi sono due interventi.....

S: Separati?

P:separati, allora mi ha detto Moscatelli

S: Aspetti un attimo, aspetti un attimo perchè poi si blocca tutto il bilancio, un attimo le passo il Presidente un secondo.

P: Sì, sì sì.

Pinuccia passa Pieracci al Presidente Novi.

N: Pronto?

P: Eccomi Presidente!

N: Pieracci.

P: Allora ho sentito Moscatelli che mi ha detto, io le dico quello che mi ha riferito lui...

N: Sì.

P: mi ha detto che per ora è opportuno inserire questo intervento sulle manutenzioni.....

N: Sì.

P:perchè se no entriamo in difficoltà con i terminalisti se lo presentiamo come un'opera.

N: Sì?

P: E io gli ho detto guarda che però con questi soldi.....

N: Non c'è la facciamo!

P:facciamo solo un intervento minimo.

N: Da ridere.

P: Non facciamo l'allargamento del capannone, e lì gli ho detto poi per gli anni prossimi si vedrà sulle opere qualche residuo, però lui lo voleva tenere un pò.

N: No ma mettiamoci almeno su quello 900 mila, quanto è che si può fare?

P: Eh, si può fare un pò di più, si può fare anche un milione di euro.

N: E allora mettiamoci un milione di euro invece di 600 mila.

P: Va bene, allora lo dico subito, lo dico subito a Cepollina.

N: Lo dica subito, sì.

P: Va bene.

N: La ringrazio.

(allegato nr. A/8)

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 97 di 129

P: Arrivederci presidente.

Anche in questa telefonata si denota l'interesse del Novi per l'amministrazione della cosa pubblica.

Si evidenzia che l'operazione non appare così regolare e che si deve inserire l'opera sulle manutenzioni se non i terminalisti protestano.

Al Novi nulla importa. Si metta un milione di euro.

data 25/10/2007 nr. Progressivo 3098; decr.n. 1441/07 RIT

Moscatelli - Novi

N:pronto?

(omissis)

M:invece, scusi Presidente, ora dobbiamo far partire il Comitato

N:guardi, io senza... ipollina e Pieracci non mi rispondono che quella cifra c'è dentro, io non lo faccio partire, cosa faccio?

M:ma no, ma mi scusi, ma Pieracci adesso le ha mandato...

N:si ma mandato...che c'è nelle manutenzioni...(omissis)... 600.000, poi mi ha telefonato e mi ha detto guardi 600.000 non bastano assolutamente, ci vorrà almeno 1.000.000....

M:le ha modificato, adesso....

N:ma me l'ha modificato?

M:si, ha modificato la e-mail, ha rimandato la tabella e ha inserito un importo presunto di 1.000.000 di euro...

N:si, ma quell'affare lì dov'è a livello del Comitato, non c'è in Comitato?

M:no, non c'è, ma per forza, ma non ci può essere...

N:ma allora, scusi, non mi può mandare una lettera Pieracci dicendo lo abbiamo già previsto nelle manutenzioni, perchè...(omissis) non centra niente

M:ma no, le ha mandato, la e-mail dove è inserito nell'elenco degli interventi di manutenzione, quindi questo...(omissis)

N:va be ma che me lo dica, me lo dica, l'affare della C.U.L.M.V. è inserito in questi....

M:si, sì, ma questo è un documento ufficiale...

N:... (omissis)... ipollina e Pieracci, mi han già chiamato due o tre volte, dice glielo diciamo a voce, ma non glielo diciamo per iscritto e palle....

M:ma no, ma mi scusi Presidente, perchè in un conto è il problema del Bilancio, un conto, questo è il problema, l'elenco degli interventi....

N:ma me l'importante o Bilancio o gli interventi che ci sia...

M:scusi il Comitato, mi scusi Presi.... le mandato una e-mail con allegato l'elenco annuale

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 98 di 129

degli interventi di manutenzione...., ovviamente sono interventi di manutenzione straordinaria, come abbiamo concordato, e ha inserito un milione di euro, in questa serie di interventi di manutenzione straordinaria tra cui c'è l'interventi sull'impalcato di....eh...

N: sì, ma allora nel caso mi dicono, sì, stia tranquillo ci sono dentro qua c'è la tabella, ma non me lo vogliono scrivere?

M: ma no, c'è gliel'han scritto

N: no, non me lo hanno scritto Piera....eh...

M: intervento di manutenzione straordinaria delle strutture di tamponamento sotto l'impalcatura della sopraelevata portuale all'altezza di Calata Mogadiscio...(omissis)

N: fanno riferimento alla mia lettera...

M: euro un milione

N: fanno riferimento alla mia lettera, no! Guardi...

M: ma non lo so

N: guardi Moscatelli, glielo dico io...

M: ma no...

N: me l'han detto tutti e due...Io diciamo a voce ma non glielo scriviamo, eh palle, io non si può fare così

M: ma no, ma mi scusi, ma no Presidente, ma mi scusi, questo glielo hanno mandato, quindi pieracci gli ha fatto l'elenco...

N: pronto, scusi, eh

M: sì, le ha fatto l'elenco degli interventi, quindi a questo punto...

N: sì mi ha fatto gli elenchi, ma che mi risponda con riferimento alla mia richiesta

M: ma quale richiesta?

N: io ho mandato una lettera a lei, a Pieracci e a coso, ho detto l'affare della C.U.L.M.V. è dentro...

M: non lo vista ancora

N: eh, ma lo fatta già.. stamattina presto, ieri, l'affare della C.U.L.M.V. è dentro o no, loro continuano a rigirarmi, dice mandiamo una tabellina, no, mi dovete rispondere alla mia lettera....

M: ma no, ma è...mi scusi ma nella tabella sono previsti questi interventi, quindi...

N: ma eh, scusi, scusi Moscatelli io ci credo, però che mi dicano con riferimento alla sua lettera guardi la tabella e sono inseriti, eh, basta questo per me

M: ma sì, ma voglio dire, glielo ha inserito...

N: mi scusi, ma che facciano riferimento alla mia lettera, eh, mi rispondano, mi dicono, guardi con riferimento alla sua lettera sono inseriti, basta, io me ne sto

M: ma con chi ha parlato con

N: Pieracci e .ipollina

M: ...Pieracci

N: tutti e due, mi han chiamato a casa, mi han chiamato a casa

M: va be, però, mi scusi, li Bilancio bisogna che lo sblocciamo, perchè non possiamo tenerlo fermo

N: ... (omissis) però che mi rispondano su questo... se no devo metterlo in Bilancio questo

M: ma no, ma no, ma ci sono, voglio dire in Bilancio ci sono gli interventi di manutenzione stra, all'interno degli interventi di manutenzione straordinaria c'è questa tabella con questi...

N: Moscatelli io ci credo, però che mi dicano con riferimento alla sua lettera di ieri

M: va be, adesso questo, gli parlo un attimo... parlo un attimo

N: ... (omissis)... io non chiedo niente... quando mi dicono, quando mi dicono glielo diciamo a voce non glielo mettiamo per scritto e allora...

M: no, adesso parlo un attimo con Pieracci

N: parli con Pieracci un attimo, sì

M: però mi scusi...

N: sì

M: cioè, no il problema, è che adesso volevo sbloccare, dovrebbero partire, le quando è che va via?

N: allora io lo faccio partire, nel momento in cui mi danno questa lettera, se no lo metto nel Bilancio, eh, per evitare di metterlo nel Bilancio

M: ma non va messo a Bilancio

N: ma io ci credo, però che mi rispondano così lo firmo subito

M: però, scusi un attimo Presidente, perchè dobbiamo far partire....

N: Moscatelli ho capito bene... (omissis) partire, perchè non me l'han fatto stamattina questo lavoro, lo chiedo da due giorni quest'affare qua? Perchè non me lo mandano? E mi telefonano e mi dicono guardi non glielo mettiamo per scritto e glielo diciamo solo a voce, eh!

M: ma no, ma glielo han messo per iscritto nella tabella

N: ma scusi un attimo, Moscatelli io chiedo solamente con riferimento alla sua lettera qui c'è la tabella in cui questi elementi sono questa... (omissis)... basta, non chiedo mica niente?

M: va be, ne parlo un attimo con Pieracci, ecco mi scusi, deve ancora firmarla la memoria del Bilancio?

N: io devo ancora firmarla, non la firmo sin che non ciò questa lettera

M: eh, ma quando, quando viene

N: e io guardi, viene in ufficio alle cinque e mezza

M: e lo so, però facciamo partire tutto...

N: devo andare....

(allegato nr. A/9)

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 100 di 129

(omissis)

La situazione qui è chiara. Tramite il trucco dell'inserimento nel bilancio alla voce manutenzioni si è trovato il modo per disporre della somma.

Tuttavia il Novi minaccia più volte di bloccare il bilancio. Deve avere quelle due righe da mandare a Batini.

data 25/10/2007 nr. progressivo 3089; decr.nr 1441/07 RIT

Novi - Pinuccia

P: si pronto?

N: pronto, scusi Pinuccia lei l'ha mandato a Moscatelli a Barone?

P: a Moscatelli e a Barone per il momento...

N: ecco la mandi a tutti quanti i tre Pieracci, coso salvi e incopi e... , Pieracci, Cipollina e Schiaffino e...

P: si una cosa Pieracci ha mandato il nuovo

N: si con 1 milione

P: con 1 milione esatto

N: però quello che voglio è che loro, che Pieracci o Cipollina o Moscatelli mi rispondano dicendo, con riferimento alla sua lettera del quella di del Capannone la prego notare che la cosa inserita, come da tabella

P: va bene

N: ha capito l'ho già detto a Moscatelli adesso

P: a glielo ha già detto

N: si si glielo già detto grazie

P: bene

(allegato nr. A/10)

La situazione Capannone è tuttavia solo una delle varie che caratterizzano i rapporti del Novi con la Compagnia.

Ancora più indicativa è quella relativa ai canoni che la stessa società dovrebbe pagare per ottenere la concessione (su aree attualmente probabilmente occupate arbitrariamente)

canoni applicati alla C.U.L.M.V.

quest'altro argomento ha inizio in data 14/09/2007, quando il Novi viene a conoscenza dell'importo del canone previsto per la concessione della Compagnia Unica e per tale

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 101 di 129

motivo interpella la dott.ssa Vettrino – revisore dei conti – per individuare un qualsiasi modo per abbattere l'importo del canone:

data 14/05/2007 nr. progressivo 910; decr. nr 1441/07 RIT

Novi - Vettrino

Novi chiama la segretaria e si fa passare la Dott.ssa Vettrino

V: Pronto?

N: Dott. Vettrino sono Giovanni Novi la saluto.

V: Sì sì, buongiorno anch'io, mi dica.

N: La disturbo?

V: Sono in fila, mi dica.

N: Volevo chiederle (omissis) due cose importanti a lei, tanto stamattina avrò i miei prodi li vengono in tre da lei...

V: A già! sì sì.

N: Sì sì stamattina li riceve. Volevo chiederle due cose, una è... ieri nella riunione che abbiām fatto interna abbiamo visto che il canone da addebitarsi alla Compagnia Unica per questo magazzino arriva addirittura a 120 mila euro..

V: L'anno..

N: L'anno che è una cosa che non riescono a pagare, adesso però se lo stesso capannone fosse alle riparazioni navali un terzo! ...per via della cosa, però qua non sono riparazioni navali...

V: No no non centra...

N: Non centra un fico secco..

V: Non centra con l'accordo.

N: Non centra con l'accordo?

V: No.

N: Quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo addebitare 120?

V: E'... il problema è che il cano...

N: Ma se questi non ci stanno dentro cosa facciamo?

V:... scusi Presidente....

N: Sì

V: ... ma il c...la concessione a che titolo c'è l'hanno?

N: E' per per i loro mezzi!

V: No è...

N: .. che servono per terminali... cioè.. loro hanno i mezzi per servire (omissis)il loro lavoro con i terminalisti.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 102 di 129

V: E'... il problema qual'è?

N: Sì.

V: E che loro c'è l'hanno ai sensi dell'articolo 18.

N: Loro c'è l'hanno sa sempre ai sensi dell'articolo 16?

V: Sì ma 16 perchè loro sono lavoratori portuali...

N: Esatto sì.

V:.....ma il motivo giuridico della capannone è l'articolo 36 del Codice della Navigazione o è l'articolo....

N: E' non glielo so dire questo, non glielo so dire.

V: E'..... questo, in base a questo...

N: Perchè in base a questo che cosa succede, in base a questo?

V: Succede che se hai il 18..

N: Sì.

V:.... cioè in funzione dell'articolo 18 gli si applicherebbe.. voglio dire si può fare uno sforzo gli si applica l'accordo.

N: L'accordo sarebbe quale ? quello.....

V: L'accordo quello degli industriali.

N: Degli industriali ah, quello là delle riparazioni diciamo?

V: Diciamo.

N: Sì.

V: Gli si potrebbe applicare, se invece in base all'articolo 36...

N: Sì.

V: Cioè quell... la normale concessione demaniale...

N: Sì.

V: ...non le dovete applicare l'artic.... cioè (omissis)

N: ...la cosa commerciale.

V: Però questo Sanguineri lo sa voglio dire.

N: Ma guardi io non lo so perchè svincola sempre su questo affare qua, adesso lo richiamo di nuovo, se fosse l'articolo 36 si potrebbe fare quindi?

V: No, se fosse l'articolo 18...

N: E'.. scusi l'articolo 18 si si si.

V: Lui non può che applicare le regole voglio dire non è che può fare diversamente.

N: Sì sì chiaro chiaro.

V: Quindi le deve dire qual'è la differenza e si può applicare il discorso dell'accordo.

N: ...applicare questa qua del 18 sì.

V: Se fosse più conveniente poi uno si arrampica voglio dire sugli specchi.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 103 di 129

N: E' bè sicuro.

V: Cerca di trovare una soluzione.....

N: Chiaro.

V:..... però di imprese portuali ne avete parecchie però voi.

N: E' hè imprese portuali noi ne abbiamo due.

V: Ma sono tutti terminalisti il resto sono solo loro due.

N: Sono solo loro due.

V: Però, però dovete esaminare pure la situazione dell'altra perchè se no state punto e daccapo.

N: Sì di Pietro Chiesa è vero è vero.

V: E' state punto e daccapo, quindi io direi esaminate entrambi (omissis)

N: Tutte e due insieme sì.

V:... e vedete se poi....

N:... e poi vediamo la cosa perfetto.

V: E' ! e' questo mi sembra il più pulito.

(omissis)

(allegato nr. A/11)

Malgrado le norme siano chiare e fissino la misura minima dei canoni al Novi la cifra minima quantificata dai suoi uffici sembra troppo alta da fare pagare alla COMPAGNIA Unica.

In modo piuttosto surreale parte dal principio tutto suo che il canone si debba determinare a seconda del soggetto e delle sue ritenute capacità contributive.

Il problema è che i revisori dei conti evidenziano che se la norma fissa un minimo sotto quel minimo non è possibile scendere.

La dott. Vettrano probabilmente per trarsi di impaccio a fronte di richieste insostenibili indica al Novi una ipotetica via di uscita che non la comprometterebbe. Se la concessione fosse emanata ai sensi dell'articolo 18 della legge portuale e non dell'articolo 36 le norme che regolano i canoni sarebbero diverse e più favorevoli per la Compagnia unica.

IL rilascio delle concessioni non spetta tuttavia a lei ma viceversa al dott. Sanguoneri direttore della Autorità Portuale direzione Demanio.

data 14/09/2007 nr. progressivo 913: deer nr 1441/07 RIJ

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 104 di 129

Novi - Sanguinieri

S: Pronto pronto?

N: Sanguinieri eccomi.

S: Eccomi eccomi.

N: Scusi l'ora è ma ho due cose importanti...

S: Sì sì no si figuri mi dica.

N:.. la prima ho parlato con la Vettraiò prima di parlare con Batini stamattina per il famoso capannone, lei è al corrente, dice che secondo lei...

S: Sì.

N:.... se fosse secondo articolo 18 possiamo appor...possiamo applicare la cosa del.. l'accordo di...di industriali se invece è articolo 36 dobbiamo applicare quello che dice lei.

S: Sì.

N: Ma dice queste cose Sanguinieri sicuramente le sa.

S: Sì sì.

N: Allora io.. lei ha detto io capisco qua dobbiamo stare su siamo un pò sul filo del rasoio capisco benissimo questi qua 120 non c'è l'hanno da pagare succede la fine del mondo..

S: Certo è!

N:... e poi cosa fa non l'addebita ne ai terminalisti viene la rivoluzione allora vediamo un attimo se si può attacc...se si può attaccare legalmente l'articolo 18.

S: E' ma anche se

N: Perché

S: sìse fosse un 18

N:automaticamente va a finire là.

S: E' no perchè dovrebbero comunque avere la licenza di impresa term.. di impresa scusi cantieristica.

N: Non se la possono far dare per avere...?

S: E' ma ...è

N: Era quello che diceva (omissis) ieri.

S: Si hanno le gru per fare i servizi ai terminal cioè Presidente lì appena qualcuno la guarda ci.. veramente andiamo nei pasticci.

N: Sì.. vuol dare una telefonata lei alla Vettraiò?

S: Sì senz'altro.

N: La Vettraiò mi sembrava molto collaborativa e comprensiva..

S: Senz'altro no no senz'altro.

N: E mi sembrava dell'idea dice sì stiamo attenti che non succede la fine del mondo perchè...

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 105 di 129

Novi - Sanguinieri

S: Pronto pronto?

N: Sanguinieri eccomi.

S: Eccomi eccomi.

N: Scusi l'ora è ma ho due cose importanti...

S: Sì sì no si figuri mi dica.

N:.. la prima ho parlato con la Vettrai no prima di parlare con Batini stamattina per il famoso capannone, lei è al corrente, dice che secondo lei...

S: Sì

N:.... se fosse secondo articolo 18 possiamo appor... possiamo applicare la cosa dei.. l'accordo di... di industriali se invece è articolo 36 dobbiamo applicare quello che dice lei.

S: Sì.

N: Ma dice queste cose Sanguinieri sicuramente le sa.

S: Sì sì.

N: Allora io.. lei ha detto io capisco qua dobbiamo stare su siamo un pò sul filo del rasoio capisco benissimo questi qua 120 non c'è l'hanno da pagare succede la fine del mondo..

S: Certo è!

N:.... e poi cosa fa non l'addebita ne ai terminalisti viene la rivoluzione allora vediamo un attimo se si può attacc... se si può attaccare legalmente l'articolo 18.

S: E' ma anche se

N: Perché

S: sì se fosse un 18

N: automaticamente va a finire là.

S: E' no perchè dovrebbero comunque avere la licenza di impresa term.. di impresa scusi cantieristica.

N: Non se la possono far dare per avere...?

S: E' ma ...è

N: Era quello che diceva (omissis) ieri.

S: Sì hanno le gru per fare i servizi ai terminal cioè Presidente lì appena qualcuno la guarda ci.. veramente andiamo nei pasticci.

N: Sì, vuol dare una telefonata lei alla Vettrai no?

S: Sì senz'altro.

N: La Vettrai no mi sembrava molto collaborativa e comprensiva..

S: Senz'altro no no senz'altro.

N: E mi sembrava dell'idea dice si stiamo attenti che non succede la fine del mondo perchè...

S: No no infatti mi ha chiamato Moscatelli così che... è giù col mio documento.

N: Sì esatto veda un attimo.

S: Va bene va bene.

N: Poi la seconda cosa..

omissis

N: Ok.

S: Grazie arrivederci

N: Grazie arrivederci.

(allegato nr. A/12)

Il Novi richiede a chiare lettere di riqualificare illegittimamente la concessione della Compagnia Unica

Nella vicenda si inserisce anche il segretario generale dott. Moscatelli

data 14/09/2007 nr. progressivo 939; decr. nr 1441/07 RJT

Moscatelli - Novi

N: Pronto?

M: Sì, Presidente Moscatelli?

N: Moscatelli, come è andata?

M: Buonasera, ma.... abbastanza...., bene direi, adesso siamo in Aeroporto, abbiamo avuto un incontro con... la Vetraino

N: siete già in Aeroporto, adesso?

M: ...sì, sì, rientriamo...e..

N: l'avete corrotto, avete corrotto (omissis) la Vetraino o no?

M: il decreto diciamo, diciamo è un pò dura è un pò difficile, comunque ci stiamo provando, ma comunque...

N: sul, eh, ...avete parlato anche della C.U.L.M.V., no, del capannone?

M: ho parlato con la Vetraino del capannone della C.U.L.M.V., sì,...

N: sì...

M: gli ho dato la bozza di memoria... che dobbiamo portare in Comitato...

N: ...che ha fatto Sanguineri? Sì...

M: e poi siamo rimasti che poi ci sentiamo.....

N: ...poi ci sentiamo, bene...

M: lei se la guarda con calma... poi ho detto, ho dato a Vetraino anche quella nota della

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 106 di 129

Capitaneria per i locali del (omissis), sa per quei Massari, la Dogana...
N: va be, sensi non mi ricordo più..
(omissis)

(allegato nr. A/13)

data 17/09/2007 nr. progressivo 1011, dett. nr. 1441/07 RJJ

Novi - Moscatelli

M: Si pronto?

N: Moscatelli scusi se la interrompo.

M: Sì, mi dica.

N: Come siete rimasti con Vettraiò e ci... circa è...

M: Mi scusi non ho capito.

N: A Roma venerdì..

M: Sì.

N:... con Vettraiò, Di Virgilio circa i...i camalli per per il canone sono loro che hanno detto mettete quello da 200 mila o...perchè a me...

M: No la...la Vettraiò, la Vettraiò quando ha detto che dava un'occhiata alla delibera..

N: Ah ecco.

M: Comunque mi ha chiesto a che titolo avevano la concessione...

N: Sì.

M:...gli ho spiegato che era ai sensi del 36 del Codice della Navigazione...

N: E non del 18? perchè lei diceva che col 18 si poteva fare.

M: No col 18 non si poteva fare perchè non sono terminalisti...

N: Ah!

M: e... a quel punto....

N: Non (omissis)

M:...bisognava fargli almeno con quella delibera del Comitato il valore minimo, che però il minimo è di almeno 120 mila euro.

N: Sì ma non c'è la faranno mai a pagarlo.

M: E' lo so, pero sotto non possiamo andare, d'altronde la la...

N: No ma non si può trovare una scusa burocratica loro fanno ri. fanno richiesta riparazioni navali così metterla col 18 invece che col 36?

M: Ma sa il 18 no no non possiamo darlo..

N: Non gli risolve?

M:... no a parte che ...

N: Non vogliono loro.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 107 di 129

M:... (omissis), ma non vogliono neanche loro, ma poi comunque il 18 non va bene perché sono terminalisti e quindi viene fuori il casino con il Ministero.

N: Col Ministero sì.

M: E' sì perché ha la cassa integrazione e tutto il resto..

N: E' quello dei riparatori navali?

M: Riparatori navali il problema è che non.. non sono riparatori navali, cioè teoricamente..

N: Ma loro se si iscrivessero?

M: E'... però sà in questo momento con... cioè con con le tesi di Cotugno (omissis) dice che facciamo un falso.

N: Che facciamo un falso, figuriamoci se ci mancherebbe altro sì.

M: Perché loro non non sono riparatori.

N: Non lo sono sì.

M: Il problema è quello lì tra l'altro.. quindi adesso la Vettrano si faceva la..

N: Sì.

M:.. la .. si guardava la memoria del Comitato e poi diceva se poteva.. (omissis) oppure no

N: E poi diceva qualcosa.

M: Intanto, intanto facciamo i (omissis)

N: (omissis)

M: No bè quello lo mettiamo

N: (omissis) passare in Comitato o no?

M: Quello.. ma va bè ma quello lo inseriamo nel nell'elenco delle opere...

N: Delle opere.

M:.. cioè entra.... cioè non va specifico.

N: Non va specifico dentro le opere.

M: Ma quello direi che si può fare tanto è che (omissis) quello che disse Pieracci quello..... non è un problema.

N: Va bene.

M: L'unica cosa è.....

N: Allora aspettiamo la Vettrano che ci dica qualcosa su questo sì sì.

M: Vediamo e poi intanto portiamo la delibera del comitato coi valori minimi..

N: Sì sì almeno portiamo quello.

M:.. perlomeno... qualcosa fa.

N: Ok Ok.

M: Va bene Ok.

N: Grazie.

(allegato nr. A/14)

La telefonata non ha bisogno di alcun commento.

data 17/09/2007 nr. progressivo 1015; decr nr 1441/07 RIT

Novi - Batini (console)

Elena passa a Novi il Console Batini

N: Pronto pronto?

B: Presidente buongiorno!

N: Console salute, allora io volevo dirle una cosa abbastanza importante io giovedì ho fatto una riunione con i miei ho dato istruzioni che il capannone si rimetta a posto...

B: Sì.

N: ... e lo rimettiamo a posto, e questo non lo facciamo passare al Comitato se no ci rompono le scatole...

B: Mhm.

N: ... lo mettiamo nel... a ottobre nei lavori che dobbiamo fare.

B: Sì.

N: Ci infiliamo dentro una delle voci è questa qua, quindi volevo che lei lo sapesse quindi al capannone mettiamo mano noi.

B: Bene.

N: Invece a questo Comitato faremo portare il... vorremmo portare il canone...

B: Sì.

N: ... allora secondo i miei il canone minimo è 120 mila euro, allora gli ho detto ai miei ma scusatemi se fosse il signor Bisagno cosa pagherebbe? cinquantamila! gli ho detto ma è possibile (omissis) la Compagnia faceva pagare 120 mila e i nostri e... i nostri operatori là del porto 50 mila, vi rendete conto, dice sì ma legge è così non possiamo fare diversamente, allora ho fatto mandare giù ai revisori dei conti il ... questo quesito qua e (omissis) ho parlato con loro e venerdì è andato giù Moscatelli per vedere se c'è una strada per ridimensionarla questa .. questo canone qua...

B: Sì.

N: ... perchè mi sembra un'esagerazione 120 mila.

B: Sembra un'esagerazione anche a me!

N: E' poi invece il pronto soccorso lo facciamo senza chiedere il permesso a nessuno e basta.

B: Sì, perchè se la (omissis)

N: Però dobbiamo tirare... io stamattina ho parlato anche con Tirreno Bianchi, Tirreno Bianchi la chiamerà, perchè dice che anche lui paga un sacco di soldi rispetto ai riparatori navali.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 109 di 129

B: E'...

N: Allora se si potesse fare qualche cosa avere... voi avete però un commercialista bravo insieme...

B: Sì.

N: ... si potrebbe interpellarlo un attimo, vedere che strada può tirare fuori lui?

B: Sì possiamo farlo sicuro, perchè vede la la questione è è dipende da come si affronta se loro l'affrontano con il discorso come se noi fossimo u...

N: (omissis)

B: ...uno che è arrivato adesso a questi qua questi che hanno preso allora lo capisco...

N: Chiara.

B: ... ma noi non co... viene se ci fosse invece faccio un esempio...

N: Un pò (omissis)

B: ... sà l'ICI?

N: Sì.

B: L'ICI misura non solo in base ai metri ma anche sulla condizione e sull'utilizzo del territorio, no?

N: Del territorio, chiaro.

B: E sulla base di queste cose qua poi fanno un calcolo.

N: Sì.

B: Ora se ci sono i ragionamenti le considerazioni allora facciamo tutta la documentazione che lei... le serve.

N: E guardi no io vorrei solo avere l'idea su cui attaccarmi per farle pagare (omissis) possibile (omissis).

B: Lo capisco perfettamente solo che però se li non vogliono intraprendere questa strada è evidente che se vanno (omissis) è è come è come già di sotto da da dal semaforo è rosso e verde e giallo.

N: E sì chiaro è.

B: E allora (omissis) comunque stia a sentire Dottore...

N: (omissis) un pò questo questo commercialista magari che gli parlo io.

B: Sì la faccio passar... è Franco Sifa... è il Dott. Sifaci.

N: Ecco Dott. Sifaci bravo sì.

B: Dott. Sifaci posso dirle che eventualmente la chiama lei...

N: Che ci ...mi chiami un attimo sì, e vediamo cosa possiamo fare.

B: Se c'è (omissis) qualche possibilità.

N: Perfetto.

B: Mille grazie comunque Dottore, scusi un pò Dottore...

N: Mi dica

B: ... sà che le abbiamo quella quella quella cosa che noi (omissis)

N: Sì guardi in linea di massima va bene la stiamo correggendo un attimo se c'è qualcosa (omissis) domani glielo rimando indietro.

B: E no così così è l'acquisizione che terranno i sindacati etc. etc.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 110 di 129

N: Chiaro, chiaro.

B: E' ve serve la talizza perché non so.

N: No serve sicuramente magari la tornano fa.

B: Va benissimo.

N: Grazie Console.

B: E le dico ancora, grazie a lei, scusi Presidente.

N: Prego.

B: e abbiamo abbiamo e va be la legge ci autorizza che che non (omissis) in mezzo a loro.

N: Sì.

B: per la questione degli... degli interinali che col primo ottobre.

N: Sì.

B: ... noi l'abbiamo mandato.

N: (omissis) in Comitato io ho la lettera di Negri posso passare questa senza problemi.

B: Sì ma no no questa qui... chiedo senza questa qui no, questa qui proprio assolutamente non c'è in Comitato non c'è la porterà...

N: (omissis)

B: No no no perché (omissis) la legge c'è la consente l'unica cosa era che noi abbiamo fatto per rispetto all'Autorità Portuale e al suo Presidente di dirglielo e che... lui potesse rispondere che a va bene o se no no, capisce? però questa cosa qui.

(allegato nr. A/15)

Cade la linea

In questa telefonata che prosegue con la seguente il Novi riferisce al Batini di quanto si sta interessando a suo favore e ed in modo del tutto surreale gli richiede di indicargli un mezzo o quanto meno un commercialista per trovare il modo di violare le norme che fissano i canoni.

data 17/09/2007 nr. progressivo 1017; doc nr 1441/07 RIT

Batini - Novi

continua la telefonata Nr 1015

N: Pronto?

B: Presidente scusi.

N: Eccoli è caduta la linea perché sono in autostrada.

B: Ecco si le stavo dicendo che assolutamente questo qui no no no le impugna per niente assolutamente il Comitato.

N: Bene.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 111 di 129

B: Assolutamente
 N: Io non lo porta
 B: Bravo bravo non c'è.. non deve chiedere niente stà volta qua.
 N: Benissimo, benissimo.
 B: E' sol... è solo lei che può dirlo ho preso atto..
 N: Chiara.
 B:.. va bene se vuol farlo.. se non vuole farlo va bene lo stesso.
 N: No no no ho preso atto e basta.. lo faccio e ho anche la lettera dei dei terminalisti quindi non c'è problema.
 B: Ah bè ma per dire... questa qui non è una cosa capisce non sono... che passano con noi.
 N: Sì, chiaro chiaro.
 B: Vengono inquadrati in un sistema giuridico che è previsto dalla legge insomma un pochino come se fossero interni non cambia niente.
 N: Sì sì sì, benone.
 B: Grazie Presidente.
 N: Allora ci sentiamo per il resto.
 B: Benissimo grazie.
 N: Grazie Console.
 B: Arrivederci.

(allegato nr. A/16)

A fronte delle difficoltà normative amministrative e di contabilità rappresentate dai suoi che evidenziano almeno allo stato la estrema difficoltà di disporre delle somme ingenti necessarie il Novi insiste in modo caparbio arrivando a minacciare più volte di non firmare il bilancio se non si trovavano i soldi.

Il dato emerge anche all'unde nelle telefonate tra il Carena ed il Sani.
 Come si vedrà il Sani è al centro di una ennesima operazione delittuosa del Novi (si rimanda alla parte esigenze cautelari)
 Il Carena commentando con il Sani alcune vicende in atto fa riferimento anche al caso del capannone della Compagnia
 (cfr telefonata 325 del 14.09.2007 a pagina 1293 del fascicolo)
 omissis IL novi si è impegnato con il Batini a fargli tutti i lavori sulle officine sui magazzinetti sulle robe anziché farli pagare a loro come manutenzione li farebbe l'autorità Portuale e in più gli darebbe questi soldi della Finporto, non vanno a coprire il disavanzo della Compagnia ammesso che ci sia e che probabilmente non c'è in modo netto vanno a porre il canone dell'officina che son circa 120.000 euro all'anno..
 Si rimanda alla lettura.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 112 di 129

Nel proseguo si evidenzia il trattamento del tutto favoritistico nei confronti della Compagnia Unica che con una battuta il Carena definisce "in house" rispetto all'autorità portuale.

Inoltre si deve qui citare la missiva in data 2 aprile 2007 inviata al Presidente dei Terminalisti Negri allegata alle dichiarazioni del Messina (pagina 1187). Messina Gianfranco scrive che gli sembra un grave errore per il Negri andare a cercare di convincere Batini così come richiesto dal Presidente Novi.

La missiva conferma le dichiarazioni di Messina secondo le quali all'indomani dell'annullamento delle concessioni d'aparte del TAR LIGURIA il Novi convocò i concessionari e disse loro che non era lui che dovevano convincere ma Batini.

Tale richiesta deriva dalla probabile assoluta esclusione della Tirrenia dal futuro del Multipurpose legata anche alla comunicazione di non volere fare offerte per la nuova gara.

Un ulteriore tentativo di procurare vantaggi alla Compagnia Unica.

A seguire le condotte relative alla seconda furtiva d'asta meglio descritte supra.

ESIGENZE CAUTELARI

Sussistono rilevanti esigenze cautelari nei confronti del Novi e dei coindagati. Tuttavia allo stato vi è motivo di ritenere che con l'esecuzione della misura richiesta a carico del Novi venga a mancare il motore delle varie condotte criminose. Si ritiene pertanto che il periculum cautelare relativo alla reiterazione dei reati ed all'inquinamento delle prove per i vari coindagati non renda allo stato necessarie ulteriori misure cautelari.

Per tale motivo le richieste di misura personale vengono limitate al Novi

Dagli atti emergono capire e gravi sia le esigenze cautelari di cui alla lettera a sia quelle di cui alla lettera c dell'articolo 274 c.p.p.

A tale fine appare opportuno evidenziare che il Novi mira ad ottenere non un nuovo incarico ma una proroga di un anno dell'incarico attuale.

(cfr ad esempio telefonata 803 del 12.09.2007 tra il Novi ed il Batini nella quale il Novi manifesta l'intenzione indicata.)

Come si vede il Novi ha in cantiere tutta una serie di operazioni illecite che deve concludere prima del termine del suo mandato.

Gli ultimi mesi sono pertanto fondamentali per "mettere" a posto le varie questioni.

Tuttavia la personalità del Novi quale emerge dagli atti, la pervicacia e la determinazione con la quale anche durante le indagini ha proseguito la realizzazione dei propri disegni criminali sono tali da portarlo, con ogni probabilità, a proseguire le condotte criminose ed a reiterare reati della stessa specie di quello per i quali si procede a prescindere dalla eventuale scadenza del mandato. Inoltre il Novi risulta interessato a livello personale ad una gara per un bacino di carenaggio. L'operazione appare ulteriormente significativa della pericolosità del Novi anche sotto il profilo dell'inquinamento probatorio (cfr telefonata 2234 del 10.12.2007 tra il Novi ed Aponte allegata all'informativa del 12.12.2007).

E' infatti emerso dalle indagini che il Novi ha creato una fitta rete di complici, che vanno da soggetti intranei all'Autorità Portuale come ad esempio il Pieracci ed il Moscatelli, estranei come Spinelli, Novaresi, Carbone della quale si è servito e si serve per la realizzazione dei propri propositi criminali.

Il livello di coinvolgimento e di "compromissione" del Novi risulta tale da far ritenere che lo stesso anche dopo l'eventuale termine del proprio mandato non si asterrà da continuare a tentare di raggiungere i propri obiettivi mediante i propri complici. Ciò non soltanto in relazione alla nuova turbativa d'asta ed ai reati collegati ma anche in relazione a diverse altre questioni.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 114 di 129

Inoltre si evidenzia che appare del tutto prevedibile che lo stesso, una volta messo a conoscenza degli atti di indagine, inquinare le fonti di prova mediante il concordamento di versioni di comodo con i propri concorrenti e con i testimoni, la sottrazione e la modificazione di atti mediante propri complici all'interno dell'Autorità Portuale esattamente come ha fatto (e sta facendo) una volta appresa (con l'invito a comparire) l'esistenza dell'indagine.

Emergono infatti gravissime condotte di inquinamento probatorio consistite in contatti con coindagati e testimoni, nella modifica di atti pubblici, nell'occultamento di atti.

Per contro l'invio dell'invito a comparire ed il conseguente interrogatorio non hanno avuto alcun effetto di contenimento delle gravi esigenze.

Risulta infatti che il Novi, del tutto insensibile anche rispetto all'impatto delle contestazioni formali rispetto alle quali abbia continuato e continui anche in questo momento a porre in essere le condotte delittuose e di inquinamento probatorio descritte.

In definitiva, come meglio descritto sotto emerge un gravissimo quadro cautelare rispetto al quale si impone un intervento.

Esigenze di indagine e concreto pericolo di inquinamento probatorio.

Si premette che il Novi è chiaramente in condizione di inquinare le prove che questo Ufficio sta raccogliendo. Lo stesso può infatti impartire direttive a sue persone fidate al fine di modificare od occultare atti rilevanti a fini di indagine, concordare versioni di comodo con testimoni e coindagati, operare pressioni su persone informate che in qualche modo si trovano a dovere dipendere dall'Autorità Portuale e dal Novi in particolare in relazione a concessioni demaniali od ad altri interessi.

Tali possibilità, legate alla rete di complicità emersa nelle indagini, non si esaurirebbero certo istantaneamente a seguito di una eventuale cessazione del mandato.

Le delicate indagini che questo ufficio dovrà compiere al fine di chiarire i vari livelli di compartecipazione criminosa anche di ulteriori soggetti sarebbero concretamente inquinate dal Novi che ha già dimostrato nei fatti la sussistenza di un rilevante pericolo di inquinamento probatorio.

Si ribadisce che neppure l'impatto con la giustizia penale e l'interrogatorio di settembre hanno determinato il Novi ad astenersi dall'inquinare ulteriormente le prove. Tanto a dimostrazione della inutilità di una misura graduata che consentirebbe all'indagato di impartire istruzioni, mantenere contatti con i concorrenti, identificati e non.

In particolare si evidenzia che una eventuale misura interdittiva apparirebbe del tutto inadeguata a fronte delle gravissime esigenze cautelari sussistenti. Inoltre la procedura descritta dall'articolo 289 c.p.p. porrebbe in grado il Novi di conoscere i nuovi fatti contestati e le fonti di prova ponendolo in condizione, anche durante i necessari tempi

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 115 di 129

tecniche di emanazione, di concordare versioni di comodo, far sparire o modificare ulteriori atti pubblici.

Sul piano concreto tale pericolo si è già tramutato in una concreta attività di inquinamento probatorio.

Concordamento versioni di comodo e contatti con testimoni

Risulta in atti che il Novi ha più volte contattato persone coinvolte nelle indagini.

Risulta ad esempio che in data assai prossima all'esame testimoniale di Aponte il Novi abbia tentato di incontrare ed abbia incontrato lo stesso.
(cfr telefonata 162 del 29.08.2007 tra Novi e Carbone)

Risulta che anche in momenti recenti il Novi abbia nuovamente incontrato Aponte in data 2 ottobre 2007.

Nella telefonata 1833 del 2 ottobre 2007 il Novi riferisca al Carbone di essere andato in segreto a trovare Aponte.

Inoltre si deve rimarcare che proprio in questi giorni il Novi sta ponendo in essere una ulteriore operazione con Gianluigi Aponte. Come si evidenzia dalla telefonata 2324 del 10.12.2007 il Novi sta cercando di concorrere con la propria azienda per l'acquisto di un bacino di carenaggio a La Havre. Si evidenzia nella telefonata come il Novi concordi con Aponte l'astensione dagli incanti quale imprenditore privato "se tu sei interessato sdoppi che noi non concorriamo" e come Presidente dell'Autoport di Genova "se per caso tu lo prendi e cheomissis... noi faremmo ponti d'oro a te perché tu lo possa ormeggiare qua."

Si deve evidenziare che il concordamento dell'astensione dagli incanti costituisce reato, nel caso relativo ad incanti all'estero.

In questa sede si desidera sottolineare l'estrema facilità con la quale il Novi potrebbe ulteriormente inquinare le prove concordando versioni di comodo con Aponte con il quale sta intessendo, proprio in questi giorni, i rapporti sopra evidenziati.

Vi è anche un tentativo relativo al prof Pericu;
Cfr telefonata 240 del 31.08.2007

IL Novi contattò anche il Pollastrini (membro del comitato portuale) (cfr telefonata 403 del 04.09.2007 pagina 1150) (si veda anche la telefonata 481) addirittura inviandogli carte (tel491 06.09.2007)

Recentemente il Novi ha contattato anche Spinelli.

Come si è visto i rapporti Novi Spinelli in questo momento sono del tutto particolari e sono legati anche a varie procedure di gara in corso. Spinelli si pone infatti come braccio operativo del Novi rispetto agli altri concorrenti; lo stesso è del resto interessato ad altra procedura di gara in atto sugli Erzei.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 116 di 129

Sul piano dell'inquinamento probatorio rilevante appare la telefonata 450 del 16.10.2007 (pagina L325 del fascicolo) tra NOVI e SPINELLI nella quale il Novi convoca Spinelli dicendogli tra l'altro che il Carbone sarebbe "incazzato nero" con Spinelli per la sua deposizione.

Si rimanda alla lettura della telefonata.

Si evidenzia soltanto che Spinelli è soggetto che si aspetta dal Novi la vittoria in separata procedura di gara per aree site in Cornigliano

Nella telefonata 118 del 16 ottobre 2007 (pagina L568 del fascicolo) emergono i contatti con il Clerici Alfonso sempre sulla questione Multipurpose.

Si deve evidenziare che al fine di chiarire i fatti soprattutto in relazione alla seconda turbativa d'asta ed ai reali collegati appare necessaria l'escussione di numerosi soggetti, l'acquisizione di atti presso l'Autorità Portuale.

Le attività sono particolarmente delicate avendo lo scopo di definire con esattezza le condotte e le eventuali compartecipazioni criminose di altri soggetti.

Sussiste in relazione a tali delicate attività il concreto pericolo che il Novi, una volta a conoscenza delle indagini in corso su tali specifici aspetti continui la propria attività di inquinamento probatorio predisponendo versioni di comodo e facendo sparire ulteriori atti.

Modificazione documenti

Nella telefonata 124 del 29.08.2007 il Novi, che ha ricevuto l'invito a comparire richiede al Pieracci (direttore della Direzione Tecnica dell'Autorità Portuale) alcuni documenti relativi alla vicenda.

I documenti tuttavia non risultano avere date di gradimento per il Novi.

Nella telefonata n. 215 del 30.08.2007 registra quindi una conversazione tra il Novi ed il Pieracci (direttore ufficio tecnico). Nella quale il Novi richiede al Pieracci di **modificare** le date delle piantine delle aree legate al famoso accordo del 1 aprile. - Le date riportate sui disegni sono del 29.03.2004. (Per inciso tale data riscontra ulteriormente le dichiarazioni del Messina che dice di avere saputo della questione solo il giorno o pochissimi giorni prima del 01 aprile 2004.)

Al Novi interessa far vedere che i disegni sono nati in tutto il mese di marzo. IL Novi intima quindi al Pieracci di levare la data e lasciare soltanto il mese di Marzo 2004.

Di particolare gravità è il fatto che il Novi nella stessa telefonata menzioni al Pieracci il caso della Barracuda.

IL "caso Barracuda" vedeva infatti una evidente responsabilità penale del Pieracci.

Parallele indagini hanno portato a rilevare una chiara responsabilità del Pieracci per concorso nel reato di cui all'articolo 1161 cod nav. Il Pieracci infatti ha del tutto illegittimamente inserito la società Barracuda in aree demaniali marittime in concessione ad altri.

Il Pieracci è quindi stato iscritto per concorso nell'ambito del procedimento 890/07/21.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 117 di 129

(per tali aree è già stato chiesto ed ottenuto il sequestro nei confronti della Barracuda in concorso con funzionari dell'Autorità Portuale di Genova. Si allega documentazione relativa al procedimento 890 con richiesta di sequestro)

Ben si comprende quindi come il Pieracci sia in una situazione del tutto precaria nei confronti del Novi, risultando in atti un suo reato. Il Novi sfruttando dunque anche questa situazione riuscì ad ottenere dal Pieracci la modifica dei documenti in questione.

Degna di nota è la frase del Novi

Pieracci "va bene, e invece quella cosa lì di Barracuda è grave."

Novi "Barracuda è gravissima, guardi adesso però la mettiamo a posto no?"

Come si dice "una mano lava l'altra"

La cosa non finisce qui.

Il Novi effettivamente depositò in sede di interrogatorio gli atti modificati (cfr allegati al verbale di interrogatorio del Novi) e se ne servì a difesa:
cfr interrogatorio Novi del 10.09.2007

"A dimostrazione del fatto che vi fu una certa trattativa su quell'accordo produco 5 disegni successivi dei vari accordi preliminari via via proposti tutti del mese di marzo 2004. Come si nota gli stessi sono tra loro leggermente differenti proprio perché si tratta di più rimaneggiamenti successivi della bozza d'accordo. Sono tutti di marzo 2004 e mi riservo di fornire eventualmente le date precise."

A sollecitazione dell'ufficio di riferire le date precise il Novi si riservò senza in nessun modo menzionare i colloqui con il Pieracci.

Il giorno dopo il Novi richiese altri atti al Pieracci ed una lettera di conferma dei precedenti (cfr telefonata 700 del 11.09.2007)

E' stata inoltre posta in atto una sistematica azione di occultamento degli atti e di distruzione di parte degli stessi. La lunga elencazione contenuta nell'informativa della G.d.f. in data 7 12. 2007 non è certamente esaustiva dei documenti non consegnati né tanto meno di quelli distrutti.

Si segnalano in tema le seguenti conversazioni

Cfr telefonata 38 del 29.08.2007

Nella telefonata tra il Moscatelli ed il Carena si evidenzia che è stata occultata o meglio distrutta documentazione di interesse per le indagini.

Moscatelli: poi ho parlato un attimo con la Rosanna e mi ha detto che secondo lei non c'è assolutamente niente che hanno già buttato via tutta la documentazione Diciamo.... Che non fosse ... comunque ricontrollo un attimo poi mi fa vedere.

Carena: Molto bene

Rilevante appare anche la telefonata 147 del 29.08.2007 tra Novi e Carbone

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 118 di 129

Novi: volevo dirti che ho appurato e Moscatelli me lo ha confermato, che il P.M. non ha i verbali, non li ha mai presi"

Carbone: si, si

NOVI: se li avesse presi i verbali, la la ..

Si osserva che questo Ufficio aveva già notificato ben due ordini di acquisizione in relazione alla gara. Ordini di acquisizione rispetto ai quali come, si vede, gli atti ritenuti compromettenti non erano stati consegnati.

Risulta anche occultata la missiva in data 28 gennaio 2004 indirizzata al Novi da Gianfranco Messina

Si veda la telefonata 148 del 29.08.2007 tra il Novi e la segretaria nella quale il Novi si fa leggere la lettera.

Si tratta della lettera rispetto alla quale *"Pinuccia si, quella lettera che abbiamo poi levato dal file, che abbiamo dato agli avvocati, che era quella di Messina."*

Si rimanda alla lettura integrale della conversazione.

Si osserva che la lettera indirizzata al Novi è stata tolta dal file e non è stata consegnata alla P.G. precedente.

Degna di nota è anche la telefonata n. 240 del 31.08.2007 tra il Novi ed il Carbone.

La telefonata già indicata precedentemente indica anche la consapevolezza degli indagati di non avere mai dato i verbali del comitato portuale.

Si tratta dei verbali del 7 e del 15 aprile che in effetti non furono mai consegnati alla pg in sede di esecuzione del decreto di acquisizione.

Sono i verbali cardine della procedura nei quali si denotano vari dei reati oggi in contestazione.

IN effetti tali verbali furono consegnati dalla difesa Carena.

Omissione di denunce

Emerge anche una chiara strumentalizzazione del proprio ufficio.

Ne è testimonianza non soltanto la vicenda Oromare che non fu mai denunciata alla Autorità Giudiziaria ma anche la telefonata 39 del 25.08.2007 tra il Novi ed il Carbone.

Nella stessa Novi riferisce a Carbone che la squadra di ispettori ha scoperto un'occupazione abusiva "completamente illegale, messo lì da qualcuno" effettuata da un avvocato.

Sui luoghi sarebbe stata scoperta una associazione abusiva con in più lo studio dell'avvocato.

Il Carbone consiglia di "andarci cauti"

Non risultano pervenute denunce.

Pericolo reiterazione

Il pericolo di reiterazione appare particolarmente concreto ed evidente. La personalità del Novi risulta in atti tale da non averlo portato ad astenersi da ulteriori attività criminali in corso neppure a seguito dell'interrogatorio.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 118 a 119

Al di là del pericolo di reiterazione che appare del tutto concreto sono state evidenziate svariate specifiche situazioni che denotano la certezza della reiterazione.

Canoni compagnia Unica

In relazione al rifacimento del capannone della Compagnia Unica ed all'abbassamento illecito dei canoni dovuti dalla stessa ci si riporta alle trascrizioni supra evidenziate. In questa sede si evidenzia la prognosi aspramente negativa in ordine al pericolo di reiterazione. Il Novi sta infatti nuovamente mettendo in atto rilevanti delitti in un'ottica di totale asservimento della propria funzione pubblica.

Anche in questo caso si impone l'interruzione dei reati in atto.

Reiterazione turbativa l'asta

Come evidenziato supra il reato di turbativa d'asta in relazione alla seconda gara appare attualmente in atto e pare del tutto prevedibile che il Novi, se non fermato, continuerà in ogni modo a realizzare i propri intenti criminosi.

Questione Servizi Ecologici Porto di Genova

Va premesso al riguardo che ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. B e c della legge 84/94 le attività relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria e la fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale va affidata in concessione dalla stessa Autorità Portuale mediante gara pubblica (cfr. articolo 6 comma 5 legge 84/94).

Si evidenzia dalle indagini tecniche che il NOVI voglia evitare di fare la gara imposta dall'articolo 6 comma 5 citato e stia mettendo in atto a tale fine una complessa operazione.

Le telefonate di interesse sono la 123 del 29.08.2007 tra il Novi ed il Giorgio Alfieri, la 314 del 13.9.2007 tra il Carena ed il Sani, la telefonata 325 del 14.09.2007 tra Carena e Sani la 508 del 21.09.2007 sempre tra Carena ed il Sani, la 560 del 24.09.2007 tra Carena e Sani.

Si chiarisce che il Sani è l'amministratore delegato della Servizi Ecologici Porto di Genova (società concessionaria del servizio rifiuti) e Giorgio Alfieri è soggetto con rilevanti cariche nel gruppo Irde.

Nella telefonata 123 tra il Novi e l'Alfieri si evidenzia la esistenza di tutta una serie di situazioni "da chiudere".

IN particolare l'Alfieri:

no, no si ti ricordi per tutte le altre situazione aperte che vorremmo chiudere

la risposta del NOVI è allarmante:

no per tutte le altre figurati, ma sicuro le chiudiamo tutte quante, si si. L'importante adesso è mettere a posto questo perché questo qua Giorgio io

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 120 di 129

altrimenti sono costretto figurati entro la fine dell'anno a fare la gara capisci?
Allora qua evitiamo e basta.

Si rimanda alla lettura integrale che evidenzia alcuni aspetti dell'operazione illecita in via di svolgimento che dovrebbe comprendere anche Mediterranea delle Acque. Si evidenzia tuttavia la ricorrenza di evidenti esigenze cautelari.

Nella ultima parte della telefonata 314 tra Carena ed il Sani emergono ulteriori elementi dell'operazione che il Novi sta predisponendo. Il risultato sarebbe un illegittimo contratto di 9 anni senza gara. Il predestinato ad avere un incarico ed una remunerazione (probabilmente in una nuova società) è lo stesso Sani.

Nell'operazione si potrebbe inoltre metter a posto anche il rilevante danno ambientale che l'autorità Portuale potrebbe esigere.

Nella telefonata 325 verso la fine si evidenzia che la concessione novennale darà valore alla Nuova società. L'operazione tuttavia si presenta tuttavia rischiosa per Mediterranea delle acque.

Sani: rischiano rischiano tantissimo secondo me tanto è vero ti dico bisogna che

Carena: ..fonte certa, sono i soldi dell'Autorità Portuale che per nove anni sono già soldi insomma

Sani E si ho capito ma quelli lì poi rischi di andare so .. di andare sotto la lente di ingrandimento di un giudice con quelli

La operazione è buona ma rischiosa.

In effetti si chiarisce dopo che non è come quella fatta dalla GEAM che "tutto sommato era quasi una cosa regolare"

In questo caso invece è "proprio smaccata"

La telefonata 508 appare interessante per più motivi. Innanzitutto emerge che una società speculare rispetto alla Servizi Ecologici, la GEAM è in pesante perdita e che la questione potrebbe portare a problemi "seri e brutti" ed al fatto che "a mettere il naso la magistratura anche lì dentro" perché nel caso di specie probabilmente l'ammanco sarebbe stato evidenziato in consiglio comunale.

Di seguito il Sani ed il Carena passano a parlare della vicenda Servizi Ecologici ed agli interessi del Sani nella faccenda. L'Autorità portuale conferirà la concessione (senza gara) ad una costituenda società. La concessione sarà di nove anni ed avrà un evidente valore economico. L'operazione potrà consentire a Tirreno Bianchi (si veda anche la prima telefonata tra Novi ed Alfieri) di portare a casa un milione di euro. La preoccupazione del Sani è tuttavia quella di garantirsi un incarico pluriennale ben retribuito.

La consapevolezza del Sani circa l'illiceità è evidente. Del resto troverà applicazione la "tecnica Novi" di indurre in errore il comitato portuale.

Sani" ...son mica scemi anche loro. L'unica cosa che può ricostruire una, una parziale verginità questo contratto è che venga venga venga portato in comitato e che il comitato l'approvi no?. Una volta che è stato fatto quel passaggio eh troiata è e troiata rimane va bene però diciamo per mettere poi mano a questa t ci vuole un pochetto più di tempo, un pochetto più di difficoltà ECCETERA ECCETERA EH CREDO CHE SIA IN PREVISIONE UN COMITATO A FINE OTTOBRE (OMISSIS) per cui la data in cui ci si propone va bene di chiudere tutte le partite, tutte le partite è quella compreso il fatto che il Novi debba, debba debba mantenere gli impegni che ha preso verbalmente omissis

Si raccomanda la lettura integrale.

Come appare evidente vi è la assoluta necessità di interrompere l'azione del Novi che mira ad ulteriori induzioni in errore del comitato portuale volte a confondere le acque ed a compromettere vari soggetti al fine di assicurarsi l'impunità. Si sottolinea che anche da questa telefonata emerge la volontà necessità del Novi di mantenere le promesse prima della fine del mandato.

La telefonata 560 appare utile per delineare maggiormente l'operazione nei suoi dettagli.

L'operazione sta andando avanti anche in questi giorni.

Naturalmente quanto sopra dovrà essere oggetto di minuziose indagini. Attualmente tuttavia tali delicate indagini non sono possibili in quanto la rilevante attività di inquinamento probatorio del Novi pregiudicherebbe immediatamente le fonti di prova relative.

Sul piano pericolo di reiterazione ogni commento appare superfluo.

Questione Riva

Sul tema della pericolosità e del pericolo di reiterazione va evidenziata in particolare la telefonata 104 del 28.08.2007.

Nella telefonata il Novi evidenzia al Carbone che Tirreno Bianchi era andato a trovarlo lamentandosi del fatto che il Riva non abbia affidato i lavori alla Compagnia Pietro Chiesa.

Il Novi vorrebbe scrivere una lettera al Riva perché questi usi la compagnia.

Il Carbone gli evidenzia che il Riva è liberissimo di affidare i lavori a chi vuole. Alla richiesta del novi di trovare un sistema i due concordano una strategia.

Il Novi intimerebbe formalmente al Riva l'inadempimento della concessione (in quanto il riva effettuerebbe lavori non in autoproduzione).

Poi il Novi dovrebbe parlare a voce con il Riva e dirgli "allora qua c'è questo problema, vi lasciamo fare questo traffico ma per favore parlatene con la Compagnia"

Come è evidente il Novi ha preordinato una concussione ai danni del Riva finalizzata ad imporgli di affidare i lavori alla Compagnia.
Il dato sotto il profilo delle esigenze cautelari appare gravissimo.

Appalti per ristrutturazione edificio Hennebique

Si ricorda l'obbligo di gara pubblica ai sensi dell'articolo 6 della legge 84/94.

A fronte di tale obbligo dalle telefonate emerge l'attività del Novi che indirizza suoi conoscenti, nel caso il Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi a rivolgersi all'imprenditore Molisani legale rappresentante della Serteco S.R.L.

Il Molisani è evidentemente soggetto appaltatore di vari lavori per l'Autorità Portuale. Il dato qui di interesse è costituito dal fatto che il Novi richiede al Molisani di trovare i locali anche all'interno dell'edificio Hennebique che (come risulta da indagine parallela) è oggi in concessione all'Università degli Studi di Genova per costruire una nuova facoltà.

Anche in caso di rinuncia da parte dell'Università appare evidente che nessuna gara può ancora essere stata indetta per la ristrutturazione. Appare quindi evidente l'intenzione del Novi di affidare senza gara o con gara predeterminata i lavori al Molisani anche per l'Hennebique.

Si vedano le telefonate : 773 del 12.09.2007 120 del 16.10.2007 424 del 16.10.2007 448 del 16.10.2007 2602 del 16.10.2007 558 del 18.10.2007

Si evidenzia pertanto un gravissimo pericolo di reiterazione. Il carattere e l'indole dell'indagato, gli impegni presi e da portare a compimento, il totale sviamento delle funzioni, quali emergono anche dalle concrete "operazioni" in atto testimoniano la quasi certezza della reiterazione.

In definitiva si evidenzia un rilevantissimo periculum cautelare sia sotto il profilo dell'inquinamento probatorio sia sotto il profilo del pericolo di reiterazione.

Misure minormente afflittive non paiono adeguate, al momento, a contrastare le rilevantissime esigenze cautelari in particolare sotto il profilo dell'inquinamento probatorio. Le delicatissime indagini volte ad accertare non solo le operazioni in atto ma anche i vari livelli di responsabilità nei reati oggi in contestazione sarebbero infatti certamente pregiudicate dal Novi che ha già dimostrato di avere continuato ad inquinare in vario modo le prove anche dopo l'interrogatorio.

Tanto a dimostrazione della totale insensibilità dell'indagato rispetto all'impatto con la giustizia penale e della inadeguatezza di una misura graduata.

Anche in relazione al pericolo di reiterazione si evidenzia che il Novi può contare su una rete di complicità soltanto in parte emerse grazie alle quali potrebbe continuare a perseguire la realizzazione dei propri scopi.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 123 di 129

La gravità delle esigenze evidenziate che ben possono dirsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'articolo 275 comma 4 c.p.p. consentirebbe la richiesta della misura della custodia in carcere.

Si ritiene tuttavia, anche in considerazione dell'età dell'indagato, che la misura degli arresti domiciliari possa al momento contrastare adeguatamente le gravi esigenze rappresentate.

Si richiede inoltre misura cautelare reale costituita dal sequestro preventivo

Quanto sopra indicato impone la richiesta di sequestro preventivo in relazione alle somme costituenti profitto del reato di truffa aggravata di cui al capo 6 e prezzo del reato di corruzione di cui al capo 7

Il diritto.

L'articolo 322 ter del codice penale introdotto dalla legge n. 300 del 29 settembre 2000 stabilisce una particolare ipotesi di confisca obbligatoria per il profitto od il prezzo del reato nei casi di violazione degli articoli da 314 a 320 e (cfr comma 2 della norma) 321 c.p.

Il profitto del reato passa così, per tali reati, dal regime della confisca facoltativa prevista dall'articolo 240 comma 1 c.p. ad un caso particolare di confisca obbligatoria.

Si evidenzia che la norma prevede anche una particolare forma di confisca, denominata per tantum o per equivalente, di beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente al profitto od al prezzo del reato.

Ciò è possibile soltanto quando la confisca del bene originariamente costituente profitto o prezzo del reato non è possibile.

L'articolo 322 ter è altresì richiamato dall'articolo 640 quater che ne estende l'applicabilità anche all'articolo 640 comma 2 n. 1 c.p.

La confisca del profitto, anche per equivalente, troverà applicazione anche nel caso del profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

L'assunto del resto evidente dalla lettura della norma è chiaramente affermato in giurisprudenza.

Si cita per tutte CASS S.U. 41936 del 25 ottobre 2005 est Marvulli che recita

Sez. U, *Sentenza* n. 41936 del 25/10/2005 Co. (dep. 22/11/2005) Rv. 232164

Presidente: Marvulli N. Estensore: Cortese A. Relatore: Cortese A. Imputato: Muci. P.M. Esposito V. (Parz. Diff.)

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - oggetto - Oggetto - Confisca obbligatoria per equivalente ex art. 640 quater cod. pen. - Beni per un valore equivalente al profitto del reato - Legittimità - Sussistenza.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 124 di 129

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322 ter cod. pen.

Nonché le successive Cass. sez. 1 30790 del 30.05.2006 negli stessi termini e Sez. 2 10538 del 20.12.2006 che recita in massima

Sez. 2, Sentenza n. 10838 del 20/12/2006 Cc. (dep. 14/03/2007) Rv. 235829

Presidente: Esposito A. Estensore: Bernabai R. Relatore: Bernabai R. Imputato: Napolitano. P.M. Galasso A. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Lecce, 25 Luglio 2006)

664 MISURE CAUTELARI - 120 oggetto

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Confisca per equivalente ai sensi dell'art. 640 quater cod. pen. - Riferibilità al profitto e non solo al prezzo del reato - Sussistenza - Fondamento.

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322 ter cod. pen.,

Si deve anche osservare la legge 27 marzo 2001 n. 97 ha inserito all'articolo 321 c.p.p. il comma 2bis.

La norma recita:

Nel corso del procedimento relativo a delitti previsti dal capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni dei quali è consentita la confisca.

Si tratta di una disposizione particolare che rende obbligatorio il sequestro preventivo anche per le cose a confisca facoltativa quali ad esempio il prodotto o il profitto del reato o, a maggior ragione il prezzo (oggetto di confisca obbligatoria).

In definitiva si osserva che per i reati da 314 a 321 richiamati dall'articolo 322 ter c.p. prezzo e profitto del reato sono a confisca obbligatoria ed a sequestro ai sensi dell'articolo 321 comma 2bis c.p.p., con possibilità di sequestro per equivalente in caso sia impossibile il sequestro ordinario.

Per il reato di cui all'articolo 640 comma 2 n. 1 c.p. (attraverso il richiamo dell'articolo 640 quater e 322 ter c.p.) il profitto del reato è soggetto a confisca obbligatoria ed a sequestro ai sensi dell'articolo 321 comma 2 c.p.p. con possibilità di sequestro per equivalente in caso sia impossibile il sequestro ordinario.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 125 di 129

Quanto sopra rileva a proposito dei reati di cui all'articolo 110 319, 321 c.p. e 640 comma 2 n. 1 c.p. in contestazione ai capi 7 e 6

Appare evidente, nel caso, la situazione di gravità indiziaria che comprende ovviamente il fumus.

Si richiede in questa sede il sequestro preventivo del profitto del reato di cui all'articolo 640 comma 2 n. 1 ed in particolar modo della somma di euro 864.000 erogata dall'Autorità Portuale di Genova a favore della società Compagnia Unica S..C.R.L. ; si richiede inoltre il sequestro delle somme costituenti il prezzo del reato di corruzione in contestazione al capo 7.

Si osserva che rispetto alla contestazione di truffa aggravata del capo 6 la società Compagnia Unica S.C.R.L. è il soggetto beneficiario del reato, il soggetto che ha conseguito l'ingiusto profitto.

Del resto la figura criminosa della truffa prevede espressamente la possibilità che l'ingiusto profitto venga procurato anche ad "altri" non concorrenti nel reato.

IL dato è ribadito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite proprio a proposito di sequestri del tipo di quello qui richiesto.

Cfr Cass S.U. 24 MAGGIO 2004 FOCARELLI

per "profitto del reato" si deve intendere il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che non deve essere necessariamente conseguito da colui che ha posto in essere l'attività delittuosa.

Nel caso di specie è importante sottolineare che la società beneficiaria non può essere considerata terzo rispetto al reato di truffa in contestazione.

La nozione di terzo estraneo al reato (non sottoponibile a sequestro) è infatti stata autorevolmente identificata dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Cfr Cass S.U. 24 MAGGIO 2004 FOCARELLI

Va ribadita, in proposito, la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema secondo la quale il concetto di "appartenenza" di cui all'art. 240 cod. pen. ha una portata più ampia del diritto di proprietà e deve intendersi per "terzo estraneo al reato" soltanto colui che in nessun modo partecipi alla commissione dello stesso o all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivati (vedi Cass., Sez. 3^a, 3 aprile 1979, n. 3390, Ravazzani; Sez. 1^a, 8 luglio 1991, n. 3118, s.r.l. Capital Finanziaria Italiana; Sez. 2^a, 14 dicembre 1992, n. 11173, Tappinari). In applicazione di tale principio deve ammettersi la confiscabilità di beni di persone giuridiche, sul presupposto che la misura di sicurezza in oggetto ha carattere non punitivo, ma cautelare, fondato sulla pericolosità derivante dalle disponibilità delle cose di cui viene disposta l'ablazione (vedi Cass., Sez. Unite, 26 aprile 1983, n. 1).

Nel caso di specie la società Compagnia Unica utilizza i profitti derivanti dal reato di truffa aggravata e pertanto non può essere considerata estranea al reato.

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 126 di 129

Si deve anche evidenziare che sempre secondo le Sezioni Unite citate il sequestro di somma di denaro costituente profitto del reato, riguardando cose fungibili, è sempre possibile in caso di deposito in banca.

Si impone, a questo punto, l'esigenza di esaminare la questione dei limiti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono "profitto del reato". Tale sequestro deve ritenersi sicuramente ammissibile sia allorché la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa sia ogni qual volta sussistano indizi per i quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare (vedi Cass., Sez. 6^a, 25 marzo 2003, n. 23773, Madaffari). È evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato (vedi Cass., Sez. 6^a, 1 febbraio 1995, n. 4289, Carullo).

L'assunto è stato ribadito da una recentissima sentenza della Suprema Corte (che ha preso spunto da una decisione del Tribunale del Riesame di Genova)

Cfr. Sez. 6, **Sentenza n. 30966 del 14/06/2007 Co. (dep. 30/07/2007) Rv. 236984**
Presidente: De Roberto G. Estensore: Conti G. Relatore: Conti G. Imputato: Puliga.
P.M. Cedrangolo O. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Genova, 23 Febbraio 2007)
664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE -
Sequestro funzionale a confisca ai sensi dell'art. 322 ter, comma primo, cod. pen. -
Profitto costituito da denaro - Sequestro di disponibilità di conto corrente - Confisca per
equivalente - Esclusione - Confisca in forma specifica - Sussistenza - Fattispecie in
tema di concussione.

**Nel caso in cui il profitto del reato di concussione sia costituito da denaro, è
legittimamente operato in base alla prima parte dell'art. 322 ter comma primo cod.
pen. il sequestro preventivo di disponibilità di conto corrente dell'imputato.**

Con la sentenza citata sopra la Suprema Corte ha chiarito (pochi mesi fa) che qualora il profitto del reato sia costituito da denaro il sequestro delle disponibilità di conto corrente e cioè di cose fungibili non è attuato per "equivalente" ma in via diretta.

La motivazione appare ancor più chiara della massima:

(omissi...) Questa messa a punto è però priva di conseguenze sul provvedimento adottato, perché nella specie il profitto del reato è costituito da numerario, sicché, venendosi a sottoporre a sequestro le disponibilità di conto corrente dell'imputato, e cioè cose fungibili, si è legittimamente operato in base alla prima parte e non alla seconda parte dell'art. 322 ter c.p., comma 1.

In conclusione si tratta di somme a confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 640 quater c.p. che fa riferimento all'articolo 322 ter c.p. e si richiede il sequestro in via diretta delle somme di denaro nella disponibilità della società Compagnia Unica, soggetto non qualificabile come terzo estraneo al reato ma al contrario beneficiario del profitto ingiusto el reato in contestazione al capo 6.

Quanto al reato di corruzione di cui al capo 7 si osserva che le somme illegalmente percepite in violazione dei propri doveri di ufficio al fine di ottenere il permanente asservimento della funzione pubblica del Novaresi costituiscono evidentemente prezzo del reato da sottoporre a confisca ai sensi del citato articolo 322 ter e da sottoporre a sequestro obbligatorio ai sensi dell'articolo 321 comma 2 bis c.p.p.

Si osserva che tali somme percepite evidentemente contra legem a fronte rapporto nullo di diritto ai sensi dell'articolo 53 comma 8 del T.U. 165/01 sono destinate dalla stessa norma ad entrare nel patrimonio della Avvocatura dello Stato Ente di appartenza del Novaresi.

Tale destinazione finale che appare del resto del tutto condivisibile non osta come sopra evidenziato al sequestro preventivo.

Allo stato si richiede il sequestro per le sole somme illecitamente percepite dal Novaresi per l'anno 2006 e 2007 che costituiscono evidentemente il prezzo del reato di corruzione contestato. (si vedano gli statini paga in atti) Si evidenzia che viene richiesto il sequestro solo sulla somma netta concretamente ricevuta dal Novaresi.

Il sequestro in questione viene richiesto anche nella forma per equivalente ai sensi dell'articolo 322 ter riguardando gli indagati Novi e Novaresi.

Si richiede in conclusione il sequestro su denaro nella disponibilità della società cooperativa a responsabilità limitata Compagnia Unica con sede in Genova della somma di euro 864.000,00 costituente il profitto del reato di truffa di cui al capo 6;

si richiede inoltre il sequestro, anche per equivalente, su denaro o beni dei quali gli indagati Novi e Novaresi hanno la disponibilità per la somma di euro 21.443,07 (7871,91 per il 2007 e 13571,16 per il 2006)

per tali motivi il Procuratore Aggiunto dott. Mario Romeo Morisani, il sostituto Procuratore dott. Enrico Zucca ed il sostituto Procuratore dott. Walter Cotugno

CHIEDONO

1. il sequestro su denaro nella disponibilità della società cooperativa a responsabilità limitata Compagnia Unica con sede in Genova della somma di euro 864.000,00 costituente il profitto del reato di truffa di cui al capo 6;
2. il sequestro, anche per equivalente, su denaro o beni dei quali gli indagati Novi e Novaresi hanno la disponibilità per la somma di euro 21.443,07 (7871,91 per il 2007 e 13571,16 per il 2006)

Richiesta di misura cautelare

Pagina n. 128 di 129

3. l'applicazione nei confronti dell'indagato Novi Giovanni Giulio sopra evidenziato della misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione dello stesso in via S ILARIO 42 Genova.

Si allegano alla richiesta i seguenti atti:
copia fascicolo processuale

Genova 13/12/2007

Il sostituto Procuratore
Dott. Walter Gottrich

Il sostituto Procuratore
Dott. Enrico Zucca

Il Procuratore Aggiunto
Dott. Mario Romeo Morisani

Il n. esprime arreso per le misure reali di cui
ai punti 1 e 2.
non si esprime arreso per la misura personale di cui
al punto 3; all'indagato, ultrasettantenne ed accom-
pato, sono addeltati venti uomini, senza fine a
luogo personale, nella sua veste di Presidente dell'Ambro-
ziana Virtuale, carica pubblica e scadenzaria con
quarantadue giorni (e p.a. stata espressa la buona entita
con scapitare il successore); nella sua persona delle ipotesi
affare irraggiungibile adeguata ed ugualmente effi-
cate, per fare fronte alle prospettate esigenze cautelative,
la misura cautelativa della sospensione dall'eserci-
zio di cui pubblico ufficio di cui all'art. 288 c. f. l.

Genova, 18.12.2007

Richiesta di misura cautelare

PA 9/08 n. 129 di 129

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Francesco Galle

Si inoltra all'uff. G. 18

Gen. 18.12.2007